LEGGI PROCLAMI, AVVISI E DISPOSIZIONI DEL GOVERNO...

Modena

Digitized by Google

COLLEZIONE GENERALE

DELLE

LEGGI COSTITUZIONI EDITTI

PROCLAMI ECC.

PER

GLI STATI ESTENSI

TOMO VII.

PARTE UNICA

1819

MODENA

PER GLI EREDI SOLIANI TIP. REALI.

Digitized by Google

Digitized by Google

(N. 1) CIRCOLARE

DEL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.

Conseguentemente alle comunicazioni, che per mezzo del R. D. Ministero agli affari Esteri hanno avuto luogo cogl' II. RR. Governi di Milano e Venezia, onde risparmiare l' intervento Ministeriale nella corrispondenza diretta allo scopo di far notificare Atti, e Decreti Giudiziarj dall' uno nell' altro Stato, in sussidio di giustizia, sono state stabilite le Massime e Discipline seguenti.

1. Gli Atti Civili formati nel Regno Lombardo-Veneto, e così i Decreti de' semplici Giudici, i quali vengano direttamente esibiti dalle Parti a' Tribunali o Giusdicenti degli Estensi Dominj dovranno, per la loro notificazione ed esecuzione, essere stati muniti dell' invito di un R. Tribunale Provinciale, vidimato con la firma dell' I. R. Presidenza di Governo.

2. Tali Atti e Decreti formati in questi Stati, rimessi alle Parti da esibirsi come sopra ai Tribunali e Regie Preture del Regno Lombardo-Veneto dovranno, all' uopo sopraindicato, essere muniti di un invito del Presidente del Supremo Consiglio, o del rispettivo Tribunale di Giustizia, da vidimarsi poi colla firma del Ministero agli affari Esteri.

3. Qualora si tratterà di Requisitorie de' Tribunali Provinciali, siano del predetto Regno per la intimazione di Atti o Decreti colà formati e da notificarsi in questi Stati, siano dei

Digitized by Google

Tribunali di questi Stati istessi per gli Atti e Decreti da notificarsi in quelli, non occorrerà sennonsè la firma nella Requisitoria del Presidente del Tribunale, o di Chi ne fa le veci, e che tale Requisitoria sia munita del Sigillo del Tribunale requirente.

In coerenza poi delle istruzioni diramate alle Autorità gudiziarie de' soprallodati Governi, apparenti da Circolare 25 Settembre 1818 dell' I. R. Tribunale d' Appello di Milano, ed in parità di trattamento, vengono autorizzati i Tribunali e Giusdicenti a carteggiare direttamente colle Magistrature giudiziarie Lombardo-Venete, di ugual rango rispettivamente, in oggetti criminali, ed in altri ancora ove il ritardo importasse inconveniente. Restano però avvertiti Essi Giusdicenti che fuori degli enunciati due casi devono far pervenire colà le loro Requisitorie col mezzo del rispettivo Tribunale di Giustizia, investito già delle facoltà di Tribunale di Appello.

Comunicandosi ai Tribunali, e Giusdicenti le premesse Convenzioni e Disposizioni s' incaricano i medesimi di osservarle, e di far conoscere, mediante Avviso da affiggersi in Cancelleria, ai privati Litiganti e loro Procuratori quella parte delle medesime, che li riguarda.

Modena 16 Gennajo 1819.

VERATTI Presidente.
TOMASELLI Mensuale.

G. B. Chiossi Cancell.

Digitized by Google

(N. 2) REGOLAMENTO

SULLA GHIAJATA MANTENIMENTO E PULIZIA DELLE STRADE DELLA PROVINCIA DI REGGIO.

Capo Primo.

Classificazione delle Strade, e disposizioni generali per la loro manutenzione.

1. Le strade si dividono in cinque classi: 1 Postali, 2 Statutarie, 3 Comunali, 4 Sezionali, 5 Consortive, o vicinali.

2. Le strade postali nella Provincia di Reggio dal Ministero di Pubblica Economia sbabilite, sono: 1 la strada di Modena che da Reggio porta al confine della villa di Bagno; 2 la strada di Parma che da Reggio porta al confine Parmigiano per s. Ilario; 3 la strada di Gualtieri, e di Guastalla che da Reggio va sino a Cadelbosco di sopra, ed ivi con un ramo porta a Castelnovo di sotto e a Brescello, coll' altro prosegue al Ponte detto del Magnano, ed ivi in altri due rami divisa va coll' uno a Gualtieri, e Brescello, e coll'altro a Guastalla.

3. Le Statutarie sono: 1 la strada coperta, che circonda la Città; 2 la strada di Novellara, e di Reggiolo; 3 la strada di Correggio, che partendo da Reggio va sino a Gavassa, ove si divide in due rami, uno de' quali va a Correggio, e prosegue a Carpi, e l' altro va a s. Martino; 4 la strada di Scandiano, che parte da Reggio, passa per Fogliano, e va a Scandiano ove con un ramo va all' alta Mon-

Digitized by Google

tagna, coll' altro a Sassuolo; 5 la strada di Vezzano che da Reggio porta a Rivalta, ove con un ramo va alle quattro Castella, s. Polo, e alle Colline, e coll' altro passando per Vezzano porta alla Montagna alta, ove dal Cereto dell' Alpi passa a Fivizzano, alla Lunigiana, Sarzana ecc.; 6 la strada di Bibbiano, e di Montecchio, che da Reggio va sino al Quaresimo, ivi si divide in due rami uno de' quali porta a Bibbiano, s. Polo, Ciano, ed alla Montagna, lungo l' Enza, e l' altro passando per Cavriago porta a Montecchio; 7. la strada dei Canaliche va ad Albinea, Querzola, Baiso e Carpineti.

4. Le suddette strade, che servono di comunicazione fra la Capitale della Provincia, e i capi luoghi delle Comunità sono mantenute non dalle sole Sezioni per cui passano, ma dalle intere Comunità nel circondario delle quali si trovano, e si ghiajano privativamente col turno generale di carreggio delle intere Ville componenti le Comunità per cui passano. Il Governatore sopra questo richiama in particolare l' attenzione delle Comunità, onde entro il loro circondario sieno mantenute in lodevole stato, e sieno costantemente bene ghiajate.

5. Le Strade Comunali sono quelle che non essendo nè postali, nè statutarie, nè consortive sono aperte sopra fondo pubblico a comodo di chiunque, ed inservienti alla comunicazione di uno con un altro o più Comuni, e queste sono mantenute dalle Ville dell' intero Comune per cui passano.

6. All' inghiajata di queste strade serve un terzo turno di carreggio delle Ville. Questo

Digitized by Google

turno è straordinario a carico delle Ville, e non porta l' esenzione dal turno generale, che non può divertirsi dalle strade postali, e statutarie, salvi solo i sopravvanzi che naturalmente restassero nel turno generale dopo la ghiajata delle medesime, i quali in tal caso andranno a vantaggio di queste strade comunali.

7. Le Strade sezionali che servono ad una o più Ville o ad una frazione di Villa si mantengono dalle Ville o sezione che ne usa, e la ghiajata, quando concorre la dimanda della maggior parte degli interessati il cui soldario superi la metà del soldario col quale trovasi accatastata la frazione, si fa con un quarto turno dei soli utenti a misura del rispettivo interesse, e sempre senza pregiudizio degli altri tre turni salvi i sopravvanzi come all' articolo precedente.

8. Le strade consortive, vicinali, o private cominciano dalla pubblica strada, e terminano ai fondi privati, e si mantengono da quelli che ne sentono il comodo.

Capo Secondo.

Manufatti sulle Strade.

9. I ponti, e manufatti nelle strade sopra cavi secondarj, bastardi, e privati sono sempre a carico degli interessati, o servono essi a strade postali, o statutarie, o comunali. Essendo poi sopra scoli, e cavi maestri restano a carico delle Comunità in cui sono situati, se però servono a strade comunali.

Digitized by Google

10. I ponti, e manufatti nelle strade consortive sono a tutto carico degli interessati sieno essi sopra qualunque specie di cavo: così pure sono a tutto carico degli utenti quei ponti che sono sopra fossi, e cavi laterali alle strade che servono ad uso privato per entrare in un cortile, casa, campo, carrata, o strada consortiva.

11. Quelli, cui spetta la manutenzione di uno dei suddetti ponti devono farlo costruire se mancante, accomodarlo se difettoso. Altrimenti la Comunità può farlo eseguire *ex Offitio,* oppure far appianare il taglio con ghiaja a spesa del mancante, che è sempre tenuto anche alla rifazione dei danni.

12. Quanto ai passaggi dalla pubblica strada alla consortiva, o ai fondi privati non è lecito spianare il fosso della strada, e quando fosse spianato deve aprirsi prontamente, e deve costruirsi il ponte, salvi i luoghi ove lungo le strade sonovi case che per l' addietro non abbiano avuto nè fossi, nè ponti.

13. Per passare da una strada alta, ad un fondo basso non è lecito lo smovere in modo alcuno la sponda della strada, nè viceversa formare un luogo alto nella strada bassa per passare ad un fondo alto. La succitata riserva delle spianate lungo le case costeggianti le strade che non hanno nè fossi, nè ponti, lascia però al testuario l' onere di divertire le acque superiori in modo che non danneggino la strada, facendo a tal effetto quei lavori, quei ponti, o botticelle che dalla Comunità

Digitized by Google

verranno indicati, salvo sempre, in caso di reclamo, al Governo il decidere sulle quistioni che emerger potessero in proposito.

14 Tutti i ponti sulle strade, e lungo le strade devono sempre per regola generale costruirsi in pietra.

15 I ponti, e gli edifizj che si costruiscono sulle strade debbono averne la larghezza, ed essere difesi da ripari laterali.

16. Il piano che cuopre i ponti attraversanti le strade è fatto possibilmente in modo che vi si possa sovrapporre tutta la materia necessaria ad assodare la strada senza alterare il piano ordinario delle stesse.

17. Fatti i ponti si coprono con buona ghiaja di torrente, e facendosi buche si chiudono dagl' interessati con ghiaja.

18. Tutti i suddetti lavori si fanno sotto la direzione dell' Uffizio del Comune, sotto quelle cautele, misure, e modi, che l' Uffizio prescrive nei casi particolari.

19. I contravventori ai precedenti articoli 11, 12, e 13, incorrono nella pena d' Italiane Lir. 3 alle Lir. 30 secondo la gravezza della mancanza.

Capo Terzo.

Pulizia, e conservazione delle Strade.

20. Le strade per quanto è possibile sono più alte del piano delle campagne laterali. La loro superficie è arcuata in modo, che scolino per essa facilmente le acque, e il loro piano

Digitized by Google

per quanto è possibile si estende in lunghezza orizzontale.

21. La larghezza delle strade di 2, e 3 classe è almeno di braccia 9 esclusi i fossi: ma in tutti i casi sarà tale, che ove si adoprano carri, e vetture resti libero, e comodo lo scambio delle ruote. Le rive delle strade adjacenti ai fossi laterali alle strade hanno la scarpa in declive per quanto occorre, onde sostenere la ripa, e per diminuire il precipizio delle cadute.

22. Niun particolare può attentare di ledere questi attributi delle strade.

23. Si proibisce espressamente il tagliare, o in altro modo pregiudicare le strade sotto qualunque pretesto anche per brevissimo tempo senza espressa licenza della Comunità, come pure di levare dalla strada di propria autorità polvere, fango, o terra sotto pena di Lir. 5 a 30 secondo la gravezza della mancanza.

24. Non possono ingombrarsi in alcun modo le strade con rottami, calcinacci, nè con terra, legnami, o altra cosa, salvo il solo caso di speciale licenza, che non potrà darsi che a breve tempo, ed in alcuni ritagli fuori delle carreggiate, e alla condizione che si profitti de' luoghi che verranno destinati nella licenza da accordarsi dalla Comunità sotto pena della perdita delle cose usate per ingombrare, e di Lir. 6 per ogni mancanza.

25. Tutti i confinanti alle strade devono ogni anno a tutto il mese di Luglio, espurga-

Digitized by Google

re, cavare, ed avere escavati in forma lodevole, e sempre senza pregiudizio delle scarpe tutti i fossi, che costeggiano le strade, senza smovere le ripe delle strade medesime, ma anzi rimettendole ove fossero franate, anche con fittoni, broccami, o sterpaglie nei luoghi in cui si riconosca il bisogno. Ove le strade sieno solite inghiajarsi, ritenuta la terra occorrente pei bisogni delle strade, si getta il resto ne' campi, o si trasporta altrove. La multa è di Lir. 3 per ogni pertica di fosso non escavato del confinante.

26. In tutti i casi poi i confinanti alle strade devono somministrar la terra occorrente per chiudere le buche che si formano nelle strade contro la loro fronte senza pretesa, o compenso.

27. Devono pure i confinanti alle strade trasportate i sassi che si gettano dai fossi, e ove la strada non sia solita inghiajarsi devono appianare, e stendere la metà della terra escavata sulla strada in modo che questa resti colma nel mezzo, e disposta ad un facile scolo; l' altra metà si deve levare dalla strada. Questo appianamento e trasporto si deve fare entro tre giorni dopo l' escavazione dei fossi, e quindi non è lecito lasciarla in mucchi, o in argine lungo il fosso nella strada sotto pena a ciascuno degli inobbedienti di Lir. 1 per ogni pertica di strada in lunghezza perciò ingombrata, e del trasporto *ex offitio* a loro spese.

28. Ove poi non sieno fossi lungo le stra-

Digitized by Google

de, quando la Comunità li creda necessarj, il testuario si presta a tale escavazione salvo il caso contemplato all' articolo 13.

29. Resta proibito il piantamento degli alberi sul fondo di ragione della strada, e vengono levati quelli che vi fossero abusivamente piantati: si tagliano i rami d' alberi, che si estendono ad ingombrare la strada.

30. È vietato a chiunque l' alzare nei fossi delle strade le acque d' irrigazione, di modo che queste si spandano nella strada, ed accadendo per ciò disordine, oltre alla rifazione del danno alla strada, incorrerà nella pena di Lir. 5 alle 15, e quand' anche non accadesse disordine in proposito terminata l' irrigazione si levano tutte le chiuse ne' fossi, e canali contigui alle strade sotto pena di Lir. 50.

Capo Quarto.

Ghiajata delle Strade.

31. Tutti indistintamente i fondi compresi nel circondario delle Comunità concorrono ai pubblici lavori, ed alla ghiajata delle strade poste nel Comune niuno eccettuato, e sono perciò insolido obbligati tanto il padrone del fondo quanto il lavoratore.

32 La ghiajata delle strade si comparte nella miglior forma possibile annualmente a misura dei tronchi di strada bisognosi di riattamento.

33. Le Comunità presentano ogni anno al

Digitized by Google

Governo le note, approvate dal Consiglio Comunale, delle strade secondo la loro classe da ghiajarsi segnando i tronchi colla loro misura, senza mai impegnarsi a servigio, che superi le forze della *Boattiera* locale.

34 Le Comunità assegnano il turno generale alle strade postali, statutarie e comunali secondo i bisogni rilevati dal Ministero di Pubblica Economia riguardo alle prime, e dalle Comunità riguardo alle altre. Un turno particolare dietro la dimanda della maggior parte degli interessati come all' articolo 7 si assegna a favore di quelle di 4 classe o Sezionali in proporzione del rispettivo interesse sulle strade medesime.

35. Le Comunità stendono i comparti per l' esecuzione. Nel comparto del turno generale si tiene per regola ordinaria, che per ogni dieci bifolche di terra lavorativa, ortiva, e canepativa si deve fare una pertica di ghiajata, e per ogni cinque la metà, siano quanto esser si vogliano i fondi benchè maggiori di cento biolche.

36. I Cursori, o Massari delle Ville, e non già le loro sigurtà, nè i Sottomassari sono esenti dal turno in vista delle loro fatiche.

37. I coltivatori dei fondi minori di bifolche cinque servono nei lavori di strade da braccenti.

38. Fatti i comparti le Comunità pubblicano un avviso dando un termine di quindici giorni a chiunque, per visitarli nella residenza dei Giudici alle strade, onde dar luogo ai

Digitized by Google

reclami, quali sentiti, e verificati li emendano.

39. Oltre i comparti le Comunità fanno seguire le stime dell' importo della condotta, e dello spargimento della ghiaja per regola delle esecuzioni *ex offitio*.

40. Pubblicano a comune notizia in giorno di festa con opportuno avviso la nota delle strade da ghiajarsi coll' indicazione delle Ville o sezioni destinatevi per comparto, e la stima suddetta, fissando certo giorno, ed ora per la successiva distribuzione ai singoli delle partite da ghiajarsi entro quindici giorni dal dì che ne verrà fatta la distribuzione, colla pena dell' esecuzione *ex offitio* a loro spese, ed un terzo di più del carreggio assegnato. Col mezzo del Cursore se ne fa pervenire l' avviso verbale ai singoli descritti nel comparto, e che sono domiciliati nel Comune onde si portino al giorno, ed ora fissati a ricevere la propria quota. Se il giorno fissato fosse giorno piovoso si intenderà senza altro avviso fissato il primo successivo giorno di lavoro all' ora medesima.

41. L' esecuzione delle ghiajate si fissa in tempi che non siano d' urgenza pei lavori di campagna, o di rigida stagione; e, se il bisogno lo vuole, in tali tempi il termine per l' esecuzione è portato a trenta giorni.

42. Nel distribuire le partite, onde evitare gli interrompimenti nelle ghiajate, si distribuiscono consecutivamente secondo l' ordine del comparto le partite a quelli che si sono presentati per eseguire il lavoro, segnandole

Digitized by Google

con apposito segno nel lato della strada, e le partite di quelli, che non si sono presentati vengono date unite dopo tutte le altre, cominciando ove terminano le prime, aggiungendo a questi un quarto di più della loro quota in pena di loro mancanza.

43. Delle partite dei mancanti si fa processo verbale da firmarsi dal Giudice delle strade, dal Segretario, o da chi ne fa le veci, segnandole ancora nel registro di comparto, e nella strada dal Cursore che dovrà intervenirvi, e a cui si dà copia del comparto all' effetto che successivamente possa indicare le posizioni a quelli che o non le ricordassero, o ne avessero smarrito il segno.

44. Nella ghiajata delle strade particolari si procura di dare le partite a ciascuno in quella parte di strada segnata da ghiajarsi, in cui esso ha più interesse, unendo anche le moltiplici partite in un solo quando egli lo cerchi.

45. Ogni porzione di ghiajata assegnata per contributo deve essere dai contribuenti eseguita entro il termine assegnato nell' avviso, con ghiaja di buona qualità da spargersi nel luogo assegnato dalla Comunità, e nella giornata stessa della condotta deve essere estesa nel mezzo della strada senza lasciarla di notte in ammasso, previo l' appianamento della strada ove occorra, e se viene dalla Comunità ordinato.

46. Quando altrimenti non si spieghi dall' avviso pubblicato dalla Comunità una partita di ghiaja deve essere larga braccia quattro,

Digitized by Google

alta oncie quattro, di mediocre grossezza senza rottami, terra, od altre materie estranee.

47. L' appianamento della ghiaja si fa in modo che il secondo che la conduce l' unisca esattamente alla ghiaja del vicino, onde non restino interstizj.

48. Terminato il tempo stabilito per l' esecuzione del lavoro, il Giudice alle strade accompagnato dal Segretario, o da chi ne fa le veci, e da un Perito si portano sopra luogo alla collaudazione del lavoro.

49. Questa visita è preceduta da un avviso che si pubblica dal Giudice cinque giorni avanti facendone anche seguire avviso verbale col mezzo del Cursore ai descritti nel comparto, e domiciliati nel Comune.

50. Nell' atto della visita si scaricano totalmente dal registro di comparto le partite di quelli che l' hanno compite, parzialmente per chi in parte ha eseguito, lasciando a parte per intiero le partite di quelli che nulla hanno eseguito.

51. Lo scarico, o totale, o parziale, o negativo viene stabilito col consenso unanime del Giudice, e del Perito. Il processo verbale è sottoscritto da amendue, e dal Segretario.

52. Il registro di comparto avrà le seguenti sedici colonne diverse fra loro: 1 nome del lavoratore; 2 nome del padrone; 3 biolcatico; 4 quantità di ghiaja assegnata; 5 mancanti alla prima visita di comparto; 6 scarico totale per chi ha compito; 7 scarico parziale; 8 mancanti parziali; 9 mancanti totali; 10 stima

Digitized by Google

della mancanza; 11 condanna; 12 appalto; 13 nome dell'appaltatore; 14 somma convenuta; 15 esigenza fatta dai mercanti; 16 pagamento dell' appalto.

53. Fatta la visita, e trovate delle partite mancanti, quando per particolari circostanze non si facesse proroga per tutti, non avvi luogo a farne alcuna pei particolari, ma si procede ad appaltarle, e contemporaneamente a farne gravare i mancanti per l' importo della corrispondente mercede, e sul terzo di più dell' importo del carreggio a titolo di pena a favore delle Comunità.

54. L' importo che si esige si paga agli appaltatori a fronte dell' attestato del Giudice, e del Perito di aver essi compito all' obbligo assunto nel contratto di appalto.

55. L' appalto può farsi, o dopo la visita, od anche nell' atto della visita senza alcuna formalità, salvo solo che non si ecceda di un sesto la stima fattane come sopra.

Capo Quinto.

Disposizioni Generali.

56. Tutte le Comunità fanno la classificazione delle strade esistenti nel loro circondario, la presentano al Consiglio Comunale, che la rettifica. Questa si pubblica per dar luogo ai reclami, e tolti questi si sottopone alla approvazione del Governo secondo la modula posta in fine del presente Regolamento.

57. Unitamente al piano preventivo delle

Digitized by Google

spese delle Comunità si propongono le spese di ghiajate, che restano a carico del Comune stesso, o di qualche sezione per la manutenzione delle strade: approvato il lavoro dal Governo, i fondi, e i turni destinati non ponno convertirsi in altri oggetti, e nella ghiajata non può variarsi la quota, e non si può loro mutare destinazione, ma si devono eseguire a forma del piano stesso approvato.

58. Ogni Comunità nomina uno o più Ispettori, o Giudici alle strade in ogni Capo-luogo di sezione, che visitano le strade situate entro il rispettivo circondario a norma del bisogno, o almeno due volte l' anno, in primavera, cioè prima della formazione del piano, ed in autunno per rilevare i disordini e riferire alle Comunità, per far osservare i regolamenti sulle strade, multare gli incorsi nelle pene stabilite, e per assistere a quei lavori di cui piacesse alle Comunità d' affidare la sorveglianza. In ognuna delle Parrocchie, o Ville aggregate a dette Sezioni potranno essere dalla Comunità nominati dei Sotto-Giudici alle strade.

59. Pei lavori di entità nelle strade, e che si fanno a pagamento si osservano i regolamenti in vigore per l' Asta. L' essere o no di entità il lavoro viene determinato dal Governo nell' atto della approvazione. Può il Governo anche nei lavori di entità dispensare dall' appalto, se lo crede necessario.

60. È interdetto a tutti gl' impiegati del Governo, e delle Comunità l' aver parte di-

Digitized by Google

retta, o indiretta tanto per se, quanto per interposta persona sui predetti appalti sotto pena della immediata destituzione.

61. I Dugaroli ove sono canali irrigatorj, ed i Cursori delle Ville pel rispettivo disimpegno del loro uffizio vegliano, e riferiscono prontamente alle Comunità, o ai Giudici alle strade ogni disordine a pregiudizio delle medesime, ed i Cursori particolarmente si presentano ogni settimana all'Uffizio dei Giudici per le relazioni, e per ricevere gli ordini.

62. Ogni possessore di fondi è in obbligo di vendere a giusta stima di periti il terreno necessario per accomodare, migliorare, e dilatare occorrendo le strade pubbliche di 2, 3, e 4 classe, giacchè per le consortive gli interessati devono fare le loro incombenze davanti i tribunali competenti in caso di discordia a fronte di pagamento, e della rifusione dei danni.

63. Non si dà mai prescrizione, od osservanza a danno delle strade, ma in qualunque tempo si levano i disordini, e pregiudizj che fossero recati alle medesime.

64. I contravventori alle disposizioni dei regolamenti, ove non si è posta pena particolare, incorrono nella multa da 3 sino a 50 lire, secondo la gravezza della mancanza, oltre l' esecuzione d' uffizio a spese del mancante, e la rifusione dei danni. Le multe, e pene prescritte si applicano a vantaggio della Comunità che deve impiegarla a benefizio delle strade pregiudicate.

Digitized by Google

65. Le Comunità ponno fare arrestare i colti *in flagranti* nella devastazione delle strade, consegnandoli però entro 24 ore al Giusdicente locale.

66. Chiunque del Comune ove passa la strada sia statutaria, sia comunale è incaricato dai regolamenti ad eseguire qualche fatto, od opera deve prestarsi, e non può allegare titolo, o privilegio di esenzione.

67. Le questioni civili che insorgono fra i particolari, e le Comunità per causa di strade sono di cognizione del Governo; quelle che insorgono fra particolari, e particolari sono di cognizione dei Tribunali.

Capo Sesto.

Strade di Montagna.

68. L' articolo 58 del capo precedente è applicato alle Comunità della montagna.

69. Dietro il risultamento della visita espressa nel suddetto articolo 58 i Giudici ripartono le ghiajate, o ristauri di ghiajate sugli abitanti delle sezioni, i quali hanno bestie bovine in proporzione di semenza.

70. Entro la metà del mese di Maggio i Giudici hanno ultimato il riparto suddetto, e consegnato ai Sotto-Giudici da loro dipendenti.

71. Pel primo giorno del successivo mese di Giugno i Giudici colla scorta dell' enunciato riparto assegnano parzialmente agli abitanti caricati delle ghiajate i tratti di strada, che

Digitized by Google

devono ghiajare, avvertendo di assegnarli sempre nei luoghi che sono loro più comodi, e fissano loro un conveniente spazio di tempo per eseguire il lavoro; non ommettendo di dar sempre relazione dell' eseguito ai Giudici.

72. Le ghiajate vengono fatte dell' altezza, od estensione che vengono fissate dai Giudici secondo le circostanze, e la località delle strade, ed ove non possano farsi con ghiaja di fiume devono esser fatte a martello.

73. Ad ogni bifolco caricato di ghiajata è assegnato dai Giudici in sussidio un manuale, o più secondo il bisogno tra quegli abitanti che non hanno bestie bovine.

74. Lo scavo poi della ghiaja sarà dai Giudici fatto eseguire col mezzo degli abitanti che non hanno bestie bovine a giornate, ed ancorchè in qualche famiglia vi fossero donne sole, anche queste devono concorrere ai lavori mediante persona da deputarsi, e pagarsi da esse.

75. I manuali assegnati in sussidio ai boari mancando, saranno dai Sotto-Giudici denunziati ai Giudici che li condannano a pagare per ogni giornata in cui saranno mancanti lire 1, che devolverà a benefizio dei boari, ai quali però in tal caso spetta l' intera esecuzione della ghiajata loro assegnata.

76. Que'manuali poi, che comandati allo scavamento della ghiaja mancassero, sono egualmente dai Sotto-Giudici denunziati ai Giudici, i quali li condannano a prestar l' opera di due giorni, ed a pagare centesimi 50 per ogni

Digitized by Google

giorno di mancanza, e dove si incontrasse in essi manuali ulteriore renuenza nell' adempire la doppia opera, e lavoro loro attribuito per penale, i Giudici faranno tutto eseguire a spese dei renuenti stessi per incanto se si può, e diversamente per la via più economica.

77. Scaduto il termine assegnato ai boari per l' ultimazione delle ghiajate, i Giudici si porteranno in concorso dei Sotto-Giudici alla visita delle strade, e fanno rilievi delle ghiajate non fatte, o non ultimate, o non bene eseguite. Condannano i boari, che non hanno fatte la ghiajate loro assegnate, o che non le avranno ultimate a farne il doppio, ed a pagare inoltre centesimi 50 per ogni pertica di ghiajata non fatta, assegnando un breve termine a quelli che non le avessero perfettamente eseguite per emendarle.

78. In caso di renuenza tanto nei primi, che nei secondi si fa tutto eseguire a loro spese.

79. Le multe pecuniarie, detratti i prezzi d' opera, e quelle stabilite dall' articolo 75 stanno a vantaggio delle Comunità, per pagare le spese imprevedute, che occorrer potessero nelle strade.

80. I Giudici, e i Sotto-Giudici sono responsabili presso le Comunità, ed il Governo d' ogni arbitrio, ed ingiustizia fosse usata in punto di multe.

81. Se fra l' anno si scoprissero nelle strade comunali dei guasti che meritassero istantaneo riparo, i Sotto-Giudici fanno indilata-

Digitized by Google

mente eseguire col mezzo degli abitanti compresi i boari, e manuali i lavori necessarj col metodo sempre delle comandate, ed a giornate tanto pei boari, che pei manuali, uniformandosi per le multe da infliggersi ai mancanti a quanto viene prescritto all' articolo 87.

82. In tal caso i Sotto-Giudici informano dell' operato i Giudici, ai quali solo spetta il fare l' intimazione, e l' esigenza delle multe.

83. I Giudici sono incaricati di far eseguire tutti i lavori, che sono necessarj per la praticabilità, e mantenimento delle strade; di eseguire gli ordini delle Comunità, e di tenerle periodicamente informate delle loro operazioni. I Sotto-Giudici sono incaricati di informare i Giudici dei bisogni delle strade; di eseguire gli ordini dei Giudici stessi, e di renderli ragguagliati delle loro operazioni.

84. Anche in montagna il mantenimento delle strade private affette di pubblica servitù sta a carico particolare degli abitanti, di quei Villaggi o Borghi di case, a cui queste strade sono circonvicine, secondo i riparti che fra detti Villaggi erano in uso.

85. Neppur queste strade devono perdersi di vista dai Giudici, e dai Sotto-Giudici, anzi devono in esse farsi tutti quei lavori che sono necessarj per mantenerle comodamente praticabili.

86. Per l' esecuzione di questi lavori sono a giornata comandati i boari, e manuali di quei Villaggi, cui spetta la manutenzione delle strade indicate.

Digitized by Google

87. Quanto ai renuenti se si tratti di bifolchi dovranno fare il doppio lavoro e pagare centesimi 75 per ogni giorno di mancanza; se di manuali devono prestare l' opera di due giorni, e pagare centesimi 50 per ogni giorno di mancanza; se di renuenti, ad eseguire la doppia opera, questa è fatta a loro spese.

88. Per l' esigenza, ed uso delle multe si osservano gli articoli 78, e 79.

89. Non essendo possibile se non in rarissimi luoghi lo scavamento dei fossi laterali alle strade, a motivo della ristrettezza, e posizione delle medesime, si prescrive che tanto nelle strade comunali, quanto nelle private affette di servitù, di sei in sei braccia ove si possa, e diversamente nella minor possibile distanza sieno fatti, e mantenuti costantemente aperti degli scoli volgarmente detti *Bocchette* per deviare le acque delle strade, portandole sui fondi che le costeggiano, sempre però col minor danno possibile dei proprietarj.

90. Quei proprietarj che chiudessero tali scoli saranno multati in lire 2 per ogni scolo che avranno chiuso, e per ogni volta che l' avranno chiuso.

91. Nessuno può deviare dai proprj fondi le acque per farle scorrere sulle strade. Chi volge sulla strada un' acqua, o col fare nuovi scoli, o nello solcare i campi, quando ciò non fosse indispensabile, incorre nella multa di lire 5 per ogni volta.

92. Tutte le strade pubbliche non ponno essere di larghezza minore di quattro braccia,

Digitized by Google

e non essendo tali i Giudici le faranno allargare sino alla prescritta misura.

93. Tutte le prescrizioni del presente regolamento sulle strade adattabili alle strade di montagna sono ritenute in vigore anche per queste.

Capo Settimo.

Boattiera.

94. La *boattiera*, ed i braccenti servono ai pubblici trasporti, alle ghiajate, ed ai lavori pubblici: le fazioni però sono diverse, giusta i diversi oggetti ai quali servono per pubblico interesse.

95. Fra questi oggetti si considerano. 1. I trasporti militari, ed i pubblici carreggi che si comandano espressamente per pubblica urgenza per un luogo lontano. 2. Le ghiajate delle strade postali, statutarie, e comunali, finalmente la ghiajata delle strade sezionali e delle consortive. 3. Gli altri pubblici trasporti, e pubblici lavori.

96. La *boattiera*, ed i braccenti si caricano sopra tutti i fondi di campagna. Niuno è esente da questi pubblici carichi, salvo il Cursore, o Massaro, che vi concorre col diramare i comandi, e col vegliare per la loro esecuzione.

97. Non si contano per la *boattiera* i boschi, ed i fondi incolti: quanto alle case civili, specialmente se sono ad uso del padrone, queste coi loro circondarj formano parte dello stabile vicino dello stesso padrone, quando esista nel Comune medesimo.

Digitized by Google

98. Per la *boattiera* i fondi si caricano nella Villa ove è posta la casa di chi li lavora, quand' anche fossero situati fuori del Comune, e la mancanza di casa, e di lavoratore di un fondo, come accade nei prati padronali non addetti al lavoro di alcuno stabile, non esime il fondo dal carico della *boattiera*, o dei braccenti, ma si nota a carico del padrone del fondo, salvo di applicare anche a questo caso le massime sopra stabilite per le case civili.

99. Per trasporti militari, e di pubblica urgenza che si fanno a luoghi lontani si assegna il carico senza prefinire il numero di giornate, ma il rustico vi impiega quelle che occorrono, e compiuto quel tal servigio si ritiene compiuto il suo turno: questi diconsi carreggi straordinarj di Comune, ed esigono carro compito, sicchè a chi non deve il carro compito vi si attacca davanti una *zerla* onde ogni carro sia compito, cioè a due tiri.

100. Gli stabili che non arrivano a 20 bifolche non entrano in questo turno. Dalle 20 alle 40 esclusivamente danno una *zerla* od un barozzo a due bestie. Dalle 40 alle 60 esclusivamente danno un carro con un pajo bovi. Dalle 60 alle 80 esclusivamente danno un carro con due paja bestie, cioè un carro compito. Dalle 100 in avanti danno, oltre il primo carro compito, anche un secondo carro con due paja bovi. Si avverte però, che nei pubblici trasporti non si danno mai contemporaneamente nello stesso viaggio alla medesima famiglia i due carri, ma in viaggi separati.

101. Le fazioni per le strade postali, per le

Digitized by Google

statutarie e comunali formano un sol turno di carreggio. Quelle delle strade postali sono regolate dal Ministero di Pubblica Economia per mezzo degli Ingegneri che si concertano colle Comunità, che assegnano promiscuo il lavoro colle strade statutarie, e comunali, e stabiliscono le Ville rispettivamente necessarie alle une, e alle altre.

102. In queste ghiajate una partita di ghiaja si considera lunga una pertica da braccia 6 larga braccia 4 alta oncie 4, e vi si richieggono circa due carra di ghiaja. Si possono però a norma delle circostanze alterar le misure, purchè queste diano sempre 8 quadretti di ghiaja per ogni pertica.

103. Chi non arriva a lavorare biolche 10 di terra non fa ghiajata. Chi ne lavora 10 biolche fa una pertica di ghiajata. Chi le 15 ne fa una pertica e mezzo. Chi le 20 fa due pertiche, e così successivamente ogni cinque biolche crescono mezza pertica di ghiajata qualunque sia il biolcatico della terra lavorata.

104. Nel carico, o fazione per le strade sezionali e consortive, o vicinali non si dà regola positiva, perchè per queste si caricano gli interessati in quella tal strada in ragione del biolcatico che vi tengono, e a dimanda della maggior parte di essi, e secondo il bisogno.

105. Tanto per le strade che servono a frazioni di Ville, quanto per le vicinali le dimande di ghiajate si fanno a tutto Aprile d' ogni anno, all' effetto che le Amministrazioni possano esaminarle per tempo: se vengono fatte dopo Aprile si portano all' anno successivo.

Digitized by Google

106. Quando il Comune in un anno sia molto aggravato per le fazioni dei pubblici trasporti, e per le ghiajate di strade postali, statutarie, e comunali, e per gli infrascritti pubblici lavori si ommette il carico delle strade superiormente detto nell' articolo 104, e ciò sempre a regolato arbitrio della Comunità.

107. Quando i boari si quotizzano per comando ordinario, o ad opere giornali, come nei lavori ordinarj che occorrono pei Comuni, e per appianamento di strade si osservano le seguenti regole.

Il boaro all' articolo 100 classificato per *zerla* presta il servigio per un' intiera giornata con un carro a due bestie, oppure con due barozzi a due bestie per cadauno. Il boaro classificato per carro e bovi presta il servigio per una giornata con due carri, o tre barozzi. Il boaro classificato per un carro compito presta il servigio di una giornata con tre carri, o quattro barozzi. Quello delle 100, e più biolche fa il servigio di una giornata con quattro carri, o sei barozzi.

108. Nei casi ove occorra adoperare l' aratro, una giornata impiegata con esso, e con due paja bestie corrisponde ad una giornata di carro, compito.

109. Chi ha più carri, o più barozzi ha diritto che gli sia ripartito il carico ad un sol carro, o a due barozzi al giorno, e non più.

110. Per le condotte di sabbie, rottami ecc. i boari a *zerla* si tassano per la condotta di tre carri: quelli a carro, e bovi a sei carri: quelli a carro compito a sette: quelli a 100

Digitized by Google

e più bifolche a 12, coll'avvertenza di cui all' articolo precedente.

111. Per la condotta di materiale e calce il fondo classificato a *zerla* conduce quadrelli 1000, e carra due calce. Il fondo ad un carro, e bovi quadrelli 2000, e calce carra quattro. Il fondo a carro compito quadrelli 2000, e calce carra 6: quello da cento e più bifolche quadrelli 2000, e calce carra otto, sempre coll' avvertenza portata all'articolo 109.

112. Si diminuisce poi, o si aumenta il peso secondo le diverse stagioni, e le lontananze.

113. Per la condotta dei sali si tassano come segue. Dalle biolche 20 alle 40 esclusivamente conducono sacca 4, dalle 40 alle 60 sacca 6, dalle 60 alle 80 sacca 8, dalle 80 alle 100 sacca 10, dalle 100 a qualunque somma sacca 12.

114. Ogni casa rustica con terra annessa minore di una bifolca, o senza terra dà una giornata di lavoro a braccente. Il fondo di una bifolca alle 3 esclusivamente dà due giornate, dalle tre alle sei tre giornate, dalle sei alle nove quattro, dalle nove alle dodici cinque giornate, dalle quindici alle diciotto sette, e dalle diciotto alle venti otto giornate. Fra l'anno se ne moltiplicano i turni secondo il bisogno, senza però sovverchio carico.

115. La divisione stabilita tra i lavoratori al di sopra di bifolche 20 di terra e i lavoratori al di sotto di bifolche 20 per cui i primi lavorano a boari, ed i secondi a braccenti ha luogo in tutti i casi nei quali si abbiano e lavori da boari, e lavori da braccenti: ma se

Digitized by Google

i braccenti in un anno per la moltiplicità dei lavori venissero sopraccaricati, vi resterebbe luogo che questi venissero sussidiati dai boari che fossero in quell' anno poco caricati. In questo caso chi lavora dalle 20 alle 30 bifolche esclusivamente farà giornate due da braccente.

Dalle 30 alle 40 giornate 3 - Dalle 40 alle 50 giornate 4 - Dalle 50 alle 60 giornate 5 - Dalle 60 alle 80 giornate 6 - Dalle 80 alle 100 giornate 7 - Dalle 100 a qualunque somma giornate 8.

116. Se per lo contrario in qualche anno la *boattiera*, fosse sopraccaricata, ed i braccenti non venissero impiegati, i lavoratori di fondi maggiori di dieci, e minori di venti bifolche che abbiano due bestie somministrano all' occorrenza chiamati una *zerla*, od un barozzo in quei lavori, nei quali essi non prestano l' opera come braccenti; quelli poi che lavorano fondi minori di 10 bifolche, in questo caso potranno per un turno essere impiegati a vagliare le ghiaje che devono servire alle strade comunali, e statutarie.

117. Sarà cura delle Comunità di questa Provincia il far osservare puntualmente questi nostri ordinamenti; sotto la più stretta loro responsabilità.

Dal Palazzo di Governo questo giorno 30 Gennajo del 1819.

A. RE.

Il Segretario di Governo
A. Benvenuti.

Digitized by Google

ELENCO delle Strade tutte esistenti nel Circondario della Comune di . . . . . .

Nome delle strade	Classe cui appartengono	Miglia Comuni che percorrono nel Circondario della Comunità	Stato in cui si trovano
Di Correggio a Reggio	Di 2. Classe	Sei miglia	Buono
N. N.	Di 3. Classe	Quattro miglia	Mediocre
N. N.	Di 4. Classe	Un miglio	Cattivo
N. N.	Di 5. Classe	Un 4. di miglio	Mediocre

Digitized by Google

(N. 3)

CONVENZIONE

Conchiusa tra Sua Altezza Reale l' Arciduca Duca di Modena, e Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica l' Imperatore d' Austria a favore dei rispettivi Sudditi Pensionati.

Sua Maestà Imperiale d' Austria, e Sua Altezza Reale l' Arciduca d' Austria Duca di Modena desiderando di rendere maggiormente partecipi i di loro rispettivi Sudditi de' vantaggi risultanti dai legami d' amicizia e di parentela che uniscono le due Corti, si sono determinati ad estendere con una speciale Convenzione ai Pensionati d' ogni classe le facilità già stipulate in favore de' pensionati rispettivi Sudditi, le pensioni de' quali erano iscritte sopra il Monte di Milano.

A questo effetto hanno nominato de' Plenipotenziarj, cioè: Sua Maestà l' Imperatore d' Austria il Conte Alvise Quirini Stampalìa Cavaliere della Corona di Ferro; e Sua Altezza Reale l' Arciduca Duca di Modena il Consigliere Giovanni Maria Poli, i quali salvo le ratifiche delle loro Corti sono convenuti negli Articoli seguenti.

Art. 1. Ogni Impiegato o Suddito de' due Governi senza distinzione alcuna di classe, che riscuota una Pensione dalle Casse dell' uno o dell' altro dei due Stati, otterrà, dopo averne fatta la domanda, la facoltà di goderne a norma delle particolari sue convenienze nel paese dell' altro.

Digitized by Google

Tale domanda dovrà essere diretta alla superiore Autorità Governativa esistente nel luogo ove ritrovasi la Cassa Centrale, che corrisponde il pagamento della Pensione.

Art. 2. Questi Pensionati sono sottoposti alle leggi ed alla giurisdizione del Paese, ove essi hanno il loro domicilio, e lo stato da cui essi ricevono la Pensione, non conserva sopra di loro giurisdizione alcuna, se non allora quando possedessero de' beni nel suo territorio, o che si rendesse necessario di assicurare colle loro Pensioni la soddisfazione delle legittime pretese de' Sudditi di questo Stato a carico di detti Pensionati.

Art. 3. Ciascun Pensionato avendo in conseguenza dell' Articolo primo la libera scelta del suo domicilio negli Stati delle due Alte Parti Contraenti, è inteso ch' egli potrà altresì cangiarlo a sua volontà, e ripassare senza impedimento negli Stati della Corte, da cui riceve la Pensione. In questo caso godrà di un' intera esenzione da ogni diritto di detrazione.

Art. 4. La presente Convenzione sarà ratificata nel termine di due mesi, ed anche più presto, quando sia possibile, e le ratifiche saranno cambiate in Milano.

In fede di che i Plenipotenziarj rispettivi l' hanno firmata in doppio, e vi hanno apposto il suggello delle loro Armi.

Fatto a Milano il giorno ventidue del mese di Ottobre dell' anno mille ottocento diciotto.

L. ✠ S. CONTE QUIRINI STAMPALIA
Plenipotenziario di S. M. I. R. A.

L. ✠ S. POLI
Plenipotenziario di S. A. R. l' Arciduca Duca di Modena.

Digitized by Google

RATIFICAZIONE
DI SUA ALTEZZA REALE L'ARCIDUCA DUCA DI MODENA.
FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio
Duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc.
Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria, e Boemia.

Avendo il Nostro fedele ed amato Consigliere Giammaria Poli in vigore della Plenipotenza da Noi datagli conclusa, stabilita e sottoscritta sotto il giorno 22 Ottobre anno 1818 col Conte Alvise Quirini Stampalia Cavaliere della Corona di Ferro Plenipotenziario per parte di S. M. I. R. A. la Convenzione del tenore seguente.

Quì cade il tenore della Convenzione che leggesi di sopra.

Veduta la suddetta Convenzione, l'abbiamo tanto per Noi, che pei Nostri Eredi, e Successori approvata, accettata, confermata e ratificata, e per le presenti l'approviamo, accettiamo, confermiamo e ratifichiamo, promettendo in parola di Principe d'inviolabilmente osservarla, e farla osservare.

In fede di che saranno le presenti segnate di Nostra Mano, munite del Nostro maggior Sigillo, e contrassegnate dal Nostro Consigliere di Stato, Ciamberlano, e Ministro degli Affari Esteri Conte Giacomo Munarini.

Dato in Modena dal Nostro Regio-Ducale Palazzo questo giorno 19 Dicembre 1818.

FRANCESCO.

Co: Giacomo Munarini.

Digitized by Google

RATIFICAZIONE
DI SUA MAESTA' L' IMPERATORE D' AUSTRIA.
NOS FRANCISCUS PRIMUS

Divina favente clementia Austriae Imperator, Hierosolimae, Hungariae, Boemiae, Lombardiae et Venetiarum, Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Galiciae et Lodomeriae Rex; Archidux Austriae; Dux Lotharingiae, Salisburgi, Styriae, Carinthiae, Carnioliae, superioris et inferioris Silesiae; Magnus Princeps Transilvaniae; Marchio Moraviae; Comes Habsburgi et Tyrolis ecc. ecc.

Notum testatumque omnibus et singulis quorum interest, tenore praesentium facimus:

Cum Nobis et Serenissimo Archiduci, Duci Mutinensi e're visum sit, subditis utriusque Nostrum, qui pensionibus Unius vel Alterius Contrahentium Partis donati sunt, optionem concedere iisdem pro lubitu in mutuis Nostris ditionibus fruendi, et desuper a Nostro et praelaudatae Regiae Celsitudinis Plenipotentiario specialis conventio inita et signata fuerit cujus tenor sequitur.

Quì cade il tenore della Convenzione che leggesi di sopra.

Nos visis et perpensis conventionis hujus articulis eos omnes et singulos ratos omnino gratosque habuimus, atque hisce ratos gratosque habere declaramus, verbo Nostro Caesareo Regio spondentes Nos ea omnia, quae in illis continentur fideliter executioni mandari jussuros esse, in quorum fidem praesentes rathiabitionis Nostrae tabulas Manu Nostra si-

Digitized by Google

gnavimus, Sigilloque Nostro Caesareo Regio appresso firmari mandavimus.

Dabantur in Urbe Imperiali Nostra Vienna Austriae die 13 mensis Decembris Anno millesimo octingentesimo decimo octavo, Regnorum Nostrorum vigesimo sexto.

FRANCISCUS.

L. ✠ S. P. A. METERNICH.

Ad Mandatum

Sacrae Caes. ac Reg. Apost. Majestatis proprium

SIG. HEBERARDUS PERIN

a Gradenstein Consiliarius Aulicus.

Seguì il Cambio delle Ratifiche della presente Convenzione nel giorno 8 Febbraio 1819.

(N. 4)

IL CONSIGLIERE DI STATO

GOVERNATORE DELLA CITTA' E PROVINCIA DI REGGIO.

Visto il Sovrano Decreto di S. A. R. sull'Amministrazione degli affari d' acque:

Visto il foglio di osservazione presentato in proposito dal Podestà di Reggio con lettera del 18 successivo Agosto:

Visto il partito di questa Comunità 15 prossimo passato Luglio per l' esecuzione del suddetto Decreto:

Visto il *piano di riforma della Congregazione Generale delle acque, e strade del Reggiano* 26 *Aprile* 1777.

Considerata la convenienza di una sola am-

Digitized by Google

ministrazione per gli affari d' acque e strade.

Con approvazione Sovrana del 9 Gennajo anno corrente;

Ordina:

Art. 1. La Comunità di Reggio incominciando dal 1. di Marzo venturo amministrerà tutti gli affari di acque, e strade mediante una sola speciale Commissione di gratuito servigio.

Art. 2. Questa Commissione sarà composta di un presidente, e sei individui, con che quegli, o uno di questi sia Giure-consulto.

Art. 3. Il Presidente sarà scelto dalla Comunità, sia fra i Conservatori, o fuori; e rimarrà nell' impiego tre anni.

Art. 4. Gli individui si prenderanno dal Governo fra i trenta *principali interessati* più atti a simile ufficio, dei quali lo stesso Governo formerà il registro; e si rinnoveranno per turno due ogni anno. La sorte deciderà dell' uscita le due prime volte.

Art. 5. Tutti potranno essere rieletti.

Art. 6. Le radunanze saranno legittime coll' intervento di quattro individui oltre il Presidente, o di altro individuo che ne faccia le veci. Un individuo che sia impedito, dovrà in affari d' entità, e di premura farsi rappresentare da un mandatario, il quale però sia degli eleggibili a tale impiego.

Art. 7. Le risoluzioni si prenderanno a pluralità di voti; e in parità quello del Presidente sarà preponderante.

Art. 8. Gli affari di non semplice ammini-

Digitized by Google

strazione, o straordinarj, o di nuova massima saranno dalla commissione sottoposti al Governo per mezzo della Comunità, e col lei sentimento, affinchè siano approvati.

Art. 9. Le carte e gli atti relativi alla così detta *Bonificazione* si terranno distinti dagli altri di acque, e strade, come questi si terranno pure distinti fra loro.

Art. 10. Vi sarà un Cancelliere Notajo addetto alla Commissione, il quale ne sarà pure il Segretario e l' Archivista, più un Ingegnere; ambedue pagati.

Art. 11. Gli ordini, i rescritti, i mandati, e le lettere si dovranno sottoscrivere almeno dal Presidente, da un individuo, e dal Cancelliere.

Art. 12. La Commissione ogni anno al debito tempo formerà il suo *piano preventivo* di entrata e spesa, e darà il suo Reso-Conto da sottoporsi l' uno, e l' altro all' approvazione del Governo, previo il sentimento della Comunità, e del Consiglio Comunale.

Reggio li 9 Febbrajo 1819.

A. RE.

Il Segr. di Gov. A BENVENUTI.

(N. 5)

CIRCOLARE

Ai Podestà, e Sindaci della Provincia, esclusa Modena, e gli Agenti Comunali di Bomporto, Soliera, Campogalliano, e S. Cesario.

Alcuni accidenti occorsi in qualche luogo

Digitized by Google

della Provincia in causa di rappresentazioni ed altri simili trattenimenti che si danno al pubblico, mi hanno determinato a prescrivere le seguenti norme generali dirette a prevenire qualunque inconveniente su tale oggetto.

1. Ferma stante la proibizione di qualsivoglia festa di ballo, senza il permesso della Polizia locale, dovranno i *Podestà e Sindaci ecc.*, a scanso anche di qualunque responsabilità, regolarsi con prudenza e cautela nell' accordare tali permessi, avuto riguardo alle circostanze di luogo, e di tempo, ed alle persone che li domandano, e garantiscono per la qualità, e condotta degli intervenienti.

2. Presentandosi alcuno per dare accademie di versi estemporanei, oltre l' esibire le sue carte in regola, come si richieggono da qualunque altro forestiere, dovrà produrre autentici documenti, che giustifichino la professione, ed essere bastantemente cognito a qualche probo individuo del paese che possa assicurare l' esatta osservanza della decenza, e del rispetto necessario in quell' esercizio, da cui si vogliono esclusi gli argomenti, e le espressioni, che o direttamente, o per allusione possano offendere la religione, il costume, la politica, e l' urbanità.

3. Ove trattisi d' accademia di musica instrumentale si dovranno egualmente produrre tali documenti, che assicurino l' abilità del Professore, onde il pubblico non abbia a rimanerne malcontento. Qualora poi venisse con-

Digitized by Google

temporaneamente eseguito qualche pezzo vocale, avrà luogo la revisione, giusta le norme in seguito spiegate.

4. Per le rappresentazioni drammatiche sia che si tratti di una sola recita o di un corso di più recite, qualora gli attori sieno persone dell' arte, dovrà insinuarsi la domanda al Governo, colla indicazione della Compagnia, proponendo contemporaneamente quella persona che si crederebbe la più atta in Paese per sostenere l' incombenza di Revisore de' pezzi da rappresentarsi.

5. Se gli attori sono dilettanti del Paese, dovrà egualmente riportarsi il permesso del Governo, indicato come sopra un idoneo Revisore; e in questo caso dovrà aversi una particolare avvertenza nella scelta del Direttore dello Spettacolo, onde cada sopra un individuo autorevole e morigerato, il quale eserciti la più esatta sorveglianza perchè il riserbo fra gli stessi attori sia tale da non produrre la menoma spiacevole conseguenza per la morale, e per la quiete delle famiglie.

6. Nell' uno, e nell' altro caso sarà cura del Revisore di esaminare attentamente i pezzi da rappresentarsi per rigettare, o riformare quelli che non meritassero di venire ammessi, procurando che non si rechi offesa in alcuna maniera alla Religione, allo spirito pubblico, alle massime, o alle istituzioni del Governo, alla decenza, ed al costume, nè si dia occasione di discordia, e di turbolenze fra gli individui, o le diverse classi degli abitanti: pei

Digitized by Google

quali oggetti non verranno permesse arbitrarie aggiunte o mutazioni agli attori, che dovranno conformarsi esattamente al libro riveduto.

Tanto per opportuna norma ecc.

Modena 12 Febbrajo 1819.

COCCAPANI.

Per copia conforme

Parenti Vice-Segret.

(N. 6)

NOTIFICAZIONE

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

Volendo S. A. R. il Graziosissimo Nostro Sovrano prevenire il delitto della Diserzione nelle sue Truppe, ha conclusa nel giorno 24 Ottobre 1818 con S. M. I. R. Francesco I. Imperatore d'Austria ecc. ecc. per l' Arresto, e per la consegna dei disertori una Convenzione del tenore seguente, la quale dev' esser posta in osservanza otto giorni dopo il cambio delle ratifiche, che è seguito sotto la data del 9 Febbrajo 1819.

Convenzione.

Art. 1. Ogni Militare senza eccezione sia di Fanteria che di Cavalleria, o appartenga a

Digitized by Google

qualunque corpo e ramo militare delle Truppe Austriache o Modonesi, che passasse sul Territorio dell' altra Potenza senza essere munito di un passaporto, o di regolare foglio di via deve essere immediatamente fermato, e successivamente consegnato, quand' anche non fosse stato ancora richiesto, unitamente alle armi, oggetti di abbigliamento, bagaglio, cavalli, e qualunque altra cosa, che avesse seco trasportato.

2. Seguito l' arresto del disertore ne sarà dato avviso dentro 24 ore, o quanto più presto sarà possibile, al Comandante del posto Militare il più vicino alla frontiera del di lui fermo, coll'indicazione del Reggimento o Corpo, dal quale avrà disertato, del giorno del di lui arresto, e degli effetti ed oggetti, che avrà presso di se. Questo Comandante appena ricevutone l' avviso spedirà un distaccamento alla frontiera per ricever in consegna il disertore, e per rimborsare dietro le norme fissate all' Art. 12 le spese che avesse causate durante l' arresto pel proprio mantenimento, come pure per quello del cavallo, se l' avesse seco condotto, e supplire altresì alla ricompensa o taglia stabilita all' Art. 13.

Se fosse riconosciuto, che l' individuo fermato avesse anche disertato dalle Truppe di un altro Sovrano, col quale sussista una Convenzione per la reciproca consegna dei disertori, dovrà non ostante venir esso restituito a quella Truppa, dalla quale è in ultimo luogo fuggito.

Digitized by Google

3. Tutte le Autorità Civili, e Militari, ed in particolare i Comandanti Militari più vicini alle frontiere de' due Stati sono obbligati di invigilare colla massima attenzione, onde nessun disertore dalle Truppe di una delle due Potenze passi le frontiere, nè trovi assistenza ed asilo negli Stati dell' altra. Appena che sarà loro pervenuto l' avviso da parte delle Autorità della vicina Potenza di un caso di diserzione, saranno esse obbligate di corrispondere nel più breve spazio di tempo a tale reclamo, e far conoscere all' Autorità, che si sono ad esse dirette, le disposizioni prese per ritrovare il disertore.

4. Ogni qualvolta sarà seguito l' arresto di un disertore i rispettivi Comandanti Militari alla frontiera dovranno passar d' intelligenza circa il luogo, il giorno, e l' ora per la di lui consegna, e spedire al luogo concertato i distaccamenti di Truppa per quest' oggetto.

Il Comandante che fa la consegna del disertore, dovrà rilasciare al Comandante che lo ha reclamato una quietanza dell' esatto pagamento della taglia, e delle spese tutte occasionate dal disertore. Parimenti questo rilascierà al Comandante, che fa la consegna una ricevuta degli effetti tutti rinvenuti al disertore.

5. Ogni distaccamento spedito ad inseguire un disertore dovrà fermarsi alla frontiera, e non potrà mandare entro lo Stato vicino, che un uomo munito di passaporto fino al luogo più prossimo per far richiesta del disertore a quelle Autorità Civili e Militari.

Digitized by Google

6. Se un disertore per mezzo di travestimento, falsi passaporti, o in altra maniera qualunque pervenisse ad onta di tutte le misure di precauzione prese ad eludere la vigilanza dell' Autorità confinaria, e furtivamente passare nello Stato dell' altra Potenza, o di farsi arruolare nelle sue Truppe in qualunque reggimento o corpo indistintamente, una volta che sia riconosciuto dovrà tosto essere restituito al Comandante delle Truppe dalle quali è fuggito, e ciò anche nel caso che si fosse da qualche tempo domiciliato nel paese stesso.

Non saranno per altro più soggetti all'arresto ed alla restituzione que' disertori, che potessero contare un decennio di domicilio nel paese, ove essi si sono rifugiati dopo seguita la loro diserzione.

7. I disertori nati sudditi di quella tra le due Potenze, sul territorio della quale si fossero rifugiati, non saranno restituiti, attesochè abbandonano un servizio estero per ritornar negli Stati del loro legittimo Sovrano. Verrà soltanto fatta in questo caso la restituzione delle armi, cavalli, oggetti di abbigliamento militare, e tutto ciò che questo disertore avesse seco asportato, e non fosse di sua proprietà.

8. Non saranno pure restituiti que' disertori, i quali fossero divenuti sudditi per atto di naturalizzazione, o per un domicilio di dieci anni della Potenza presso la quale si fossero rifugiati, purchè queste circostanze avessero

Digitized by Google

avuto luogo prima, che il disertore fosse entrato al servizio Militare dell' altra Potenza, mentre in caso diverso verrà trattato del pari che ogni altro disertore.

9. Se all' atto del reclamo di un disertore si elevassero de' dubbj sopra le precise circostanze della di lui diserzione, questi dubbj non potranno in verun modo servir di pretesto per rifiutarne la consegna.

Se il dubbio poi cadesse sopra le qualità di un disertore relativamente alla di lui sudditanza, quando non sia tolto dentro un mese, nel qual tempo avrà il disertore ad essere custodito, dovrà esser fatta la consegna all' Autorità, che lo ha reclamato, sospendendone la punizione fino che il dubbio stesso sia sciolto. Qualora posteriormente fosse provata la sudditanza, sarà lo stesso disertore restituito alla Potenza di cui è suddito.

10. Qualunque giovine compreso nella Leva militare, che avesse tentato di sottrarvisi passando nel territorio di una delle due Potenze contraenti, verrà arrestato sulla domanda del Governo, o del Comandante della provincia, a cui appartiene. Alla domanda saranno possibilmente uniti i connotati personali dell' individuo reclamato, e sarà restituito nel modo stesso, come viene stabilito all' Art. 4 rapporto ai disertori Militari.

Le due Alte Potenze però reciprocamente convengono, che i giovani che si fosssero sottratti come sopra alla Leva militare, e che saranno restituiti dopo questa Convenzione, non

Digitized by Google

saranno soggetti ad alcuna pena afflittiva, sempre per altro che non fossero stati formalmente arruolati, e non avessero prestato il giuramento militare d' uso, mentre in caso diverso saranno trattati quali disertori.

11. A nessuno de' disertori reciprocamente restituiti sarà inflitta la pena capitale, purchè non abbia effettuata la sua diserzione in tempo di guerra, e che non siasi inoltre reso colpevole di alcun altro delitto contro di cui le Leggi prescrivessero una tal pena.

12. Se un disertore dopo la sua diserzione avesse commesso un delitto, o se ne fosse reso reo di complicità nel paese ove è fuggito, egli sarà ciò non ostante restituito alla Potenza, alla cui Truppa appartiene. In tal caso le Autorità di questa Potenza, sopra comunicazione da farsi ad esse di tutte le Carte relative al delitto commesso, faranno giudicare e punire il disertore conformemente alle Leggi vigenti in tale Stato, e sarà loro cura di comunicare copia del giudizio criminale, che sarà stato pronunziato all' Autorità del luogo, ove ha commesso il delitto.

13. Sarà corrisposto a ciascun disertore qualunque sia la di lui qualità a titolo di mantenimento una razione di pane, e 25 centesimi, e pel cavallo, qualora ne avesse seco trasportato, una solita razione, che verrà bonificata secondo i prezzi correnti nei mercati del luogo ove il disertore sarà stato custodito.

14. Quelli che arrestassero, e consegnassero un disertore avranno una ricompensa, ossia ta-

Digitized by Google

glia di otto fiorini o venti franchi in moneta corrente per ogni uomo a piedi, e di dodici fiorini o trenta franchi per un uomo di Cavalleria unitamente al Cavallo.

Pari premio riceveranno pure coloro, che indicassero un disertore, dopo per altro che sarà stato arrestato, e che il fermo di questo avesse avuto effettivamente luogo in conseguenza di una tale indicazione.

15. Le norme fin qui prescritte dovranno pure esser osservate relativamente alle persone di servizio degli Ufficiali, le quali ricevessero soldo dallo Stato, e che passassero sul territorio di una delle due Potenze contraenti, sempre che però vi sia una preventiva reclamazione. I medesimi devono pure venir fermati, e consegnati secondo il prescritto all' Articolo primo.

16. Qualunque Ufficiale di una Truppa, che induce alla diserzione un Soldato dell' altra sia con astuzia, sia colla forza dev' essere punito a norma delle Leggi e Regolamenti militari de' rispettivi Governi.

17. Qualunque altro individuo deve in simile caso essere punito con un mese di carcere, o con la multa di cinquanta franchi, riservato un aumento di questa pena nel caso che delle circostanze aggravanti ne dassero motivo.

18. Resta severamente proibito a tutti i Sudditi delle due Alte Parti contraenti di comprare dai disertori delle Truppe dell' altro Stato la minima cosa attenente a vestiario, armatura, cavalli, armi, ed altro. In qua-

Digitized by Google

lunque luogo simili effetti fossero ritrovati saranno considerati come proprietà rubata, e verranno restituiti al reggimento o corpo a cui appartiene il disertore, ed il possessore de' medesimi non potrà mai avere in nessun tempo o caso diritto ad indennizzazione di sorte alcuna. Chiunque si permettesse di trasgredire a tal divieto sarà inoltre punito con una multa di venticinque franchi, tosto che fosse provato, che il compratore non ignorava, o per la natura e provenienza dell' effetto comprato o altrimenti, che quello fosse rubato.

19. Le Alte Parti contraenti reciprocamente determinano, che la presente Convenzione abbia a continuare, e ad aver forza e vigore per un tempo indeterminato, e qualora una delle Parti ne volesse la cessazione dovrà sempre un anno prima denunziarlo all' altra.

20. La presente Convenzione sarà pubblicata in ambidue i Dominj tosto che sarà seguito il cambio delle ratifiche, e s' intenderà posta in osservanza otto giorni dopo tale cambio. Le ratifiche saranno cambiate in Milano due mesi dopo la sottoscrizione di questa Convenzione, e più presto se sarà possibile.

Comanda la prelodata A. S. R. che una tale Convenzione sia esattamente osservata, e che la medesima sia resa pubblica a regola di chiunque sia compreso nelle disposizioni nella suddetta contenute.

Modena 12 Febbrajo 1819.

GIACOMO CONTE BIANCHI MUNARINI.

G. Dini Vice-Segretario.

Digitized by Google

(N. 7)

FRANCESCO IV.

Per la grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc. Arciduca d'Austria, e Principe Reale d'Ungheria e di Boemia.

Diretto sempre l' Animo Nostro ad apportare ai Nostri amatissimi Sudditi i maggiori vantaggi Abbiamo rivolte le sollecitudini Nostre alla privativa del Sale, e quantunque coll' Editto del giorno 13 Novembre 1816 fosse da Noi ordinata una diminuzione di un quinto al prezzo in quel tempo in corso, Ci è ora venuto il pensiero di eseguire un ulteriore rilevante ribasso sul prezzo, al quale al presente si vende nelle due Provincie di Modena, e Reggio il Sale comune di Cervia, che Noi ritiriamo in conseguenza della Convenzione Faentina dalla Santa Sede.

Nè a ciò si sono ristrette le Nostre Cure, giacchè volendo Noi secondare il desiderio di molti, ai quali piace servirsi del Sale granito già stato altra volta in vendita nelle predette Provincie, abbiamo determinato, che anche questa qualità venga in avvenire venduta nelle Provincie medesime, fissando per essa un prezzo anche minore di quello, al quale si smercia attualmente il suddetto Sale di Cervia.

Finalmente informati essendo, che sotto il Regime dei Gloriosi Nostri Antenati le Dispen-

Digitized by Google

se delle Provincie stesse fornivano un' altra qualità di Sale, che serviva specialmente per condimento delle vivande, Abbiamo voluto che anche questa qualità sia in avvenire somministrata ad un prezzo, che di poco ecceda quello da Noi fissato pel Sale granito.

Conseguentemente a tali determinazioni, nelle quali li predetti Nostri amatissimi Sudditi ravviseranno un' ulteriore prova del Paterno Nostro amore per essi, ferme stanti tutte le prescrizioni vigenti su questa Privativa, Ordiniamo, e Comandiamo quanto segue:

1. Incominciando col giorno primo Marzo venturo il Sale nero di Cervia ora in vendita nelle Dispense delle Provincie di Modena, e Reggio al prezzo d' Italiane L. 40 il Quintale metrico, a cui venne ridotto col predetto Editto 13 Novembre 1816, sarà venduto a sole Lire 30 il Quintale come sopra.

2. Nel suddetto giorno primo Marzo sarà pure venduto nelle Dispense medesime il Sale granito al prezzo di Lire 36 il Quintale, e verrà egualmente posto in vendita nelle Dispense stesse entro il predetto mese di Marzo il Sale bianco raffinato, ossia di Lusso, al prezzo di Lire 42 il Quintale metrico.

3. Niuna variazione viene fatta ai prezzi, ai quali attualmente si vende il Sale nella Provincia della Garfagnana, e nella Lunigiana Estense, avuto riguardo alla rispettiva loro tenuità.

Il Nostro Consigliere di Stato, Ministro delle Finanze è incaricato di curare l' esatta os-

Digitized by Google

servanza delle suddette Nostre disposizioni: Tale essendo la Sovrana Nostra Mente, e Volontà.

Dato in Modena dal Nostro Reale Palazzo questo giorno 18 Febbrajo 1819.

FRANCESCO.

(N. 8)

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Perchè non nascano reclami sul pagamento del Diritto di pedaggio al Passo sulla Secchia alla Concordia, dietro ordine di S. A. R. rende noto quanto segue:

1. Che tutti quelli, che passano il Fiume Secchia al predetto Passo devono pagare la Tassa indicata nella Tariffa quì appiedi trascritta.

2. Che sono soltanto esenti dal pagamento del pedaggio i Corrieri, le pubbliche Staffette, le Truppe, gli Equipaggi al loro seguito, ed i Foraggi alla loro sussistenza, i Militari isolati muniti d' ordini, e di Carte di rotta, le Guardie di Finanza, le Squadre di Polizia, gl' Ingegneri sulle Acque, e Strade, ed i loro Subalterni, tutti i generi appartenenti al Governo accompagnati da regolari recapiti, i Materiali destinati alle riparazioni, manutenzioni, e ricostruzioni delle pubbliche Strade, e le Persone finalmente, che possono essere for-

Digitized by Google

nite di un privilegio d' esenzione approvato da S. A. R.

3. Che il pagamento fatto per l' andata serve anche per il ritorno, purchè questo succeda nello stesso giorno.

4. Che i Passatori sono tenuti di uniformarsi alla Tariffa suddetta, che deve tenersi esposta a pubblica intelligenza sul Passo sotto pena di Modonesi L. 50, ossiano Italiane L. 19, 19.

L' Intendenza di Finanza in Modena è incaricata di curare l' osservanza delle suddette disposizioni.

Modena 15 Marzo 1819.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

Caslini Segret. Gen.

Digitized by Google

TARIFFA

	Forestieri						Terrieri					
	Moneta di Modena			Moneta d' Italia			Moneta di Modena			Moneta d' Italia		
Per ogni Carrozza con più di due Cavalli	l. 3	15	--	l. 1	44		l. 1	17	6	l. --	72	
Simile con due Cavalli	1	17	6	--	72		--	18	9	--	36	
Per ogni Sedia con due Cavalli	2	8	--	--	92		1	4	--	--	46	
Simile con un solo Cavallo	1	4	--	--	46		--	12	--	--	23	
Per ogni Cavallo	--	4	--	--	08		--	2	--	--	04	
Per ogni Somaro	--	2	--	--	04		--	1	--	--	02	
Per ogni Persona a piedi	--	--	6	--	01		--	--	6	--	01	
Per ogni Carro	1	17	6	--	72		--	18	9	--	36	
Per ogni Saldone da mulino	3	15	--	1	44		1	17	6	--	72	
Per ogni Barra	1	17	6	--	72		--	18	9	--	36	
Per ogni Zatta	1	17	6	--	72		--	18	9	--	36	
Per egni Bestia minuta	--	2	--	--	04		--	1	--	--	02	
Per ogni Bestia grossa	--	8	--	--	15		--	4	--	--	08	
I Carri e Sedie vuote non pagano che la metà.												

Digitized by Google

(N. 9)

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

A togliere qualunque inconveniente nascere potesse sulla esatta osservanza della Tariffa, che regola il Pedaggio al Ponte di Bomporto sul Naviglio, e sulle prescrizioni relative al diritto suddetto, dietro ordine di S. A. R. nel ripubblicare la Tariffa stessa, rende noto quanto segue:

1. Tutti coloro, che passano il suddetto Ponte sono tenuti a corrispondere la Tassa stabilita nella seguente Tariffa, avvertendo però che per l' andata, ed il ritorno, se segua in un sol giorno, non si corrisponde che una sola volta la Tassa.

2. Godranno del Diritto di gratuito Passaggio sul Ponte medesimo i pubblici Corrieri, le Staffette, le Truppe, gli Equipaggi al loro servigio, ed i Foraggi alla loro sussistenza, i Militari isolati muniti d' ordine, e di carte di rotta, le Guardie di Finanza, le Squadre di Polizia, gl' Ingegneri sulle Acque e Strade, ed i loro Subalterni, tutti i Generi appartenenti al Governo accompagnati da regolari recapiti, i Materiali occorrenti alle riparazioni, manutenzioni, e rioostruzioni delle pubbliche Strade, e finalmente coloro, che a solo motivo di cambiare i Cavalli da Posta passano, e ripassano il Ponte appena dopo il cambio.

3. Si ingiunge ai Passatori destinati all'esa-

Digitized by Google

zione del Pedaggio sotto pena di Ital. L. 19, 19, ossiano Modonesi L. 50 di tener affissa la Notificazione presente, onde servir possa a norma di coloro, che corrisponder debbono nei modi espressi la Tassa portata dalla Tariffa.

L' Intendenza di Finanza in Modena è incaricata a sorvegliar all' esecuzione di quanto si prescrive, anche perchè gli Esattori non esigano più di quello che loro si deve, nemmeno a titolo di mancia.

Modena 15 Marzo 1819.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

Caslini Segret. Gen.

Digitized by Google

T A-

Carro carico d' ogni sorta di roba . . . . . .

Suddetto vuoto . . . . . .

Carro terriere con Mercanzia . . . . . .

Sedia da un Cavallo con più Persone . . . . . .

Sedia con due Cavalli, o altro Legno civile a due ruote, e sua Guida con Persone . . . . . .

Suddetti colla sola Guida . . . . . .

Cavallo carico di Persona . . . . . .

Cavallo carico di Roba accompagnato da Persona . . . . .

Più Cavalli accompagnati da Persona carichi, per Cavallo . .

Somaro carico di Persona . . . . . .

Detto col Condottiere . . . . . .

Mulo carico, e Condottiere . . . . . .

Più Somari carichi di Roba, per Somaro . . . . . .

Più Muli con un solo Condottiere, o più, per Mulo . . .

Bestie Bovine, per Bestia . . . . . .

Forestiere, o levate da forestieri . . . . . .

Bestie minute, cioè Porci, Pecore, e simili, per Bestia . . .

Forestiere, o levate da forestieri . . . . . .

Persona a piedi . . . . . .

Digitized by Google

RIFFA

Per gli Abitanti Nella Provincia di Modena						Per gli Abitanti in altre Provincie, e per i Forestieri					
Moneta d' Italia			Moneta di Modena			Moneta d' Italia			Moneta di Modena		
l. --	08	--	l. --	4	--	l. --	16	--	l. --	8	--
--	04	--	--	2	--	--	08	--	--	4	--
--	20	--	--	10	--	--	29	--	--	15	--
--	04	--	--	2	--	--	08	--	--	4	--
--	06	--	--	3	--	--	20	--	--	10	--
--	04	--	--	2	--	--	10	--	--	5	--
--	03	--	--	1	8	--	06	--	--	3	--
--	03	--	--	1	8	--	06	--	--	3	--
--	03	--	--	1	8	--	06	--	--	3	--
--	02	--	--	1	--	--	04	--	--	2	--
--	02	--	--	1	--	--	04	--	--	2	--
--	03	--	--	1	8	--	06	--	--	3	--
--	02	--	--	1	--	--	04	--	--	2	--
--	03	--	--	1	8	--	06	--	--	3	--
--	02	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	03	--	--	1	8
--	01	--	--	--	8	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	02	--	--	1	--
--	02	--	--	1	--	--	03	--	--	1	8

Digitized by Google

(N. 10)

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Vista la convenienza di ripubblicare la Tariffa, che regola il pagamento del Pedaggio al Passo sulla Secchia detto del Bacchello, dietro Ordine di S. A. R. rende noto:

1. Che tutti quelli, i quali passano il Fiume Secchia al predetto Passo devono pagare la Tassa indicata nella Tariffa qui appiedi trascritta.

2. Che soltanto sono esenti dal pagamento del Pedaggio i Corrieri, le pubbliche Staffette, le Truppe, gli Equipaggi al loro seguito, ed i Foraggi alla loro sussistenza, i Militari isolati muniti d' Ordini, e di carte di rotta, le Guardie di Finanza, le Squadre di Polizia, gl' Ingegneri sulle Acque, e Strade, ed i loro Subalterni, tutti i Generi appartenenti al Governo accompagnati da regolari recapiti, i Materiali destinati alle riparazioni, manutenzioni, e ricostruzioni delle pubbliche Strade, e le Persone finalmente, che possono essere fornite di un privilegio di esenzione approvato da S. A. R.

3. Che il pagamento fatto per l' andata serve anche per il ritorno, purchè questo succeda nello stesso giorno.

4. Che li Passatori sono tenuti di uniformarsi alla Tariffa suddetta, che deve tenersi esposta a pubblica intelligenza sul Passo sotto

Digitized by Google

pena di Modonesi L. 50, ossiano Ital. L. 19, 19.

L' Intendenza di Finanza in Modena è incaricata di curare l' osservanza delle suddette disposizioni.

Modena 15 Marzo 1819.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

Caslini Segret. Gen.

TARIFFA.

	A Moneta			
	di Modena		d' Italia	
Per ogni Persona a piedi	l. —	2	l. —	04
Similmente (con Somaro.	—	4	—	08
Similmente (con Cavallo.	—	5	—	10
Per ogni Carro	1	—	—	39
Per ogni Carrozza da quattro ruote . .	1	10	—	58
Per ogni Barozzo da due ruote. . . .	—	10	—	20
Per ogni Sedia ad un solo Cavallo . .	—	10	—	20
Per Bestie Bovine al pajo	—	10	—	20

Digitized by Google

(N. 11)

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Avendo i Conduttori del Passo della Secchia al luogo detto il Ponte Basso implorato, che venga ripubblicata la Tariffa, che regola il pagamento del Diritto di Pedaggio al Passo suddetto, d' Ordine di S. A. R. si rende noto, che chiunque indistintamente transita il predetto Passo tanto nella Barca, che a guazzo deve pagare il Diritto di Pedaggio nella misura indicata nell' infrapposta Tariffa, e sotto pena ai Contravventori di dover pagare il duplicato, oltre la rifazione, che compete ai Passatori delle robe, che si trasportano, sin che siano effettivamente soddisfatti della loro mercede, in regola sempre della sottonotata Tassa, la quale si pagherà una sola volta, quando nello stesso giorno succedono l' andata, e il ritorno.

Sono solamente esenti dal pagamento del Pedaggio i Corrieri, e le Staffette pubbliche, le Truppe, gli Equipaggi, e Foraggi al loro uso, i Militari isolati muniti di ordini, o di carta di rotta, le Guardie di Finanza, le Squadre di Polizia, gl' Ingegneri sulle Acque, e Strade, ed i loro Subalterni, tutti i Generi appartenenti al Governo accompagnati da regolari recapiti, finalmente i Materiali occorrenti alle riparazioni, manutenzioni, e ricostruzioni delle pubbliche Strade.

Digitized by Google

La presente Notificazione dovrà sempre stare affissa al detto Passo in luogo comodo a potersi leggere dai Passaggieri, sotto pena ai Conduttori del pagamento di una multa di Modonesi L. 200, pari ad Italiane L. 76, 75, che verrà applicata per due terzi al fisco, e pel rimanente all' Accusatore, nella qual multa incorreranno pure gli Esattori suddetti quando si facessero lecito di esigere cosa alcuna, benchè minima, oltre quanto si trova stabilito nell' infrascritta Tariffa, nè meno a titolo di gratificazione, o d' altro somigliante pretesto.

L' Intendenza di Finanza in Modena è incaricata della relativa esecuzione.

Modena 15 Marzo 1819.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

Caslini Segret. Gen.

Digitized by Google

T A-

Carrozza, o Legno civile a quattro ruote carico di Persone, o robe . . . . . .
Suddetta, o detti Legni come sopra vuoti . . . . . .
Lettiche, o Brancali con Muli, carichi . . . . . .
Suddette vuoto . . . . . .
Carretta da Cavalli carica . . . . . .
Suddetta vuota . . . . . .
Carro carico d' ogni sorta di robe . . . . . .
Suddetto vuoto . . . . . .
Carro terriere con mercanzia . . . . . .
Sedia da un cavallo carica . . . . . .
Sedia o altro Legno civile a due ruote, e con due cavalli, sua Guida, e carica . . . . . .
Suddetta colla sola Guida . . . . . .
Cavallo carico di Persona . . . . . .
Cavallo carico di roba, accompagnato da Persona . . . . .
Più Cavalli, anche con carico, accompagnati da Persone, per ciascun Cavallo . . . . . .
Somaro carico di Persona . . . . . .
Detto con Condottiere . . . . . .
Mulo carico, e col Condottiere . . . . . .
Più Somari carichi di roba, per ciascun Somaro . . . . .
Più Muli, con uno o più Condottieri, per ciascun Mulo . .
Bestie Bovine per Capo . . . . . .
Forestiere, o levate da Forestiere, per Capo . . . . . .
Bestie minute, cioè Porci, Pecore, e simili, per Capo . . .
Forestiere, o levate da Forestiere, per Capo . . . . . .
Persone a piedi . . . . . .
Corriere a Cavallo . . . . . .
In Sedia . . . . . .

Digitized by Google

RIFFA

Terrieri						Forestieri					
Moneta d' Italia			Moneta di Modena			Moneta d' Italia			Moneta di Modena		
l. --	08	--	l. --	4	--	l. --	29	--	l. --	15	--
--	04	--	--	2	--	--	16	--	--	8	--
--	04	--	--	2	--	--	20	--	--	10	--
--	02	--	--	1	--	--	10	--	--	5	--
--	06	--	--	3	--	--	12	--	--	6	--
--	04	--	--	2	--	--	06	--	--	3	--
--	08	--	--	4	--	--	16	--	--	8	--
--	04	--	--	2	--	--	08	--	--	4	--
--	20	--	--	10	--	--	29	--	--	15	--
--	04	--	--	2	--	--	08	--	--	4	--
--	06	--	--	3	--	--	20	--	--	10	--
--	04	--	--	2	--	--	10	--	--	5	--
--	03	--	--	1	4	--	06	--	--	3	--
--	03	--	--	1	4	--	06	--	--	3	--
--	03	--	--	1	4	--	06	--	--	3	--
--	02	--	--	1	--	--	04	--	--	2	--
--	02	--	--	1	--	--	04	--	--	2	--
--	03	--	--	1	4	--	06	--	--	3	--
--	02	--	--	1	--	--	04	--	--	2	--
--	03	--	--	1	4	--	06	--	--	3	--
--	02	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	03	--	--	1	4
--	01	--	--	--	4	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	02	--	--	1	--
--	02	--	--	1	--	--	03	--	--	1	4
--	16	--	--	8	--	--	16	--	--	8	--
--	31	--	--	16	--	--	31	--	--	16	--

Digitized by Google

(N. 12)

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Riconosciutasi da S. A. R. la convenienza di ripubblicare le prescrizioni che regolano il Diritto di Pedaggio al Passo della Motta sul Fiume Secchia, dietro li Sovrani Comandi, rende noto quanto segue:

1. Che qualunque Suddito, o Forestiere di qualunque qualità, grado, o condizione debba pagare le infrascritte Mercedi per detto Passo, eccettuati soltanto i Corrieri, le pubbliche Staffette, le Truppe, gli Equipaggi al loro servigio, ed i Foraggi alla loro sussistenza, i Militari isolati muniti d' ordini, o di carte di rotta, le Guardie di Finanza, le Squadre di Polizia, gl' Ingegneri sulle Acque e Strade, e i loro Subalterni, tutti i Generi appartenenti al Governo accompagnati da regolari recapiti, i Materiali destinati alle riparazioni, manutenzioni, e ricostruzioni delle pubbliche Strade, e le Persone finalmente, che possono essere fornite di un privilegio d' esenzione approvato da S. A. R.

2. Riguardo alle Persone, e robe spettanti alla Città, Comune di Carpi, e suoi Abitanti si starà al praticato per lo passato, come pure riguardo a quelle Ville, e Persone che saranno composte mediante qualche regalia in Generi, o Denari, rispetto alle quali si osserverà il solito.

Digitized by Google

3. S' intenderanno per Terrieri tutti i Sudditi di S. A. R., e le infrascritte Mercedi pagate una volta in un giorno serviranno per andare e ritornare entro il medesimo, purchè siano le istesse Persone, che passeranno, e ripasseranno, eccetto il caso, in cui si andasse vuoto, e si tornasse carico, mentre in questo caso si pagherà la Mercede dovuta per questo ultimo transito, o passaggio .

4. Non sarà lecito ad alcuno tenere Barche, o Burchielli sul detto Fiume per passare il medesimo alla distanza di un mezzo miglio tanto sopra, che sotto del Passo suddetto, sotto pena di Modonesi L. 50, pari ad Italiane L. 19, 19.

5. L' infrascritta Tassa si pagherà anche passando a guado a vista del Porto medesimo sempre che questo non solamente sia in acqua, ma che realmente passi da una ripa all' altra, mentre in caso diverso non si pagherà Mercede veruna guadando, e perciò resta proibito ai Passatori di rompere il guado, far Banche nel letto del Fiume, od alterare le ordinarie sponde del medesimo sotto pena della Multa di Modonesi L. 50, pari ad Italiane L. 19, 19, ed anche corporale afflittiva secondo le circostanze dei casi.

6. Dovranno pure i Passatori tenere a loro spese le discese dell' una, e dell' altra parte del Fiume in istato tale, che restino comode, e senza pericolo ai Carri, e Vetture, e dovranno altresì mantenere in acqua bassa un pedagno, ossiano Banchette per il passaggio

Digitized by Google

della Gente a piedi, la quale, servendosene dovrà pagare lo stesso, come se passasse sul Porto.

7. In tempo d' Acqua alta, e pericolosa, la quale s' intenderà tale quando il Porto sia fuori, o giù di Corda, ed il Fiume non si possa passare che in Barca volante, o in Burchiello, si rimette la Mercede al discreto arbitrio del Passatore.

8. Affinchè poi non si commettano abusi, violenze, ed arbitrj tanto dai Passatori, che dai Viandanti e Passaggieri si dovrà tenere una Copia stampata della presente colla Tariffa sopra del Porto in sito comodo da potersi leggere da chicchessia sotto pena di Modonesi L. 50, ossiano Italiane L. 19, 19, la quale egualmente che le altre pene dette di sopra si applicheranno metà alla Finanza, e l' altra metà all' Accusatore, od Inventore se vi sarà.

L' Intendente di Finanza in Modena è incaricato di curare l' osservanza delle predette disposizioni.

Modena 15 Marzo 1819.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

Caslini Segret. Gen.

Digitized by Google

Digitized by Google

Carrozza od altro Legno civile a quattro ruote carico di Persone . . . . . .
Suddette, o detti Legni vuoti . . . . . .
Lettiche, o Brancali con Muli carichi . . . . . .
Suddette vuote . . . . . .
Carretta da cavalli carica . . . . . .
Suddetta vuota . . . . . .
Carro terriere per mercanzia . . . . . .
Sedia da un Cavallo con più Persone . . . . . .
Sedia con due Cavalli, od altro Legno civile a due ruote, con Persone, e Guida. . . . . .
Suddetta colla sola Guida . . . . . .
Cavallo carico di Persona . . . . . .
Cavallo carico di roba, accompagnato da Persona . . . . .
Più Cavalli carichi, accompagnati da Persone, per Cavallo .
Somaro carico di Persona . . . . . .
Detto col Condettiere . . . . . .
Mulo carico, e Condottiere . . . . . .
Più Somari carichi di roba, per Somaro . . . . . .
Più Muli con un solo Condottiere, o più, per ciascun Mulo .
Bestie Bovine, per Bestia . . . . . .
Bestie minute, cioè Porci, Pecore, e simili, per Bestia . . .
Persone a piedi . . . . . .
Per abbassare il Cavo alle Barche . . . . . .

Digitized by Google

RIFFA

Terrieri						Forestieri					
Moneta di Modena			Moneta d' Italia			Moneta di Modena			Moneta d' Italia		
l. --	10	--	l. --	19	--	l. 1	--	--	l. --	38	--
--	5	--	--	10	--	--	8	--	--	15	--
--	5	--	--	10	--	--	12	--	--	23	--
--	2	--	--	04	--	--	6	--	--	12	--
--	6	--	--	12	--	--	10	--	--	19	--
--	3	--	--	6	--	--	5	--	--	10	--
1	0	--	--	38	--	1	10	--	--	58	--
--	5	--	--	10	--	--	8	--	--	15	--
--	10	--	--	19	--	1	--	--	--	38	--
--	4	--	--	08	--	--	7	--	--	13	--
--	3	--	--	06	--	--	5	--	--	10	--
--	3	--	--	06	--	--	5	--	--	10	--
--	3	--	--	06	--	--	5	--	--	10	--
--	2	--	--	04	--	--	4	--	--	08	--
--	2	--	--	04	--	--	4	--	--	08	--
--	3	--	--	06	--	--	6	--	--	12	--
--	2	--	--	04	--	--	4	--	--	08	--
--	3	--	--	06	--	--	5	--	--	10	--
--	1	4	--	03	--	--	2	--	--	04	--
--	--	8	--	01	--	--	1	4	--	03	--
--	1	--	--	02	--	--	2	--	--	04	--
--	15	--	--	29	--	1	5	--	--	48	--

Digitized by Google

(N. 13)

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DI FINANZA.

All' oggetto che non si possa allegare ignoranza sulle disposizioni, che regolano il pagamento dei Diritti di Pedaggio al Passo sulla Secchia in vicinanza di Campogalliano denominato -- Passo di Majagallo -- si ripubblicano colla presente le prescrizioni suddette assieme alla relativa Tariffa. Conseguentemente si dispone quanto segue:

1. Qualunque Persona la quale tanto in estate, quanto in inverno transiti il Fiume di Secchia nel luogo ove esiste il suddetto Passo sia sopra la Barca, sia a guazzo deve soggiacere al pagamento del Pedaggio nella misura secondo i casi indicata nella presente Tariffa. Se però l' andata, e il ritorno succedono nell' istesso giorno non vi è luogo al pagamento che di un sol Pedaggio.

2. Sono soltanto esenti dal pagamento del Pedaggio i Corrieri, le pubbliche Staffette, le Truppe, gli Equipaggi al loro servigio, ed i Foraggi alla loro sussistenza, i Militari isolati muniti d' ordini, e di carte di rotta, le Guardie di Finanza, le Squadre di Polizia, gl' Ingegneri sulle Acque, e Strade, ed i loro Subalterni, tutti i Generi appartenenti al Governo accompagnati da regolari recapiti, i Materiali destinati alle riparazioni, manutenzioni, e ricostruzioni delle pubbliche Strade, e le Per-

Digitized by Google

sone finalmente, che possono essere fornite di un privilegio di esenzione approvato da S. A. R.

3. Gli Esattori del Pedaggio devono osservare inappuntabilmente la presente Notificazione, nè loro viene in alcun modo permessa veruna alterazione a quanto trovasi in essa prescritto, anche col titolo o pretesto di ricognizione, od altro, sotto la pena in caso contrario della multa di Modonesi L. 200, ossiano Italiane L. 76, 75 da applicarsi al Fisco per due terzi, e all' Accusatore, che volendo sarà tenuto segreto, per il rimanente.

4. S' ingiunge inoltre l' obbligo ai predetti Esattori sotto la pena suddetta di tenere copia della presente Notificazione affissa nel luogo ove si eseguisce l' esazione del Diritto di Pedaggio, onde possa essere dai Passaggieri letta, ed osservata.

5. Riguardo alle Carrozze condotte dai Postiglioni, o Vetturini dovranno, non pagando i Forestieri, pagare i medesimi Postiglioni, o Vetturini il dovuto Pedaggio, salvo però ad essi l' azione del rimborso contro gl' istessi Forestieri.

6. Finalmente l' Intendente di Finanza in Modena resta incaricato di curare l' osservanza delle predette disposizioni.

Modena 15 Marzo 1819.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

Caslini Segret. Gen.

Digitized by Google

TA

Per i Forestieri	A Moneta d' Italia			di Modena		
Carrozza da nolo forestiera o modonese carica tanto di una come di più Persone, o merci, od altro . . .	l. 1	20		l. 3	2	4
Detta vuota	—	61		1	11	4
Carrozza di particolari carica come sopra	1	20		3	2	4
Detta vuota.	—	61		1	11	4
Lettiche cariche	1	20		3	2	4
Dette vuote	—	60		1	11	—
Carrettone carico di merci, od altro, tanto terriere, che forestiere . . .	—	90		2	6	8
Detto vuoto	—	61		1	11	4
Carretta con mercanzia	—	61		1	11	4
Detta vuota	—	25		—	12	8
Sedia forestiera carica, da due ruote, con due Cavalli, e sua Guida . .	—	90		2	6	8
Detta vuota	—	61		1	11	4
Detta carica di due Persone, ma con un solo Cavallo	—	61		1	11	4
Detta carica di una sola Persona con un solo Cavallo	—	31		—	15	8
Detta vuota con sua Guida!	—	20		—	10	4
Cavallo da nolo carico di Persona o di roba	—	25		—	12	8
Detto senza carico	—	13		—	6	4
Cavallo di particolare carico, o no .	—	13		—	6	4
Mulo carico, o non carico	—	18		—	9	4
Somaro carico di Persona, o roba .	—	13		—	6	4
Detto non carico	—	07		—	3	4
Bestie grosse, come Bovi, Vacche e simili, per Capo	—	13		—	6	4
Bestie minute, come Porci, Pecore e simili, per Capo	—	07		—	3	4
Corrieri forestieri, o modonesi, per ogni Cavallo	—	22		—	11	4
Persone a piedi, per ciascheduna . .	—	13		—	6	4
Carro con merci ed altro	—	75		1	19	—
Detto vuoto	—	30		—	15	4

Digitized by Google

RIFFA

Per i Sudditi	A Moneta d' Italia			A Moneta di Modena		
Carrozza di cittadini carica di Persone, o robe	l. —	43		l. 1	2	4
Detta vuota	—	22		—	11	4
Lettiche cariche	—	43		1	2	4
Dette vuote	—	22		—	11	4
Carretta da Cavalli carica, o vuota	—	32		—	16	8
Carro carico d' ogni sorta di roba	—	43		1	2	4
Detto vuoto	—	22		—	11	4
Sedia di Cittadini da due ruote carica, con due Cavalli	—	43		1	2	4
Detta vuota	—	22		—	11	4
Detta con un solo Cavallo, ed una sola Persona	—	13		—	6	8
Detta vuota con sua Guida	—	7		—	3	4
Cavallo carico di Persona, o roba	—	11		—	5	8
Detto senza carico	—	7		—	3	4
Mulo carico, o scarico	—	13		—	6	4
Somaro carico di Persona, o roba	—	7		—	3	4
Detto senza carico	—	5		—	2	4
Bestie grosse, come Bovi, Vacche, e simili, per ciascun Capo	—	5		—	2	4
Bestie minute, come Porci, Pecore e simili, per ciascun Capo	—	2		—	1	—
Persona a piedi	—	5		—	2	4

Digitized by Google

(N. 14)

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE.

Riconosciuta la convenienza di ripubblicare la Tariffa, e le relative disposizioni, che regolano, e fissano i Diritti di Pedaggio sul Fiume Secchia ai Passi di Bomporto, Solara, Camposanto, Cadecoppi, e Cabianca, anche per togliere le contestazioni, che di frequente succedono tra gli Esattori del Pedaggio, e i Passaggieri dietro Ordine di S. A. R. rende noto quanto segue:

1. Le Tasse fissate nella seguente Tariffa, che sono comuni a ciascuno degl' indicati Passi, dovranno da chiunque corrispondersi, che varcherà il detto Fiume tanto sulle Barche, che a guazzo, ed in qualsiasi stagione, avvertendo però, che il Diritto una sola volta pagato serve per l' andata, e pel ritorno nello stesso giorno.

2. Nè godranno per nessun titolo esenzione di pagamento che li Corrieri, e le pubbliche Staffette, le Truppe, gli Equipaggi al loro servigio, ed i Foraggi alla loro sussistenza, i Militari isolati muniti di ordini, e carte di rotta, le Guardie di Finanza, le Squadre di Polizia, gl' Ingegneri sulle Acque e Strade, ed i loro Subalterni, tutti i Generi appartenenti al Governo accompagnati da regolari recapiti, i Materiali occorrenti alle riparazioni, manutenzioni, e ricostruzioni delle pubbliche Strade.

Digitized by Google

3. In caso che qualcuno dei Passatori non si attenga al disposto dalla presente Notificazione, o armando Diritti superiori a quanto stabilisce la seguente Tariffa, o contro Persone, che godessero di esenzione, saranno tenuti al pagamento della multa di Modonesi L. 200, ossiano Italiane L. 76, 75, da applicarsi per due terzi al Fisco, e pel rimanente al delatore.

4. E nella multa suddetta incorreranno pure i Passatori medesimi se non avranno al posto, ove si esige la Tassa, affissa la Notificazione presente a comodo dei Passaggieri. Questi poi sono tenuti ad uniformarsi alla Tariffa medesima pagandone il prescritto Diritto sotto pena del pagamento di doppia Tassa.

5. L' Intendente di Finanza in Modena è incaricato di vegliare all' osservanza di quanto è stabilito nelle predette disposizioni.

Modena 15 Marzo 1819.

FILIPPO MARCHESE MOLZA.

Caslini Segret. Gen.

Digitized by Google

Per i Forestieri	A Moneta d' Italia			A Moneta di Modena		
Legno da quattro Ruote, come Carrozza, Svimero ecc. e per Lettica carica di una, o più Persone, o robe	l. 1	28		l. 3	6	8
Detti vuoti	--	64		1	13	4
Legno a due Ruote, come Sedie, Calesse ecc. se con due Cavalli, e carico di una, o più Persone, o robe .	--	96		2	10	--
Se con un Cavallo solo, e carico come sopra	--	64		1	13	4
Se con due Cavalli, e senza carico .	--	64		1	13	4
Se con Cavallo, e privo di carico, o col solo Vetturino	--	32		--	16	8
Carrettone carico di Merci, od altro tanto Terriero che Forestiero . .	--	96		2	10	--
Detto vuoto	--	64		1	13	4
Carro con merci, od altro	--	80		2	1	8
Detto vuoto	--	32		--	16	8
Carretta con Mercanzia	--	64		1	13	4
Detta vuota	--	26		--	13	4
Cavallo da nolo carico di Persone, o roba	--	26		--	13	4
Detto senza carico	--	13		--	6	8
Cavallo di particolare carico, o no .	--	13		--	6	8
Mulo carico, o no	--	19		--	10	--
Somaro carico di Persona, o roba .	--	13		--	6	8
Detto senza carico	--	07		--	3	4
Bestie grosse, come Bovi, Vacche e simili, per Capo	--	13		--	6	8
Bestie minute, come Porci, Pecore e simili, per Capo	--	07		--	3	4
I Corrieri forestieri, o modonesi niun eccettuato, per ogni Cavallo . . .	--	64		1	13	4
Le Persone a piedi, per ciascheduna .	--	13		--	6	8

Digitized by Google

RIFFA

Per i Terrieri	A Moneta d' Italia			A Moneta di Modena		
Legno a quattro ruote, e Lettica carichi di Persone, o di robe	l. --	43		l. 1	2	4
Detta vuota	--	22		--	11	--
Legno a due ruote, se con due Cavalli, loro Guida, e carico di una o più Persone, e roba	--	43		1	2	4
Se con un solo Cavallo, e carico come sopra	--	13		--	6	8
Se con due Cavalli, e vuoto	--	22		--	11	--
Se con un solo Cavallo, e vuoto . .	--	07		--	3	4
Carrettone, o Carro carico d' ogni sorta di roba	--	43		1	2	4
Detto vuoto	--	22		--	11	--
Carretta da Cavalli carica	--	32		--	16	8
Detta vuota	--	16		--	8	4
Cavallo carico di Persona, o roba . .	--	11		--	5	8
Detto senza carico	--	07		--	3	4
Mulo carico, o no	--	13		--	6	8
Somaro carico di Persona, o roba .	--	07		--	3	4
Detto senza carico	--	05		--	2	4
Bestie grosse, come Bovi, Vacche, e simili, per Capo	--	05		--	2	4
Bestie minute, come Porci, Pecore e simili, per Capo	--	02		--	1	--
Persona a piedi, per ciascheduna . . .	--	05		--	2	4

Digitized by Google

(N. 15)

CONVENZIONE

Conchiusa tra Sua Altezza Reale l' Arciduca Duca di Modena, e Sua Maestà l' Infanta di Spagna Duchessa di Lucca per la provvisoria cessione dell' Amministrazione del Territorio di Castiglione.

Nel fermo proposito in cui sono Sua Altezza R. l' Arciduca d'Austria Duca di Modena, e Sua Maestà l' Infanta di Spagna Duchessa di Lucca di ultimare definitivamente in un modo stabile, e conveniente ai rapporti di amicizia che uniscono le due Corti, le differenze Territoriali insorte fra i due Stati nei confini della Garfagnana, non volendo, che in pendenza delle trattative a quest' oggetto necessarie possa rimanere in qualsivoglia modo compromessa la quiete di quei limitrofi abitanti, e ritenendo indicata a garanzia dei Diritti di dominio di ambedue gli Stati una misura generale, sebbene temporaria, che faccia fin d' ora cogliere alle Comuni più da vicino interessate nelle anzidette territoriali controversie il vantaggio d' un più libero commercio, si sono determinati di devenire ad una Convenzione, per la quale hanno nominato in Plenipotenziarj, quanto a S. A. R. l' Arciduca Duca di Modena, il Consigliere presso il Ministero degli Affari Esteri Pellegrino Giardini, e quanto a S. M. l' Infanta di Spagna Duchessa di Lucca, il Cavaliere Jacopo Paoli Diret-

Digitized by Google

tore della Reale Segreteria di Gabinetto, e Segretario particolare della prelodata Maestà Sua, che dopo di avere cambiate le loro plenipotenze trovate in buona e dovuta forma, sono convenuti negli Articoli seguenti.

Art. 1. Sua Maestà l'Infanta di Spagna Duchessa di Lucca cede, e rinunzia in pendenza delle trattative dirette a determinare in modo speciale le questioni giurisdizionali lungo i confini della Garfagnana Estense a S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena la piena e libera amministrazione del Territorio, e Ville di Castiglione per ogni parte circondato dai Dominj Estensi, di modo che possa la prelodata A. S. R. fino a tanto che continuerà il presente Trattato esercitare sopra detto Territorio ogni Diritto spettante alla Sovranità.

Art. 2. Una tale cessione s'intenderà sempre risolubile ad arbitrio di una delle due Alte Parti contraenti, con doversi riguardare le cose nel preciso stato attuale, ritornando ciascheduna nel libero esercizio dei Diritti che oggi gode ed esercita.

Art. 3. S. A. R. l'Arciduca Duca di Modena si obbliga di corrispondere a S. M. l'Infanta di Spagna Duchessa di Lucca, fino a tanto che però continui l'effetto della suddetta cessione, l'annua prestazione di Italiane Lire Sedicimila pagabile in Castelnuovo di Garfagnana in due rate eguali di semestre in semestre eseguendo il primo pagamento entro il venturo mese di Giugno.

Art. 4. Sarà d'ora in avanti tra gli Stati di

Digitized by Google

S. M. l' Infanta di Spagna Duchessa di Lucca, e quelli di S. A. R. l' Arciduca Duca di Modena rispettivamente permessa, a fronte però del pagamento dei dazj, l' estrazione di ogni sorta di granaglie, e della farina di Castagne. Tale libertà di estrazione dovrà continuare sino a tanto che sarà mantenuta la cessione, di cui tratta l' Articolo primo, e potrà soltanto rimanere provvisoriamente sospesa, quando l' estrazione fosse proibita per circostanze particolari da una Legge generale o dell' uno, o dell' altro Stato.

Art. 5. Rimane compresa nella presente cessione l' Amministrazione ancora dei Beni, e Redditi in addietro Ecclesiastici, o di Giuspatronato, e quelli ancora a Causa Pia situati, o appartenenti al Territorio e Ville cedute, avvocati al Demanio dal cessato Governo, i quali non siano stati destinati ad altro uso, cosicchè restino a piena disposizione del Sovrano Amministratore.

Art. 6. I Debiti e Crediti del Territorio di Castiglione, e sue Ville dovranno dal Governo di Lucca essere rimessi al paese a cui appartengono, che avrà credito, o debito delle somme, che rispettivamente potessero essere state esatte, o a di lui sgravio soddisfatte a contare dall' ultimo Reale Decreto relativo alla nuova organizzazione delle Comuni Lucchesi.

Art. 7. Gli arretrati su i Ruoli delle pubbliche imposte cadono nella cessione, e si devono perciò riguardare come un Credito del Governo di Modena, a cui pure apparterran-

Digitized by Google

no le rate dell' imposta prediale, e della tassa personale scadute dal principio dell' anno corrente. Lo stesso s' intende degli oggetti di privativa, che a caso si conservassero per conto della Regia di Lucca nei Magazzini dei pubblici Rivenditori.

Art. 8. Si dichiara come non avvenuto, ed inattendibile a qualsivoglia effetto qualunque Processo, o Sentenza, cui avessero dato luogo presso i Tribunali dei due Governi, i fatti accaduti in questi ultimi tempi nel Territorio della Roncagliana.

Art. 9. La presente Convenzione non potrà giammai opporsi, nè tampoco valutarsi da qualunque siasi Tribunale dei due Stati per norma dei diritti, ragioni, e azioni fra i Particolari.

Art. 10. Potendo accadere che durante l' Amministrazione come sopra ceduta, alcuno dei Sudditi Estensi o Lucchesi voglia esercitare in forza di atti, o Giudizj fatti sotto l' attuale Governo Lucchese delle azioni reali sopra i beni situati nel Territorio, e Ville di Castiglione all' oggetto di conservare intatti i diritti dei Particolari, le Alte Parti Contraenti s' impegnano di porre in regola all' Uffizio di Castelnuovo le ipoteche già inscritte in quello di Lucca contro i beni esistenti in detto Territorio, e Ville, e ciò senza spesa delle Parti interessate, non che di far dare ancora esecuzione ai Giudizj, ed ai contratti nella guisa stessa come se fossero stati pronunciati dai Tribunali Estensi, o ricevuti dai pubblici Ufficiali di questo Dominio.

Digitized by Google

Art. 11. Le disposizioni contenute nel presente Trattato daranno norma, e determineranno il modo, col quale dovrà regolarsi la retrocessione, subitochè una delle Alte Parti Contraenti reclami la rescissione del Trattato stesso.

Art. 12. Questo Trattato sarà ratificato, e le ratifiche rispettive saranno cambiate nel termine di due mesi, ed anche più presto, quando sia possibile, e seguito un tal cambio, le Alte Parti Contraenti s' impegnano di darvi immediata esecuzione. In fede di che i rispettivi Plenipotenziarj ne hanno firmato un doppio originale, e vi hanno apposto il loro Sigillo.

Fatto a Modena il 4 Marzo dell' anno mille ottocento diecinove.

L. ✣ S. GIARDINI
Plenipotenziario
di S. A. R. l' Arciduca
Duca di Modena ecc.

L. ✣ S. CAV. PAOLI
Plenipotenziario
di S. M.
la Duchessa di Lucca.

RATIFICAZIONE DI S. A. R.

FRANCESCO IV.

Arciduca d' Austria, Principe Reale
d' Ungheria, e di Boemia,
Per la Grazia di Dio
Duca di Modena, Reggio, Mirandola,
ecc. ecc. ecc.

Avendo il Nostro fedele, ed amato Consigliere Pellegrino Giardini in vigore della Plenipotenza da Noi datagli conchiusa, stabilita, e sottoscritta nel giorno 4 Marzo 1819 col

Digitized by Google

Cavaliere Jacopo Paoli Direttore della Reale Segreteria di Gabinetto, Segretario particolare, e Plenipotenziario di Sua Maestà l' Infanta di Spagna Duchessa di Lucca la Convenzione del tenore seguente.

Qui cade il tenore della Convenzione che leggesi di sopra.

Veduta la suddetta Convenzione, ed avendola gradita, l' abbiamo tanto per Noi, che pei Nostri Eredi, e Successori accettata, approvata, confermata, e ratificata, come per le presenti l' accettiamo, approviamo, confermiamo, e ratifichiamo in ogni, e singola sua parte, promettendo in parola di Principe d' inviolabilmente osservarla, e farla osservare.

In fede di che saranno le presenti segnate di Nostra Mano, munite del Nostro Maggior Sigillo, e contrassegnate dal Nostro Consigliere di Stato, Ciamberlano, e Ministro degli Affari Esteri Conte Giacomo Munarini.

Dato dal Nostro Palazzo in Modena questo giorno venti Marzo mille ottocento diecinove.

FRANCESCO.

L. ✠ S. C. Giacomo Munarini.

RATIFICAZIONE DI S. M.

MARIA LUISA DI BORBONE

Infanta di Spagna ecc. ecc.

Per la Grazia di Dio Duchessa di Lucca.

Al seguito di pieni poteri, dei quali sotto il giorno 27 Dicembre anno 1818 munimmo il Cavaliere Paoli Direttore della Reale Intima Segreteria di Gabinetto, e Nostro Segretario particolare.

Digitized by Google

Avendo il medesimo nel giorno 4 Marzo del corrente anno 1819 conclusa, stabilita, e firmata, di concerto col Consigliere presso il Ministro degli Affari Esteri Sig. Pellegrino Giardini Plenipotenziario per parte di S. A. R. l' Arciduca d' Austria Duca di Modena, la Convenzione del seguente tenore.

Qui cade il tenore della Convenzione.

Ponderata la suddetta Convenzione, l' abbiamo approvata, accettata, confermata, e ratificata, e per le presenti l' approviamo, accettiamo, confermiamo, e ratifichiamo, promettendo sotto il vincolo della Nostra Reale Parola d' inviolabilmente osservarla, e farla osservare fino a tanto che avrà vita per reciproco consenso delle Parti.

In fede di che segniamo la presente di Nostra Mano, la muniamo del Nostro Reale Sigillo, e permettiamo che, stante la Nostra assenza dal Ducato, venga contrassegnata dal Direttore della R. Intima Segreteria di Gabinetto, e Segretario Nostro particolare Cav. Paoli, che resta del pari incaricato del Cambio delle ratifiche, e dell' esecuzione, nei modi, e termini coi quali si troverà di concerto coi Ministri di S. A. R. l' Arciduca d' Austria Duca di Modena.

Dato in Roma questo giorno 17 Marzo mille ottocento diecinove.

MARIA LUISA.

L. ✠ S. CAV. PAOLI.

È seguito il Cambio delle ratifiche della presente Convenzione nel giorno 27 Marzo 1819.

Digitized by Google

(N. 16)

Castiglione il 2 Aprile 1819.

Dovendo in conformità della Convenzione stipulata il 4 Marzo prossimo passato tra S. A. R. Francesco IV. Duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc., e Sua Maestà Maria Luisa Infanta di Spagna Duchessa di Lucca, effettuarsi la consegna del Territorio di Castiglione, e sue Ville alla lodata R. A. S., si sono riuniti per dar esecuzione a detta Convenzione i rispettivi Incaricati, cioè, per parte di S. A. R. il Duca di Modena il sig. Marchese Giuseppe Molza Ciamberlano della R. A. S., e Governatore della Provincia della Garfagnana specialmente delegato con Chirografo della prefata A. S. dato in Modena il 26 Marzo prossimo passato, e per parte di S. M. l' Infanta di Spagna Duchessa di Lucca il sig. Avvocato Giorgio Boccella attuale Commissario di Castiglione autorizzato con Dispaccio di S. E. il sig. Consigliere di Stato Presidente di Grazia, Giustizia, e Interno dato in Lucca il 30 Marzo suddetto, i quali Incaricati, dopo essersi cambiati li rispettivi loro poteri trovati in buona forma, hanno convenuto nei seguenti Articoli.

1. A contare da questo giorno il Territorio di Castiglione, e sue Ville resta consegnato a S. A. R. il Duca di Modena dipendentemente dall' accennata Convenzione 4 Marzo prossimo passato.

Digitized by Google

2. Quanto ai beni, e redditi in addietro Ecclesiastici, o di Giuspadronato, e quelli ancora a causa pia, situati, o appartenenti al Territorio, e Ville cedute, compresi nella cessione giusta l' Art. 5 del Trattato, dichiara il sig. Avvocato Boccella non essergliene pervenuto lo Stato dal suo Governo, e perciò non poterne fare consegna, che sarà successivamente e in breve eseguita dallo stesso suo Governo.

3. Riguardo all' Art. 6. del Trattato restano consegnati al Delegato Estense i titoli di credito, e debito del Territorio di Castiglione giusta l' unito Inventario, in cui sono descritti i diversi libri, e titoli rimessi al Sig. Boccella dal suo Governo, da cui sarebbero parimente rimessi quelli che per avventura mancassero.

4. Sono pure consegnati al Delegato Estense i ruoli dell' imposta prediale e della Tassa personale del corrente anno, con dichiarazione del Delegato Lucchese, che saranno parimente rimessi sollecitamente i ruoli delle imposte arretrate esigibili a tutto il 1818 dovute per la Tassa prediale, e personale tanto al Tesoro, che al Comune, e che nessuna parte d' imposte del corrente anno è stata esatta, e che non trovansi nel Territorio di Castiglione, e sue Ville oggetti di privativa appartenenti alla Regia di Lucca, essendo di proprietà dei Rivenditori al minuto.

5. Dichiara parimenti il Delegato Lucchese, che saranno quanto prima consegnati i regi-

Digitized by Google

stri, e le carte riguardanti le ipoteche necessarie per l' esecuzione dell' Art. 10 del Trattato.

6. Tutte le carte riguardanti l' amministrazione Governativa, e Comunale del Territorio di Castiglione e sue Ville rimangono nell'Archivio Comunale di Castiglione.

Il presente Processo verbale redatto nel Palazzo Vicariale di Castiglione viene firmato da ambidue i Delegati coll' apposizione dei rispettivi sigilli in due originali, uno dei quali è rimasto presso il Delegato Estense, e l' altro presso il Delegato Lucchese per servire ai rispettivi Governi di documento autentico comprovante l' eseguita consegna.

Il Governatore di Garfagnana Delegato Estense — *Il Commissario di Castiglione Delegato Lucchese*

L. ✠ S. GIUSEPPE MAR. MOLZA. — L. ✠ S. G. BOCCELLA.

(N. 17)

IL GOVERNATORE

Della Provincia della Garfagnana.

AVVISO.

Mediante Convenzione del 4 Marzo prossimo scorso S. A. R. l' Augusto mio Sovrano ha ricevuto da S. M. l' Infanta di Spagna Duchessa di Lucca la provvisoria cessione della piena e libera amministrazione del Territorio e Ville di Castiglione per modo che, sinchè continua ad aver forza la Convenzione mede-

Digitized by Google

sima risolubile sempre ad arbitrio di una delle Alte Parti Contraenti, possa la prelodata R. A. S. esercitare sopra detto Territorio ogni diritto spettante alla Sovranità.

Colla stessa Convenzione è stato dichiarato come non avvenuto, ed inattendibile a qualsivoglia effetto qualunque processo, o sentenza, cui avessero dato luogo presso i Tribunali dei due Governi, i fatti accaduti negli ultimi tempi nel Territorio della Roncagliana.

In seguito di tale Convenzione, ed inesivamente alla delegazione speciale, di cui sono stato onorato dalla lodata R. A. S., avendo oggi dall' Illustrissimo Sig. Avvocato Giorgio Boccella espressamente Deputato dal Governo Lucchese, ricevuta la consegna del Paese di Castiglione, e sue Ville, deduco a pubblica notizia il presone possesso, e l' ordinata riunione a questa Provincia, in forza di che d' ora innanzi non saranno assoggettate a verun dazio le merci, e generi provenienti dal Territorio Estense, e diretti a Castiglione, e viceversa.

Abitanti di Castiglione, nell' onorevole incarico a me dato di prender possesso del vostro Territorio, e nella compiacenza di vederlo per Sovrana disposizione riunito alla Provincia di Garfagnana, io ho anche la soddisfazione di annunziarvi, che voi sarete immancabilmente partecipi delle paterne sollecitudini, onde la R. A. S. ha formato e forma la felicità degli altri suoi sudditi, ed io animato dalla vostra buona indole, e certo della cooperazione dei vostri Magistrati locali, mi farò

Digitized by Google

sempre il gradito impegno di contribuire al costante vostro ben essere. Voi, non dubito, corrisponderete ai vostri nuovi doveri con quella riconoscenza, che non può in voi non destarsi dalla sicurezza di partecipare del benefico regime del vostro nuovo Sovrano, e dei vantaggi, che avrete da questa riunione consigliata dal mantenimento della buona armonia co' limitrofi abitanti, e diretta ad agevolare le reciproche relazioni commerciali.

Dato a Castiglione questo giorno 2 Aprile 1819.

GIUSEPPE MOLZA.

G. Gherardi Segret.

(N. 18)

IL GOVERNATORE

Della Provincia della Garfagnana.

AVVISO.

Premuroso, che gli abitanti del Territorio di Castiglione, e sue Ville risentano gli effetti del paterno regime di S. A. R. coll' avere a sè comuni le leggi, e regolamenti in vigore nelle altre provincie dello Stato, inerendo agli ordini Sovrani, ed alle istruzioni ministeriali, deduco a pubblica notizia le seguenti disposizioni.

1. Comanda S. A. R., che il Codice Estense promulgato nel 1771 insieme con le aggiunte, e dichiarazioni emanate in addietro, e col-

Digitized by Google

le ultime modificazioni prescritte dal Sovrano Decreto 28 Agosto 1814, e la Collezione delle Leggi Estensi siano pubblicati in Castiglione mediante il deposito da farsene all' Uffizio Comunale, e nella Cancelleria Giudiziaria. Tale deposito essendo stato eseguito, ne resta avvisato il Pubblico, affinchè ognuno possa istruirsi delle indicate leggi.

2. Non ostante la seguita pubblicazione del Codice, Decreti, e Regolamenti, non avranno la legislazione civile e criminale, e le tasse giudiziarie forza di legge, se non cominciando dal primo Maggio prossimo venturo, nel quale giorno resterà abolita qualunque altra disposizione, legge, statuto, o consuetudine concernente le materie contemplate dal Codice stesso, e successivi regolamenti.

3. Quanto alle altre Notificazioni, e Regolamenti riguardanti altri rami d' amministrazione, sarà avvertito il Pubblico dell' epoca, in cui comincieranno ad aver forza di legge, restando provvisoriamente confermate le leggi vigenti in Castiglione in ciò che non si opponga alle presenti disposizioni.

4. Riunito il Comune di Castiglione alla Provincia di Garfagnana, dipenderà quanto all' amministrativo dal Governo provinciale, e pel Giudiziario dal Supremo Consiglio di Giustizia, e Tribunale di Giustizia in Modena.

5. In Castiglione continuerà a risiedere un Giusdicente, la di cui giurisdizione si estenderà per ora al circondario di Castiglione stesso, e sue Ville, e le di lui incombenze riguar-

Digitized by Google

deranno puramente il Giudiziario. L' attuale Sig. Commissario avendo ringraziato per l'offertagli conferma, perchè chiamato ad altro impiego, è provvisoriamente nominato Giusdicente il Sig. Avvocato Baldassare Giovannoli.

6. Il Territorio di Castiglione, e sue Ville formerà un solo Comune col nome di Comune di Castiglione, e mancando in esso una Rappresentanza Comunale organizzata, per non essere stato posto in attività il R. Decreto di S. M. del 28 Ottobre 1818, sarà amministrato, conforme le massime vigenti nel resto della Provincia, da un Sindaco, due Anziani, e un Consiglio composto di dieci membri, dipendentemente dalla direzione e tutela del Governo. Sono nominati alla carica di Sindaco il Sig. Dottore Michele Pierotti, ed a quella di Anziani i Signori Giovannoli Gio: Paolo, e Santini Francesco.

Avverta ognuno, cui spetta, di eseguire, e far eseguire le presenti disposizioni.

Dato in Castiglione il 2 Aprile 1819.

GIUSEPPE MOLZA.

G. Gherardi Segret.

(N. 19)

IL GOVERNATORE

Della Provincia della Garfagnana.

AVVISO.

Inerendo agli ordini Sovrani, ed alle istruzioni ministeriali deduco a pubblica notizia,

Digitized by Google

che nel Territorio di Castiglione, e sue Ville saranno attivate nelle infrascritte epoche le disposizioni seguenti già in vigore nel resto della Provincia.

1. Nel giorno 11 corrente sarà posto in esecuzione il prescritto dalla Notificazione governativa 24 Novembre 1814, inserita nella Collezione generale delle Leggi Tomo I. a Carte 107 sulla santificazione delle Feste.

2. Il prezzo del Sale è ridotto col giorno d' oggi 3 corrente a Centesimi 24 per ogni libbra metrica, e col giorno stesso resta attivato il Sovrano Decreto 13 Novembre 1816 su tale privativa registrato nella Collezione suddetta Tomo 4 a Carte 110.

3. È tolta la privativa della vendita dei rosolj, acquavite, ed altri liquori, quale dal presente giorno è resa libera.

4. Col giorno primo Maggio prossimo venturo è attivato il Sovrano Decreto 11 Gennajo 1816 sulla macellazione delle carni.

5. Col giorno 5 corrente è ridotta la tassa di Registro mediante l' abolizione degli attuali Regolamenti, a cui è sostituita, e attivata la ministeriale Notificazione 27 Febbrajo 1815, Collezione Tomo II. a Carte 52, sulla Tassa successioni, e contratti, in ordine a che gli abitanti del Comune di Castiglione dipenderanno dall' Uffizio del Conservatore delle Ipoteche in Castelnuovo.

6. Col giorno d' oggi 3 corrente è attivato il Sovrano Decreto 15 Maggio 1816 sulle Dogane, Collezione Tomo III. N. 19, per l' os-

Digitized by Google

servanza del quale resta fissato, che qualunque Negoziante, Depositario, e Venditore di generi, e merci estere debba darne fedele denunzia in duplo al Direttore della Dogana in Castelnuovo, portando quelle soggette a bollo, a cui sarà apposto un bollo gratuito. Attesa la piccolezza della distanza, e la poca entità dei negozj, tali denunzie dovranno essere fatte entro il giorno 5 corrente. Chi contravvenisse a quanto sopra incorrerebbe nella perdita del genere, e in una multa eguale al valor del medesimo.

7. Nello stesso giorno 3 corrente sono messi in attività: 1. il Sovrano Decreto 6 Febbrajo 1815, Collezione Tomo II. a Carte 33, sulla Caccia, e porto d' armi: 2. il Sovrano Decreto 20 Dicembre 1815, Collezione Tomo II. a Carte 213 sulla privativa dei tabacchi: 3. la Notificazione ministeriale, 19 maggio 1818, Collezione Tomo VI. a Carte 36. sulle carte da giuoco: 4. il Sovrano Decreto 18 Giugno 1818, Collezione Tomo VI. a Carte 40 sulla Carta bollata: 5. la Notificazione ministeriale 24 Novembre 1814, Collezione Tomo I. a Carte 105 sulla polvere e nitri, che saranno venduti alla Dispensa di Castelnuovo.

8. La vendita de' sali, tabacchi, e carte da giuoco, carta bollata, sarà fatta per ora dagli attuali Rivenditori Pellegrino Mignani, e Giuseppe Lucchesi. Essi si provvederanno alla Dispensa centrale di Castelnuovo, che darà loro le ulteriori istruzioni disciplinari, onde unifor-

Digitized by Google

marsi a quanto incombe agli altri Postari dello Stato.

Le Autorità amministrative, e giudiziarie, gl' Impiegati di Finanza, i Notari, la Forza pubblica sono rispettivamente incaricati di eseguire e far eseguire le presenti disposizioni in ciò che li riguarda.

Dato a Castelnuovo il 3 Aprile 1819.

GIUSEPPE MOLZA.

G. Gherardi Segret.

(N. 20)

COMUNE DI PAVULLO.

AVVISO.

Dietro opportuna rappresentanza di questa Comunità avendo S. E. il Sig. Marchese Governatore di questa Provincia con suo ossequiato Dispaccio del 27 Marzo p. p. N. 2357 riconosciuto per giovevole, a fare vieppiù prosperare il Commercio di accordare la estensione di uno dei due mercati settimanali soliti tenersi in questo Capo luogo di Pavullo per li grani e altre merci, anche al Bestiame di qualsiasi specie; si deduce pertanto a notizia del Pubblico, qualmente dal 15 Aprile corrente in avanti, regolarmente in ogni giorno di lunedì, oltre il consueto mercato per le altre derrate, viene instituito, ed aperto anche l' altro per qualunque sorta di Bestie.

S' invitano perciò tanto i Terrieri, che i

Digitized by Google

Forestieri a voler partecipare di questo benefizio frequentando col loro Bestiame questo Mercato, sicuri di ottenere la special protezione delle Autorità locali.

Pavullo 8 Aprile 1819.

Il Podestà

F. GRANDI.

S. Lamacci Segret. Provv.

(N. 21)

FRANCESCO IV.

Per la grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola ec. ec. ec. Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria e di Boemia.

Avendo Noi riconosciuto, che i rapporti commerciali esistenti fra i Nostri Dominj, ed i limitrofi Stati rendono necessaria qualche variazione sul valore di alcune Monete, ed inapplicabile la massima stabilita dal cessato Governo di escludere dalla circolazione pressochè la totalità degli spezzati delle Monete Estere d'oro, e d'argento, ed in ispecial modo quelli, che sono stati riposti in corso negli Stati a Noi vicini, e volendo inoltre, in quanto l'interesse generale dello Stato può permetterlo, favorire le strette relazioni di commercio, che rispetto alla Provincia di Reg-

Digitized by Google

gio sussistono col Ducato di Parma, in quanto alla Garfagnana col Ducato di Lucca, e riguardo alla Lunigiana cogli Stati suddetti, e con quello di Genova tollerando per ora la spendizione di alcune Monete, che hanno corso nei predetti Territorj Esteri, siamo venuti nella determinazione di ordinare, e comandare quanto segue:

1. Le Monete nominate nella seguente Tariffa avranno dalla pubblicazione del presente Decreto corso legale in tutto lo Stato pel valore a ciascuna di esse attribuito nella Tariffa medesima.

2. Sono eccettuate dalla disposizione del precedente Articolo le Monete, che nella stessa Tariffa sono notate coll' asterisco (*), le quali tolleriamo, che sino a nuova disposizione possano soltanto spendersi, e riceversi al valore ad esse attribuito tra i soli privati nelle Provincie di Reggio, Garfagnana, e Lunigiana rispettivamente, rimanendo poi vietata la loro introduzione, retenzione, e circolazione negli altri luoghi dello Stato, ed il loro ricevimento nelle pubbliche casse.

3. È proibita l' introduzione, retenzione, e spendizione nello Stato di qualunque Moneta erosa, o di rame non compresa nella seguente Tariffa, come anche di quelle notate coll' asterisco (*) nei luoghi non contemplati nel precedente articolo II sotto pena della perdita delle Monete, e del doppio valore alle medesime fissato, oltre la pena addizionale d' Italiane L. 100 quando i pezzi non eccedano

Digitized by Google

il N. di 100: se eccedono detto numero sino a 200 la multa sarà di L. 150; e di L. 300 sorpassando il detto Num. I recidivi saranno puniti del doppio.

4. La pena del precedente Art. 3. sarà pure applicabile al caso, in cui le Monete notate coll'asterisco (*) venissero tra i privati nelle Provincie di Reggio, Garfagnana, e Lunigiana spese, e ricevute ad un valore rispettivamente maggiore di quello indicato nella Tariffa stessa.

5. È permesso il transito delle Monete pel Territorio dello Stato, come pure per oggetto di commercio la loro estrazione. Chi però vorrà far transitare, od estrarre Monete sarà in obbligo di domandarne previamente la licenza al Nostro Ministro delle Finanze pagandone il relativo diritto, che confermiamo in quanto al transito in ragione dell'uno per mille sul valore, e riguardo all'estrazione nell' uno per cento.

6. Tutte le contravvenzioni al disposto da questo Decreto, come pure alle altre diverse disposizioni già preesistenti sul sistema Monetario, le quali vogliamo che rimangano in pieno vigore, salvo quelle, a cui col presente Decreto viene derogato, saranno riconosciute, e giudicate nella forma prescritta dal Nostro Editto 15 Maggio 1816. Le multe spetteranno per metà al Nostro Ducale Fisco, e per l' altra metà ai Denunzianti, ed Inventori.

Il Nostro Ministro delle Finanze, ed i Governatori delle Nostre Provincie sono incaricati di dare le necessarie disposizioni, nella parte che rispettivamente li riguarda, per la precisa esecuzione del presente Editto, Tale esendo la Sovrana Nostra Mente, e Volontà.

Digitized by Google

TARIFFA.

ORO.	Italiane.			Modenesi.		
Germania.						
Ongaro Imperiale, di Baviera, e Salisburgo . . . . . l.	11	74	--	1.30	12	—
Ongaro Kremnitz . . . . . „	11	79	--	30	14	6
Ongaro de' Principi . . . . . „	11	65	--	30	7	6
Sovrano, e sua metà in proporzione . . . . . „	34	89	--	90	18	6
Savoja.						
Doppia nuova del 1787 in avanti, e sua metà in proporzione . . . . „	28	40	—	74	—	6
Stati Pontificii.						
Doppia di Roma, e sua metà in proporzione . . . . . „	17	05	--	44	9	—
Zecchino di Roma . . . . . „	11	68	--	30	9	—
Doppia di Bologna, e sua metà in proporzione . . . . . „	17	10	--	44	11	4
Zecchino di Bologna, e sua metà in proporzione . . . . . „	11	72	--	30	11	—
Genova.						
Doppia da L. 96, e suoi spezzati in proporzione . . . . . „	78	74	—	205	4	—
Parma.						
Doppia nuova, e sua metà in proporzione . . . . . „	21	41	—	55	16	—
Firenze.						
Zecchino gigliato . . . . . „	11	88	—	30	19	6
Milano.						
Doppia . . . . . „	19	77	—	51	10	--
Zecchino . . . . . „	11	94	—	31	2	6
Venezia.						
Zecchino, e suoi spezzati in proporzione . . . . . „	12	03	—	31	6	8
Francia.						
Luigi doppio . . . . . „	47	20	—	122	19	10
Luigi nuovo . . . . . „	23	55	--	61	7	4
Pezzo da 40 Franchi . . . . . „	40	--	--	104	4	7
Idem da venti detti . . . . . „	20	—	--	52	2	3
Pezzo da Italiane L. 40 . . . . . „	40	--	--	104	4	7
Idem da L. 20 . . . . . „	20	—	--	52	2	3

Digitized by Google

ARGENTO.	Italiane.			Modenesi.		
Modena.						
Scudo di Francesco III. . . . . „	5	54	—	1. 14	9	--
Scudo di Ercole III., e suoi spezzati in proporzione . . . . . „	5	60	--	14	12	—
Germania.						
Tallero di convenzione, e sua metà in proporzione . . . . . „	5	16	--	13	9	—
Pezzo da 20 Carantani . . . . . „	—	86	—	2	4	10
Scudo delle Corone, o Crocione, e sua metà in proporzione . . . . „	5	62	--	14	13	—
Savoja.						
Scudo nuovo . . . . . „	6	96	—	18	3	—
Stati Pontificii.						
Scudi di Roma, e Bologna, e loro metà in proporzione . . . . . „	5	37	--	14	—	—
Testone . . . . . „	1	61	—	4	4	--
Pezzo da Paoli due . . . . . „	1	07	—	2	16	—
Pezzo da Paoli uno, e suoi spezzati in proporzione . . . . . „	—	53	5	1	8	—
Genova.						
Scudo nuovo . . . . . „	6	48	--	16	18	--
Parma.						
Ducato, e sua metà in proporzione. „	5	02	--	13	2	--
Pezzo da Lir. 6 . . . . . „	1	32	--	3	8	9
Detto de L. 3 . . . . . „	--	66	--	1	14	4
Detto da L. 1. 10 . . . . . „	--	33	--	--	17	2
Toscana.						
Francescone, e sua metà in proporzione . . . . . „	5	60	—	14	12	—
Pezzo da L. 10 Fiorentine, e sua metà in proporzione . . . . . „	8	40	--	21	17	9
Pezzo da Paoli due . . . . . „	1	12	—	2	18	4
Lira nuova fiorentina . . . . . „	--	84	--	2	3	9
Paolo, e sua metà in proporzione, esclusi i Medicei . . . . . „	--	56	—	1	9	2
Milano.						
Scudo, e sua metà in proporzione. „	4	60	--	12	--	—
Lira nuova, e vecchia, e loro metà in proporzione . . . . . „	--	76	5	2	—	—
Venezia.						
Ducatone, ossia Scudo della Croce, e suoi spezzati in proporzione . „	6	66	—	17	7	--
Giustina, e suoi spezzati in proporzione . . . . . „	5	86	--	15	6	—

Digitized by Google

ARGENTO.		Italiane.			Modenesi.		
Spagna.							
Pezza nuova colonnata	„	5	37	—	14	—	—
Francia.							
Scudo da L. 6 Tornesi	„	5	80	—	15	2	3
Pezzo da franchi 5, e suoi spezzati in proporzione	„	5	—	—	13	—	7
Lucca.							
Scudo, e suoi spezzati in proporzione . . . . . (*)	„	5	60	—	14	12	—
Barbone . . . . . (*)	„	—	33	—	—	17	2
Grossino . . . . . (*)	„	—	22	—	—	11	5
Pezzo da L. 5 Italiane, e suoi spezzati in proporzione	„	5	—	—	13	—	7
EROSE, E DI RAME.							
Modena.							
Ducato	„	2	80	—	7	6	—
Scudo dall' Aquila	„	1	42	—	3	14	—
Quarantana	„	—	65	—	1	14	—
Lira di Modena	„	—	30	5	—	16	—
Lira di Reggio	„	—	18	—	—	9	4
Parma.							
Lira di Parma . . . . . (*)	„	—	16	—	—	8	4
Mezza detta . . . . . (*)	„	—	05	—	—	2	7
Cavalotto di Piacenza . . . (*)	„	—	08	—	—	4	2
Mezzo detto . . . . . (*)	„	—	02	5	—	1	3
Pezzo da cinque soldi . . . (*)	„	—	03	5	—	1	9
Genova.							
Lira vecchia . . . . . (*)	„	—	70	—	1	16	5
Pezzo da 10 Centesimi	„	—	10	—	—	5	2
Idem da 5 detti	„	—	05	—	—	2	7
Idem da 3 detti	„	—	03	—	—	1	6
Idem da 1 detti	„	—	01	—	—	—	6
Soldo di Milano	„	—	03	—	—	1	6
Mezzo detto	„	—	02	—	—	1	—

I duplicati, e moltiplicati delle Monete comprese nella presente Tariffa avranno corso in proporzione delle medesime se saranno del peso corrispondente, restando al contrario esclusi gli spezzati non nominati.

Nell'espressione del valore attribuito alle Monete suddette non sono computate le frazioni minori del denaro, e del mezzo centes.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 15 Aprile 1819.

FRANCESCO.

Digitized by Google

(N. 22)

Castelnovo il 28 *Aprile* 1819.

IL GOVERNATORE

DELLA PROVINCIA DELLA GARFAGNANA.

AVVISO.

Parificato il Territorio di Castiglione quanto al sistema giudiziario, ed amministrativo al resto della Provincia di Garfagnana, si è degnata S. A. R. il graziosissimo nostro Sovrano d' ordinare eguale parificazione riguardo all' Imposta Diretta, ed ai regolamenti Camerali. In esecuzione pertanto dei Sovrani Comandi si deduce a pubblica notizia quanto segue:

L' Imposta Diretta a vantaggio dello Stato è ridotta a dodici centesimi per ogni Scudo d' Estimo. Essa sarà esatta in tre rate uguali alla scadenza del 31 Luglio, 30 Settembre, e 30 Novembre, nei modi e colle discipline portate dal Sovrano Decreto 28 Agosto 1814 registrato nella Collezione delle Leggi al N. 105, ed esclusa qualunque esenzione. L' esigenza verrà fatta giusta il disposto dalla Legge 22 Marzo 1804, e dai successivi Decreti 10 Ottobre, e 23 Dicembre 1811 vigenti nel resto dello Stato, non che dall' Avviso Governativo 12 Giugno 1818, un esemplare dei quali è depositato all' Uffizio Comunale per regola pubblica.

Dalla pubblicazione del presente sono mes-

Digitized by Google

se in attività le istruzioni economali registrate nella Collezione delle Leggi al Tomo III. Cart. 20, e n' è affidata l' esecuzione, non meno che l' amministrazione delle proprietà, di cui all' Articolo 5 della Convenzione 4 Marzo, al Sig. Tiberio Turri Sub-Economo Ducale, e Delegato Camerale nella Provincia della Garfagnana.

Ceduto in appalto ai Signori Martelli, e Tedeschi di Reggio, che saranno rappresentati dal Sig. Gio: Batista Quirici di Castelnovo, il prodotto del Dazio sul macello, che giusta il precedente Avviso del 3 corrente va in attività col primo Maggio prossimo venturo, se ne previene il Pubblico per sua norma e direzione, e perchè ognuno sia sollecito a non incorrere nelle penali comminate dal Sovrano Decreto 11 Gennajo 1816.

GIUSEPPE MOLZA.

G. Gherardi Segret.

(N. 23)

PROVINCIA DI MODENA.

COMUNE DI PAVULLO.

Il pessimo stato in cui trovansi le Strade, e le Piazze di questo Capoluogo di Pavullo esigendo un pronto, ed adequato riattamento reso anche più urgente per la circostanza del prossimo passaggio delle LL. MM. II. e RR. d' Austria col numeroso loro seguito, ha ob-

Digitized by Google

bligato questa Comunità a rassegnare a S. E. il Sig. Marchese Governatore un piano relativo ai lavori da intraprendersi sul proposito, piano che essendo stato approvato dall' E. S. con venerato Dispaccio in data 28 andante N. 3496, si affretta per ciò questo Comune di renderlo pubblico ne' termini che è stato approvato, cioè:

1. Le Strade di questa Terra si dividono in due classi, cioè in Istrade, ed in Vicoli.

2. Le denominazioni delle Piazze, e classi delle Strade e Vicoli saranno inscritte negli angoli delle Case ad oggetto ancora che ogni Proprietario possa conoscere nelle diverse situazioni il proprio carico a norma del presente Regolamento.

3. Il concorso dei Proprietarj delle Case alle spese dei selciati sarà nelle Piazze, e nelle Strade per Braccia 3 per ogni parte, ed i Vicoli staranno a tutto carico dei Possidenti.

4. Il trasporto dei sassi, ghiaja, e sabbia occorrenti per la ricostruzione, e risarcimento dei selciati delle Piazze, e delle Strade si farà per comandata, e vi concorrerà la bovattiera dell' intiero Comune coll' assegno di lire una Italiana per una giornata intiera di lavoro con un pajo di Bovi, permettendosi la sostituzione di altro baroccio a qualunque Possidente, che non possa, e non voglia concorrervi coi proprj bestiami. A coloro poi che non si prestassero al trasporto coi proprj bestiami, o mediante la sostituzione di altro baroccio nel giorno comandato, sarà inflitta la

Digitized by Google

multa di lir. 2 Italiane per baroccio, e per ogni mancanza, e si farà eseguire il trasporto a tutto loro carico.

5. Il selciato per tutta intiera la larghezza della Strada viene costrutto dalla Comunità nel modo che giudica conveniente, ed il Frontista vi concorre nella misura indicata all'Art. 2, avvertendo che le spese dell' intiera selciatura, come anche di semplice rappezzo si devono ritenere come fatte sopra una cosa indivisa fra li Frontisti d' ambe le parti, e la Comunità, talchè simultaneamente tutti vi sono interessati con quella debita proporzione che è definita dal Regolamento.

6. Si porrà per base del calcolo la seguente proporzione: la larghezza totale della Strada, alla larghezza caricata ai Frontisti, come la spesa totale del selciato alla totale spesa appartenente ai Frontisti medesimi, la quale si dovrà poi dividere fra loro in ragione della lunghezza delle rispettive fronti: per le Piazze i due primi termini della proporzione saranno costituiti dalle superficie quadrate spettanti al Comune, ed ai Frontisti.

7. Le spese per far riempimenti, od escavazioni qualora si tratti di cangiare il piano stradale saranno sostenute dal Comune, talchè i Proprietarj non sono gravati che della spesa occorrente nel selciato.

8. Il Comune fa costruire ancora a proprie spese tutte le fogne occorrenti per lo scolo delle acque, nella sola larghezza però delle Strade, e delle Piazze, rimanendo a carico dei

Digitized by Google

Particolari, ove occorra, il proseguimento di tali manufatti.

9. I Proprietarj delle Case entro il termine di un anno, da decorrere dalla pubblicazione del presente Regolamento, faranno apporre alle loro Case le doccie di legno, o di latta a loro arbitrio, purchè però siano munite dei così detti *Cannoni* che trasportino l' acqua a tre braccia di distanza dal muro.

10. I Vicoli che sono intieramente a carico dei Frontisti li faranno selciare essi medesimi sotto la sorveglianza, e dietro l' invito della Comunità, e non godranno del benefizio del trasporto dei materiali.

11 Le spese per l' escavazione, e scelta de' sassi, e della sabbia pel trasporto, e ricevimento dei materiali, non che quelle per la condotta dei rottami fuori del Paese star devono tutte a carico dei Concorrenti al selciato a norma del Piano. In conseguenza si dovrà tener conto di queste spese, e di quelle occorrenti per la mano d' opera dei selciati, e separarle dalle altre indicate di sopra agli Art. 7 e 8, onde eseguir si possa il riparto colla debita esattezza.

12. La Comunità fa annualmente mantenere i selciati, fogne ecc. nelle Piazze, e nelle Strade, fa redigere un' apposita Perizia delle riparazioni, e ricostruzioni da farsi, e la inserisce nel Conto Preventivo del Comune per ottenerne l' approvazione Governativa. Pel corrente anno, attesa la ristrettezza del tempo, propone semplicemente al Governo i lavo-

Digitized by Google

ri indispensabili, onde essere abilitata a farli eseguire in via economica.

13. Le ricostruzioni, e riparazioni dei selciati nei Vicoli, il proseguimento delle fogne, e degli scoli, non che la costruzione delle doccie mancanti alle Case vengono con apposito avviso inculcate ai Particolari.

Pavullo 29 Aprile 1819.

Il Podesta'

F. GRANDI.

Sante Lamazzi Segr. Provv.

(N. 24)

IL PODESTA'

Della Comune di Modena.

AVVISO.

Contro il prescritto dalla Notificazione 30 Giugno 1772 essendosi introdotti molti abusi dagli Utenti le irrigazioni che si praticano con le acque del Canale di Marzaglia; perciò dietro approvazione di S. E. il Sig. Consigliere di Stato, Governatore di questa Città, e Provincia risultante da sua Lettera del 15 corrente N. 4065 si ordina quanto segue:

Art. 1. Sono richiamate in piena osservanza tutte le prescrizioni volute dalla mentovata Notificazione 30 Giugno 1772.

2. In conseguenza di ciò tutti gli Uten-

Digitized by Google

ti irrigazioni restano diffidati di non fruire delle irrigazioni a loro competenti, se prima non abbiano riportata regolare licenza dalli Proprietarj di detto Canale, o loro Agenti, giusta il prescritto dall'Art. 1. della Notificazione di cui sopra.

3. I Contravventori in ogni caso di trasgressione verranno irremissibilmente assoggettati alla Multa di Modonesi Lire cinquanta inflitta dall' Articolo 6. della Notificazione suddetta, e tale multa dovrà pagarsi a questa Cassa Comunale.

Modena dal Palazzo di Comunità il 18 Maggio del 1819.

I. LIVIZZANI.

Il Segret. in Capo TARDINI.

(N. 25)

NOTIFICAZIONE.

All' oggetto di assicurare al nuovo Conduttore delle Decime, Seste, Settime, e Quinte Camerali, ed Ecclesiastiche del Mirandolese Nobil Uomo Sig. Marchese Pietro Tacoli l'intiera percezione dei redditi di qualunque natura amministrati da questa Intendenza Camerale sopra i diversi e singoli Beni, e Corpi di Terra soggetti ad un tale onere, si richiama in vigore il disposto dal regolamento 4 Novembre 1755, ed estendendolo del pari alle Decime di provenienza Ecclesiastica si ordina quanto segue.

Digitized by Google

Resta proibito a qualsiasi Possessore di Beni stabili soggetti a Decima, Sesta, Settima, o Quinta, posti nel Mirandolese, il levare, o far levare sotto qualsivoglia pretesto, o causa da detti Beni, Raccolti di sorta alcuna in quelli esistenti, se prima non saranno, secondo l' uso in corso, stati visitati e decimati dal Conduttore di dette Decime, o suoi Agenti, la parte de' quali ad esso spettante dovrà Ognuno condurre ai rispettivi Emporj, già stabiliti nella spirata Condotta, e ciò nel modo e nella quantità che sarà stata decimata, sotto pena ai Contravventori non solo della perdita del genere asportato, e non decimato, ma ancora di Lire venti Italiane per ogni Bifolca di Terra da cui saranno stati come sopra levati detti Raccolti, la quale pena verrà applicata per un terzo alla Ducal Camera, per l' altro terzo al Conduttore, e per l' ultimo all' Inventore, che volendo sarà tenuto segreto.

Si eccettuano però i Fagioli, Formentone, e Canepa, per i quali si osserverà, e praticherà l' uso sin quì adottato, dovendo Ognuno prima di levare tali generi dal Campo farli estimare, e decimare, e poi portare a detti Conduttori nei rispettivi sovraenunciati Emporj quella porzione ben custodita che gli apparterrà, sotto le suddette pene.

In oltre s' intima ad ogni e qualunque Possessore come sopra che avrà fatto, o farà segare, o pascolare Prati, o Stoppie soggetti alla Decima senza che quelli, e quelle siano state decimate, o senza avere ottenuta dal Sig.

Digitized by Google

Conduttore la necessaria licenza, il dovere effettivamente pagare Lire due, e Centesimi dieci moneta d' Italia per ogni Bifolca di Prato, e Centesimi 75 per ciascuna Bifolca di dette Stoppie sotto le pene suddette da applicarsi come sopra in caso di contravvenzione; quando però le stoppie fossero arate entro tutto il giorno 5 del mese di Giugno non saranno tenuti a detto pagamento, ma saranno obbligati a dare la Decima dell' Entrata.

Avverta Ognuno dei gravati delle esposte Prestazioni di adempiere alle come sopra richiamate Prescrizioni per non incorrere nelle Multe portate dalla presente Notificazione, alle quali saranno indeffettibilmente assoggettati a norma anche delle assunte originarie obbligazioni.

Dalla Intendenza Generale dei Beni Camerali, Allodiali, ed Ecclesiastici Modena 21 Maggio 1819.

LUIGI CONTE GUICCIARDI.

Giovanni Franchini Segret.

(N. 26)

NOTIFICAZIONE.

Con Sovrani Decreti emanati nei giorni 7 e 22 del corrente Mese di Maggio sopra gli Elenchi N. CCLXXXVIII, CCLXXXIX, ha Sua Altezza Reale approvate e sanzionate le seguenti Disposizioni in Aggiunta e Dichiarazione al vigente Codice di Leggi, ed ai relativi Decreti e Regolamenti, comandandone la pubblicazione ed osservanza.

Digitized by Google

Al Titolo Dei Giusdicenti.

Lib. I, Tit. II.
Con relazione all' Art. 10 *del R. Decreto* 28 *Agosto* 1814.

1 Nelle Cause Civili la giurisdizione dei Giusdicenti si estenderà d' ora innanzi a conoscere anche quelle, il di cui merito principale eccede le Lire 2500, purchè non ecceda le Lire 6000 di Modena; ferme stanti le particolari disposizioni vigenti per le Giusdicenze della Garfagnana, e della Lunigiana.

Al Titolo Del Giudizio Civile.

Lib. I Tit. IV.

APPENDICE I.

DELL' UFFIZIO DI CONCILIAZIONE.

2. Ciascun Giusdicente, o Vicegerente, rimane incaricato dell' Uffizio di Conciliatore nel proprio Circondario, ad eccezione dei Giusdicenti nelle Città di Modena, e di Reggio, nelle quali risiederà un Giudice Conciliatore.

I Vicegerenti sono Conciliatori in tutte le Cause da promuoversi contro persone domiciliate nel loro Circondario, e in tutte le Cause, ancorchè di competenza del Giusdicente, o del Tribunale Superiore, dipendenti da Società ivi stabilite, o da Successioni testate od intestate ivi apertesi, qualunque volta

Digitized by Google

il luogo della Società, o dell' aperta Successione, o del Domicilio del defunto determina la competenza del Foro.

I Giusdicenti sono Conciliatori in tutte le Cause, ancorchè di competenza del Tribunale Superiore, da promuoversi contro persone domiciliate in quella parte di Circondario della rispettiva giurisdizione che non sia assegnata ai Vicegerenti, e in quelle relative a Società ivi stabilite, od a Successioni ivi apertesi come sopra.

I Conciliatori residenti in Modena, ed in Reggio sono nell' istesso modo competenti per tutto il Circondario della rispettiva Giusdicenza, fuori però dei Territorj che sono stati assegnati ai Vicegerenti.

I Conciliatori suddetti sono ancora Giudici di tutte le Cause *Minori*, e delle altre Cause che, a termini del Codice nei Tit. XIV, XVI, XVII del Lib. I, si trattano alla forma delle Cause *Minori*.

3. I Conciliatori di Modena, e di Reggio hanno un Cancelliere.

I Vicegerenti si valgono anche per gli atti dell' Uffizio Conciliativo del loro Vice-Cancelliere.

I Giusdicenti per gli atti dell' Uffizio Conciliativo nelle Cause, che sono di loro competenza, si valgono dell' Attuario presso il quale è stata introdotta la Causa; e per quelle di competenza del Tribunale, si valgono del Cancelliere, e nel caso di suo impedimento del Coadjutore.

Digitized by Google

DELLA CONCILIAZIONE NELLE CAUSE DI COMPETENZA DEL CONCILIATORE.

4. Nelle Cause nelle quali il Conciliatore è anche Giudice competente per la Decisione, l'Attore presenta al medesimo la sua petizione, o libello, nella forma conveniente alla rispettiva natura della Causa.

5. Se la Causa è *Minore*, o da trattarsi alla forma delle *Minori*, il Giudice fa chiamare il Reo convenuto per giorno ed ora certi, e udite sommariamente le ragioni dei Contendenti, o li concilia, o decide alla forma prefissa per dette Cause dalli §§. 4, e 5 del Tit. VII, Lib. I del Codice; la memoria succinta della petizione, e citazione, delle deduzioni delle Parti, delle prove, e l' Atto di conciliazione, o la Sentenza, saranno di seguito notati a guisa di Processo verbale in un foglio o quaderno di Carta bollata, che sarà firmato dall' Attuario, e vidimato dal Giudice, e che sarà notato nello *Squarzo* delle prodotte, nel modo stesso che è ordinato, per le istanze scritte, dall' Art. 19 del Regolamento sulle Cancellerie 4 Luglio 1815. Nelle suddette Cause *Minori*, o da trattarsi alla forma delle *Minori*, le Parti possono comparire consensualmente davanti al Conciliatore senza precedente petizione, o citazione.

Gli atti di citazione, ed intimazione nelle dette Cause *Minori* sono esenti dalla Carta bollata.

Digitized by Google

6. Se la Causa sia *Sommaria*, ovvero *Ordinaria*, ma di competenza dell' istesso Giudice che ha l' Uffizio di Conciliatore, il Giudice fa citare il Reo convenuto con copia della petizione per giorno ed ora certa entro breve, ma congruo termine proporzionato alla natura della Causa, e alla distanza del domicilio delle Parti.

7. Comparendo entrambe le Parti, se il Giudice non riesce a conciliarle, assegna al Reo convenuto il termine dalla Legge prescritto, giusta la natura della Causa, ad avere dedotte le sue ragioni.

Se poi ha luogo la Conciliazione se ne stende l' atto in Carta bollata con ispecificare tutte le condizioni della Conciliazione medesima: questo atto dev' essere firmato dalle Parti, se sanno scrivere, dal Conciliatore, e dall' Attuario della Causa, che, in presenza delle Parti e di due Testimonj, fa pubblicazione dell' atto alla forma prescritta per le Sentenze definitive. Se le Parti non sanno, o non possono sottoscriversi se ne fa menzione; occorrendo qualche postilla deve anch' essa essere firmata come sopra, ed occorrendo qualche cancellazione od interlineazione dev' essere approvata in fine dell' atto, e prima delle sottoscrizioni.

Questi atti di conciliazione si registreranno nel proprio *Squarzo* dall' Attuario, ed a piedi de' medesimi, tanto nell' originale, che nella copia, si noterà l' importo della spesa o Tassa, a termini dell' Art. 20 del Re-

Digitized by Google

golamento 4 Luglio 1815 sulle Cancellerie.

Se l' Atto di conciliazione segue davanti ad un Giusdicente dovrà essere denunziato al Capo-Attuario, o Cancelliere, ed al medesimo esibito in copia nella forma istessa, che è prescritta per le Sentenze dall' Art. 25 del citato Regolamento.

8. La contumacia del Reo convenuto a presentarsi per l' esperimento della Conciliazione produce lo stesso effetto della contumacia a rispondere alla petizione dell' Attore: e quindi il Giudice procede in conformità del Tit. XII, Lib. I del Codice, e il Reo convenuto non potrà far cessare gli effetti di tale contumacia se non rifatte prima le spese all' Attore, giusta il disposto nel suddetto Titolo.

9. Se comparisce il Reo convenuto, e non comparisce l' Attore, il Giudice, a seconda della istanza del Reo convenuto, o procede ulteriormente come nel caso di non seguita Conciliazione, o fissa altro giorno ed ora per la comparsa delle Parti, o dichiara che si avrà a qualsiasi effetto di ragione, come non proposta la petizione dell' Attore.

DELLA CONCILIAZIONE NELLE CAUSE, CHE NON SONO DI COMPETENZA DEL FORO DEL CONCILIATORE.

10. Ciascun Ufficio di Conciliazione tiene un Registro, o *Squarzo*, destinato alla regi-

Digitized by Google

strazione degli atti relativi alla Conciliazione delle Cause, nelle quali il Conciliatore non è competente per giudicarle.

11. In tali Cause l' Attore presenta all' Uffizio del Conciliatore quella petizione, o libello, che, nel caso in cui non segua la Conciliazione, intende di produrre davanti il Giudice, o Tribunale competente, e questa petizione viene registrata nello *Squarzo*.

12. Il Giudice Conciliatore fa citare il Reo convenuto per giorno ed ora certa, entro un termine breve, ma congruo come al N. 6: l' atto di citazione deve esprimere l' oggetto della petizione, o dimanda giudiziale, sulla quale dovrà sperimentarsi la Conciliazione.

13. Comparendo le Parti, se ha luogo la Conciliazione se ne scrive e pubblica l' atto colle forme e regole prescritte superiormente al N. 7, e si registra poi nello *Squarzo* di cui sopra al N. 10.

14. Se una delle Parti deferisce il giuramento decisorio all' altra, e questa lo accetta, o lo riferisce si procede alla prestazione del medesimo avanti il Conciliatore, e l' atto si celebra e registra, come è prescritto per gli Appuntamenti conciliativi: se il giuramento non è accettato, o riferito, e non riesca la Conciliazione, il Conciliatore fa estradare il Certificato di non seguita Conciliazione, con menzione del rifiuto di prestare il proposto, o riferito giuramento.

15. Se il Reo convenuto confessa il debito o la obbligazione, e la confessione sia pura,

Digitized by Google

il Conciliatore può assegnargli un termine a pagare, o ad eseguire la confessata obbligazione in coerenza di quanto è disposto dal §. 4 Tit. VI, e §. 2 Tit. XVIII, Lib. I del Codice, proporzionando il termine alla entità della somma, e alla qualità delle persone e del titolo del debito od obbligazione, purchè tal termine non ecceda mai li giorni trenta, a meno che ciò non avvenisse per convenzione delle Parti.

La confessione del debito col Decreto di concessione del detto termine si stende, si registra, e si denunzia nel modo prescritto per gli Atti di conciliazione.

16. Non succedendo Conciliazione se ne fa annotazione nello *Squarzo* di cui sopra, e se ne rilascia all' Attore il Certificato a piedi della petizione, che viene al medesimo restituita in originale, ritenutane copia all' Uffizio di Conciliazione, a meno che tal copia non sia stata esibita dalla Parte insieme con la petizione: questa copia potrà essere in Carta non bollata, a differenza della petizione originale, che dovrà sempre essere in Carta bollata.

Per introdurre la Causa davanti il Giudice, o Tribunale competente, l' Attore deve riprodurre questa medesima petizione e Certificato.

17. Non comparendo una delle Parti davanti il Conciliatore nel giorno ed ora prefissa se ne fa menzione sul Registro, e si estrada il Certificato di non seguita Concilia-

Digitized by Google

zione per difetto di comparsa della Controparte, dichiarando la medesima incorsa nella multa di Lire quindici Modonesi; e ciò a meno che, ad istanza della Parte che è comparsa, il Conciliatore non fissi altro giorno per l'esperimento della Conciliazione.

La multa devolve a benefizio dell'Uffizio di Conciliazione, e la Parte a cui è stata inflitta non è ammessa in giudizio, se non giustifica di averla pagata alla Cancelleria dell' Uffizio medesimo.

Deve eseguire tale pagamento, a titolo però di Deposito, anche quella Parte che intende di giustificare un legittimo impedimento, e per ottenerne la restituzione dovrà esibire le giustificazioni davanti al Giudice, o al Tribunale competente per la Causa in merito, il quale risolve stragiudizialmente, e senza che sia ammesso alcuno ulteriore ricorso.

18. La citazione per la Conciliazione fa decorrere gl' interessi, purchè la petizione giudiziale sia prodotta davanti al Foro competente entro un mese dal giorno della non comparsa, o della non seguita Conciliazione.

19. Sono esenti dalla Carta bollata l' atto di citazione, di cui sopra al N. 12, e le intimazioni per le successive comparse, che fossero ordinate dal Conciliatore.

REGOLE GENERALI PER OGNI CONCILIAZIONE.

20. Le Parti devono comparire personalmente, o per mezzo di speciale Mandatario.

Digitized by Google

Il Mandato dovrà essere rilasciato in atti, ed essere fatto a pubblico Rogito, o per iscrittura privata recognita da Notaro, o mediante dichiarazione emmessa personalmente dalla Parte davanti il Conciliatore, che sarà ridotta in iscritto, sottoscritta, e pubblicata nella forma prescritta per gli Atti di seguita Conciliazione, con farsene ancora annotazione nello *Squarzo*.

21. Se nella prima comparsa non riesce la Conciliazione, o se consta al Conciliatore di un legittimo impedimento di una delle Parti a comparire nel giorno fissato, può il medesimo ordinare una seconda comparsa delle Parti entro un termine non maggiore di giorni sei; non può ordinare una terza comparsa, o prorogare i termini per la seconda, se non concorrendo il consenso di tutte le Parti.

22. L' Atto di conciliazione fatto nelle sovraespresse forme ottiene la sua esecuzione nel modo medesimo, che è prescritto per le Sentenze passate in cosa giudicata; prima però di rilasciare il Mandato esecutivo si assegna al debitore il termine di tre giorni continui ad avere eseguita la sua obbligazione, o giustificato l' adempimento: lo stesso avrà luogo per gli atti come sopra equivalenti a quello di seguita Conciliazione, e cioè, l' assegnazione di termine in confesso, e le volontarie prestazioni di deferito, o riferito giuramento.

23. Gli atti di Conciliazione, che importassero traslazione di dominio, o costituzione d'ipoteca speciale, dovranno essere presentati in

Digitized by Google

copia al competente Archivio Notarile, e saranno soggetti alle Tasse, che nei rispettivi casi siano dovute all' Archivio, non che agli Uffizj del Registro e delle Ipoteche.

24. La esecuzione degli Atti di conciliazione seguiti davanti ad un Giusdicente si chiede ed ottiene agli atti della Giusdicenza medesima, nella quale seguì la Conciliazione.

La esecuzione degli Atti di conciliazione seguiti nell' Uffizio de' Conciliatori di Modena e Reggio, e dei Vicegerenti si dimanda ai rispettivi Giusdicenti con esibire copia autentica dell' Atto di conciliazione, a meno che non si tratti di Conciliazione in Cause, nelle quali era Giudice competente il Conciliatore, nel qual caso egli è ancora Giudice di esecuzione.

DELLE CAUSE ESENTI

DALL' ESPERIMENTO DELLA CONCILIAZIONE.

25. Sono esenti dall' esperimento della Conciliazione,

Le Cause che interessano la Regia Ducal Camera, le Comunità, e tutti gli Stabilimenti soggetti all' Autorità tutoria del Governo,

Le Cause dove sono parte Pupilli, Interdetti, Donne, Minori, e simili persone, le quali non possono contrattare se non col concorso delle solennità dalle Leggi prefisse;

Quanto alle Donne però ed ai Minori, dovrà aver luogo l' esperimento della Conci-

Digitized by Google

liazione in quelle Cause, che siano dipendenti da titoli, pei quali possono dette persone obbligarsi senza solennità, giusta il prescritto dalli §§. 8 e 10 del Titolo IV, Lib. II del vigente Codice.

26. Sono però esenti dall' esperimento di Conciliazione le Cause di esecuzione di una Sentenza, o di una Transazione giudiziale, e generalmente tutte le Cause *Esecutive*; la dimanda per verificazione di Carattere, e le dimande contro quattro o più persone, sebbene siano correi o consorti in lite; così pure le quistioni incidentali nel corso della Causa principale, le Cause dipendenti da Sequestro reale o personale, e tutti gli atti assicurativi.

27. Se il Reo convenuto intenda avere diritto di chiamare un terzo a sua difesa, e domandi che sia prorogata la comparsa delle Parti ad altro giorno per fare intervenire anche il terzo, potrà il Giudice concedere la proroga se la medesima non eccede il termine di cui sopra al N. 21, o se, eccedendo tal termine, vi concorra il consenso dell' Attore; e diversamente rilascia il Certificato di non seguita Conciliazione. Fuori di questo caso la chiamata di un terzo a difesa non è soggetta ad esperimento di Conciliazione.

28. La dimanda di un terzo che sopravvenga in Causa, tanto per coadjuvare una delle Parti litiganti, quanto per escludere la intenzione di ambe le medesime è sempre esente dall' esperimento di Conciliazione.

29. Le dimande in via di riconvenzione non

Digitized by Google

saranno esenti dall' esperimento di Conciliazione, se non nei casi, ne' quali la domanda sarebbe esente anche quando fosse proposta in via di convenzione.

Se, nell' atto della comparsa ordinata a dimanda dell' Attore, il Reo convenuto presenta in iscritto il suo Libello di riconvenzione, si procede anche su di esso all'esperimento di Conciliazione contemporaneamente a quella sul Libello di convenzione; e non riuscendo la Conciliazione si rilascia al Reo convenuto il Libello col relativo Certificato, ritenutane, come sopra, copia agli atti in Carta non bollata. Se il Reo convenuto non presenta il Libello di riconvenzione nell' atto della comparsa suddetta, dovrà per l' esperimento di Conciliazione uniformarsi alle norme generali del presente Regolamento.

30. Nelle Cause *Esecutive* dopo che sia spirato il termine di 12 giorni, che fosse stato assegnato giusta il §. 4, Tit. VIII, Lib. I del Codice, e nelle Cause di Sequestro reale dopo che sia spirato il termine dei giorni 20, di cui al §. 6, Tit. IX, Lib. I, ed in quelle di Sequestro personale dopo spirati i termini probatorj e reprobatorj di cui al §. 4, Tit. X, Lib. I, potrà il Giudice chiamare nanti di sè le Parti, e proporre alle medesime una trattativa di componimento amichevole, anche senza ricorso particolare di alcuna di esse Parti, qualunque volta per le circostanze del fatto vi riconosca un fondato ragionevole motivo.

Digitized by Google

Tale trattativa però non dovrà mai ritardare la prolazione della Sentenza oltre il termine, che nei rispettivi casi è dalla Legge prescritto al Giudice per la Sentenza medesima, a meno che non risulti dagli atti l' espresso consenso di ambe le Parti.

Effettuandosi l' accomodamento hanno luogo per il medesimo tutte le regole stabilite per gli atti di Conciliazione.

PREMII E TASSE

PER GLI ATTI DELL' UFFIZIO DI CONCILIAZIONE.

31. Li Premii e Tasse per gli atti dell' Uffizio di Conciliazione saranno determinati con uno speciale Regolamento.

APPENDICE II.

DELLE QUESTIONI INCIDENTI ED EMERGENTI NEL CORSO DI UN GIUDIZIO CIVILE.

32. Qualunque domanda incidentale, semprecchè non sia riconosciuta dal Giudice manifestamente destituta di fondamento, e perciò da rigettarsi, dovrà essere notificata alla Controparte o suo Procuratore, con assegnazione di termine perentorio a rispondere; se il termine non è specificamente prescritto dalla Legge dovrà prefiggersi dal Giudice a suo regolato arbitrio; e se il Giudice ommette di prefiggerlo s' intenderà assegnato il termine di tre giorni utili.

Digitized by Google

33. Se la Parte a cui fu fatta la intimazione non presenti alcuna risposta entro il termine assegnatole, come sopra, il Giudice dietro nuova istanza della Parte richiedente decreta secondochè trova di ragione.

34. Se la Parte presenta istanza in cui si opponga alla domanda, il Giudice può immediatamente Interloquire quando trovi irrilevanti, o inattendibili le opposizioni.

Diversamente ordina, che la risposta sia notificata all' altra Parte, e prefigge contemporaneamente il giorno e l' ora in cui Interloquirà; e nel giorno ed ora prefissa pronunzia il suo Interlocutorio Decreto senza che occorra alcun' altra istanza, anzi senza ammettere alcuno ulteriore atto.

Solamente quando, atteso la qualità del punto da risolversi, riconosca necessario, od opportuno, che le Parti o alcuna di Esse abbiano campo di meglio compiere alle loro incombenze, invece di fissare il giorno per l' Interlocutorio, potrà fissare a breve termine il giorno ed ora in cui ambe le Parti, o loro Procuratori, compariscano in Sessione davanti a Lui; in tal caso procede alla cognizione e definizione dell' Incidente col metodo medesimo, che è stabilito per le Cause *Minori;* e così senza ammettere alcuna ulteriore istanza scritta, e con tenere semplicemente memoria delle deduzioni fatte a voce e delle prove assunte in via sommaria, secondo quanto si è di sopra spiegato al N. 5, procederà subito,

Digitized by Google

o al più tardi entro tre giorni da quello in cui fu chiuso il Processo verbale, alla definizione, che troverà conveniente, e giusta.

35. La Parte soccombente in una questione incidentale s' intenderà sempre condannata nelle spese relative, a meno che l' Interlocutorio non contenga la espressa assoluzione dalle spese, nel qual caso la Tassa dell' Interlocutorio sarà dovuta per metà da ciascuna delle Parti.

Il Procuratore della Parte soccombente nella questione incidentale, e che sia stata condannata nelle spese, non dovrà conseguire alcun emolumento per l' incidente medesimo.

36. Le premesse regole si osservano generalmente per tutti gl' Interlocutorj da proferirsi, tanto dai Vicegerenti, o Giusdicenti, quanto dai Giudici Relatori, o Delegati alla istruzione dei Processi nelle Cause civili presso ai Tribunali.

DELLE APPELLAZIONI, O RICORSI AL TRIBUNALE SUPERIORE CONTRO DECRETI INTERLOCUTORJ.

37. Sono appellabili, anche all' effetto sospensivo, e nella forma medesima delle Sentenze definitive, quelle Sentenze o Decreti interlocutorj, che hanno forza di definitivi in quanto finiscono la lite a modo di non ammettere altra Sentenza definitiva dopo di se davanti lo stesso Giudice; quali sono, per esempio, i Decreti

Digitized by Google

che dichiarano ostare eccezioni perentorie, o dilatorie, o la incompetenza del Giudice; i Decreti assolutorj dalla osservanza del giudizio o *ex hactenus deductis*, e quelli che dichiarano doversi giurare, o riferire il giuramento.

38. Gli altri Decreti interlocutorj, che portino gravame non riparabile dal Giudice istesso nella sua Sentenza definitiva, saranno appellabili e non passeranno in cosa giudicata se non trascorsi giorni dieci nelle Cause *Ordinarie*, e cinque nelle *Sommarie*, da quello in cui furono notificate alla Parte, o suo Procuratore, senzacchè sia stato interposto l' atto di appellazione, o dichiarato di volere salvo il diritto di ricorrere in Appello.

39. La Parte che si riserva semplicemente la facoltà di appellare, non potrà far uso di tale facoltà se non dopo che sarà pronunciata la Sentenza definitiva, ed a condizione, ch' entro il termine prefisso per l' appellazione da questa interponga formalmente l' Appello anche dall' Interlocutorio, colla esposizione dei titoli di gravame relativi all' Interlocutorio medesimo.

40. Se la Parte interpone l' Appellazione attualmente, e nel termine prefisso al N. 38, l' Atto di appellazione deve esprimere i titoli di gravame, e deve indicare gli atti del Processo di prima istanza, che intende di produrre nel giudizio di Appello, oltre quelli indicati ai Numeri 32, 33, 34; e qualora pretenda poterle competere l' Appellazione anche all' effetto sospensivo deve esprimerne la

Digitized by Google

dimanda e specificarne i motivi, dipendentemente dalla massima spiegata al N. 43, altrimenti non avrà luogo la sospensione della esecuzione.

41. Il Giudice ordina la notificazione di questo atto alla Parte appellata, o suo Procuratore, con l' assegnazione del termine di tre giorni all' effetto che nomini, volendo, il Causidico che l' assisterà in grado di Appello, o presenti agli atti una risposta ai motivi dell' Appellazione, ed ordina la estradazione della copia degli atti all' Appellante.

Se l' Appellato nomina il Causidico, che l' assisterà nanti il Tribunale Superiore, o presenti la risposta di cui sopra, anche tal'atto dovrà aggiugnersi alla copia della quale deve l' Appellante anticipare all' Attuario, in linea di Deposito, l' importare a norma delle Tasse.

Se l' Appellante ha chiesta la sospensione degli atti nel giudizio principale, il medesimo Giudice *a quo* gli prefigge un congruo termine ad avere riportato le Inibitoriali, ove riconosca potergli competere tal sospensione, giusta la massima del seguente N. 43; e diversamente nega la dimandata sospensione.

42. L' Appellante deve introdurre l' Appello nanti il Tribunale Superiore con esibire la copia degli atti suddetti, altrimenti l' Appello è rigettato. Se l' Appellato nomini il suo Procuratore come sopra, il Giudice Relatore fa notificare al medesimo la introdotta Appellazione, diversamente ordina citarsi l' Appellato mediante le consuete Lettere.

Digitized by Google

Il medesimo Giudice Relatore conosce e pronunzia sull' admissibilità dell' Appellazione, e rigetta la medesima d' Uffizio anche senza istanza dell'Appellato, tanto nel caso che l'Atto di Appello non contenga la esposizione dei titoli di gravame, quanto se l' Atto di riproduzione dell' Appello non sia accompagnato dalla copia degli atti di prima istanza concernenti l' appellato Interlocutorio, o se trattisi d' Interlocutorio che porti gravame riparabile nella Sentenza definitiva dall' istesso Giudice, che lo pronunciò.

43. Spetta al medesimo Giudice Relatore l' accordare, o negare le Lettere inibitoriali per sospendere la esecuzione dell' Interlocutorio, o l' ulterior corso degli atti della Causa di merito.

Non si dovrà però sospendere la esecuzione, e concedere le Inibitoriali, se non quando dalla denegata sospensione possa venire un danno grave, e non pienamente riparabile nell' Appellazione dalla Sentenza definitiva sul merito principale; come, per esempio, nel caso ove fosse rigettata una prova, la quale col tratto del tempo potesse perdersi, o nel caso ove, per essersi il Giudice dichiarato competente, si potesse far luogo ad atti dispendiosi, che riuscirebbero vessatorj e frustranei qualora venisse poi rivocato l' Interlocutorio.

Perciò il Giudice Relatore, prima di concedere le Lettere inibitoriali, esaminerà i motivi allegati dall' Appellante per ottenerle, ed

Digitized by Google

esaminerà pure la posizione degli atti, che deve essergli esibita come sopra, e non esaudirà la dimanda se non quando riconosca verificarsi il pericolo del grave danno non riparabile, ed un sufficiente fumo di buona ragione nei titoli di gravame allegati contro l' Interlocutorio; e ciò massimamente quando il Giudice *a quo* avesse già negata all' Appellante la interinale sospensione degli atti, come al N. 41.

44. Non ha luogo nei giudizj di Appello da questi Interlocutorj alcuna assegnazione di termine in Causa, ma subito dopo notificata al Procuratore dell' Appellato la riproduzione dell' Appello, e dopo spirato il termine assegnato all' Appellato medesimo mediante le Lettere citatorie di cui al N. 42, sarà in facoltà della Parte più diligente di fare subito istanza per la concretazione del fatto e dubbio, onde procedere poscia al Contraddittorio.

45. L' Appellante dovrà anticipare in via di deposito la Tassa dovuta al Regio Ducale Erario per la Sentenza, e non eseguendo questo deposito nel termine, che gli sarà prefisso dal Giudice Relatore nell' atto della concretazione del fatto e dubbio, si farà luogo a dichiarare deserta l' Appellazione ad istanza dell' Appellato, e con Decreto del medesimo Giudice Relatore.

46. Quando il Decreto Interlocutorio è confermato in Appello, se portava la condanna del soccombente nelle spese, l' Appellante può essere condannato a pagare, a titolo di

Digitized by Google

multa, una somma equivalente a quella già dovuta per la Tassa della Sentenza; ed in tal caso non competerà alcuno emolumento al Procuratore di esso Appellante.

47. Il ricorso contro gl' Interlocutorj proferiti dai Giudici Relatori presso i Tribunali, dovrà presentarsi entro il termine di giorni cinque dal dì della intimazione, come è prescritto all' Articolo 2 della Notificazione 20 Ottobre 1817: tale ricorso dovrà esprimere i motivi o titoli di gravame, e contenere ancora la giustificazione dell' eseguito deposito della Tassa per il nuovo Decreto da proferirsi dal Tribunale: nel resto si procederà a termini del citato Art. 2 della suddetta Notificazione, se non che, nei casi di conferma dell' Interlocutorio, avrà luogo il disposto dal precedente N. 46.

48. Il ricorso in Revisione contro Decreti proferiti da un Tribunale, o Sezione di Tribunale sopra Appellazione da Interlocutorj di Giusdicenti, o Giudici Relatori, dovrà contenere anch' esso la espressione motivata dei titoli di gravame, e dovrà essere unito alla copia degli atti di prima istanza già stata esibita in Appello, non che alla copia degli atti di seconda istanza fino al Decreto del Tribunale, e sua intimazione inclusivamente.

Non avrà effetto sospensivo se non nel caso di gravame irreparabile, giusta le sovraspiegate massime.

Non si farà luogo all' assegnazione di alcun termine in causa, e la Parte più diligente farà istanza perchè, posta la Causa *in Albo*,

Digitized by Google

sia contemporaneamente fissato il giorno per la concretazione del fatto e dubbio.

All' atto della concretazione del fatto e dubbio il Consigliere Mensuale, con Decreto da registrarsi a piedi del foglio di fatto e dubbio, prefigge alle Parti il giorno in cui debbano comparire all' Udienza per il Contraddittorio.

Il ricorso in Revisione non è ammesso, se il ricorrente non esibisce la giustificazione di avere pagata la multa, che gli fosse stata inflitta dal precedente Decreto di Appello, e di avere depositato il doppio importare della Tassa per la Decisione di Revisione, giacchè nel caso di sua soccombenza anche in Revisione soggiacerà parimenti alla multa della duplicata Tassa, giusta le massime dell' Art. 46.

E parimenti rigettato il ricorso in Revisione, che non sia debitamente motivato, o che non abbia unita la copia degli atti relativi occorsi nelle precedenti Istanze.

Al Titolo Dell' Assicurazione dei Giudizj.

Lib. I, Tit. V, §. 1.°

49. Il solo Attore in Causa che sia Forestiero potrà essere costretto ad assicurare il giudizio, nella forma ed agli effetti stabiliti dalli §§. 1, e 3 del presente Titolo, dalle prescrizioni del quale rimane dispensato l' Attore che sia Suddito.

Digitized by Google

Al Titolo Delle Cause Esecutive.

Lib. I, Tit. VIII.

50. Per gl' Incidenti che abbiano luogo nelle Cause esecutive si osserva quanto è stato superiormente prescritto, salve le seguenti ulteriori disposizioni e cioè:

Qualora la dimanda incidentale sia manifestamente irrilevante, il Giudice la rigetta senza previa intimazione. Negli altri casi ne ordina la notificazione, e fa intimare ad ambe le Parti di comparire nanti di Lui in giorno ed ora certi per proporre le loro deduzioni alla forma superiormente prescritta al N. 34; e nell' atto medesimo della Sessione, o al più tardi nel giorno successivo, dovrà il Giudice stesso interloquire, come troverà di ragione.

Il termine ad appellare sarà di soli tre giorni continui da quello della intimazione dell' Interlocutorio alla Parte, o suo Procuratore, e per l' assegnazione del termine a riprodurre l' Appello il Giudice procederà con norme analoghe a quelle prefisse dall' Art. 8 della Notificazione 20 Ottobre 1817.

L' Appellante deve depositare la somma corrispondente alla Tassa dovuta al R. D. Erario per la Sentenza di Appello, prima di riprodurre l' Appellazione nanti il Tribunale *ad quem;* se la riproduzione di Appello non è munita della giustificazione dell' eseguito deposito non sarà ammessa.

Digitized by Google

Al Titolo Del Sequestro Personale.

Lib. I. Tit. X,
E Legge 28 *Agosto* 1790 *con relazione all'Art.* 12 *del R. Decreto* 28 *Agosto* 1814.

51. Per debito puramente Civile, che non oltrepassi la somma di Lire sessanta di Modena, non vi sarà luogo a cattura personale.

Al Titolo Del Modo di procedere in contumacia.

Lib. I, Tit. XII, §. 5.

52. Nelle Cause pendenti in prima istanza davanti ai Tribunali, se l' Attore dopo la concretazione del fatto e dubbio non effettua il deposito delle Tasse dovute al R. D. Erario, gli si assegnerà ad istanza del Reo un congruo termine perentorio ad eseguirlo, ed esibirne la giustificazione in atti; passato il qual termine, rendendosi contumace esso Attore, sarà imposto perpetuo silenzio alla Causa, per cui non potrà più essere ascoltato, e verrà condannato a rifare le spese al Reo convenuto.

Al Titolo Dei Compromessi.

Lib. I, Tit. XIII, §. 5.

53. Ancorchè il terzo Compromissario non concordi nel voto di uno dei precedenti Compromissarj, non s' intenderà d' ora in avanti

Digitized by Google

svanito il Compromesso quando alcuna delle Parti, entro il termine del mese prefisso dal §. 6 al Ricorso in Revisione davanti il Supremo Consiglio di Giustizia, presenti ricorso al Consiglio medesimo, perchè sia in unica istanza conosciuta e definita la vertenza; e in tal caso le Parti dovranno dedurre, e proseguire le loro ragioni davanti il Consiglio stesso.

Al Titolo Delle Prove da farsi nei Giudizj Civili.

Lib. I, Tit. XVIII, §. 2,
Con relazione al §. 4 *Tit. VI.*

54. Il termine a pagare, o ad eseguire le proprie obbligazioni compete al Reo, che abbia confessato la propria obbligazione o debito, purchè la confessione sia pura ed assoluta, e sia emmessa prima che esista cosa giudicata.

Nelle Cause *Esecutive* però non dovrà assegnarsi al Reo il termine predetto, se non quando egli confessi il debito, o l' obbligazione, prima che sia emanato il Decreto di assegnazione degli otto giorni nel caso contemplato al §. 3, Tit. VIII, Lib. I, o prima che sia emanato quello di assegnazione dei cinque nel caso contemplato dal §. 5 del medesimo Titolo.

Nella fissazione del termine il Giudice procede con le avvertenze, e nelle misure superiormente prefisse al N. 15.

Digitized by Google

Al Titolo Delle Appellazioni.

Lib. I Tit. XXVII.

55. La nullità non può dedursi contro Sentenze definitive, o aventi forza di definitive, altro che in via di Appello, se la Sentenza fu pronunciata in prima istanza, o di ricorso in Revisione se fu pronunciata in grado di Appello.

56. In qualunque atto di appellazione deve l' Appellante spiegare i motivi di Appello, indicando i titoli di gravame, tanto per capo di nullità, che per capo d' ingiustizia.

Se limita il suo ricorso al solo capo di nullità, o se non ispecifica motivi e titoli che pel solo capo di nullità, s' intende che abbia rinunciato al ricorso per capo d' ingiustizia; e così s' intenderà che abbia rinunciato al ricorso per capo di nullità, se limita il ricorso al solo capo dell' ingiustizia, e non ispecifica titoli che per questo solo capo.

57. Il Tribunale di Appello conosce e pronunzia prima sulla nullità, e poscia sulla ingiustizia. Pronuncia contestualmente anche sul merito quando dichiara non verificarsi la proposta nullità, come pure quando dichiara verificata la proposta nullità, se questa risguardava la sola appellata Sentenza, oppure involveva bensì nullità eziandio di atti precedenti, ma questa sia stata riparata nel giudizio di Appello.

Se la nullità non è stata riparata nel

Digitized by Google

giudizio di Appello, il Tribunale sospende la Decisione del merito, ed assegna un congruo termine alle Parti per rinnovare gli atti che sono stati dichiarati nulli, e poscia a suo tempo conosce e decide il merito.

Il Tribunale di Appello non rimette le Parti davanti al competente Tribunale o Giudice di prima istanza per la riassunzione o proseguimento della Causa, altrocchè nel solo caso di nullità totale del Processo, non sanata come sopra nel giudizio di Appello, talchè si dovesse ricominciare il giudizio con nuovo Libello, o con nuova citazione *ad respondendum*.

58. Contro la Sentenza del Tribunale di Appello, che, previa dichiarazione della nullità dell' appellata Sentenza, confermi la medesima come giusta nel merito, si ammette sempre, e ad ogni effetto, il ricorso per Revisione, tanto sul punto della nullità, che su quello della ingiustizia.

Contro la Sentenza di Appello, che, previa dichiarazione della insussistenza della proposta nullità, conferma la Sentenza di prima istanza per capo di giustizia non si ammette ricorso in Revisione sul punto della ingiustizia, se non nei casi ed agli effetti dalla vigente Legge permessi per la Revisione di due Sentenze conformi.

Si ammette però sempre anche in tal caso il detto ricorso in Revisione sul mero punto della nullità; ma il ricorso ristretto al solo capo di nullità non sospende la esecuzione.

Digitized by Google

59. Il Consiglio di Giustizia come Supremo Tribunale può, qualunque volta gli consti della giustizia, o ingiustizia della Sentenza, confermare, o rivocare per tal capo la medesima, ommettendo di pronunziare sulla nullità; e solamente dovrà premettere la cognizione sulla nullità nel caso che, per trattarsi di due Conformi, o di Sentenza di prima istanza passata in cosa giudicata per il lasso del termine ad appellare, il ricorso sia fondato sul mero titolo della nullità; nel qual caso medesimo, se consta al Consiglio della giustizia della Sentenza contro la quale fu presentato il ricorso, potrà parimenti confermarla per tal titolo, ommessa la definitiva cognizione del titolo della nullità.

60. In qualunque Atto di appellazione deve l' Appellante esibire a sue spese al Tribunale Superiore la copia degli atti della prima istanza; perciò l' Attuario nel rilasciargli la copia dell' Atto di appellazione, deve notare a piedi di detta copia il numero presuntivo dei foglj, che importerà la medesima, e della somma occorrente a levarla.

61. Deve inoltre l' Appellante, nell' atto di riprodurre l' Appellazione nanti il Tribunale *ad quem*, produrre non solo la copia dell' atto di appello, ma ancora quella dell' appellata Sentenza.

62. La cognizione dell' admissibilità dell' Appello all' effetto sospensivo, o anche al solo devolutivo, come pure di tutti gl' incidenti dell' Appello, incombe al Giudice Relatore,

Digitized by Google

o Deputato, a termini dell' Art. 2 della Notificazione 20 Ottobre 1817, salvo il ricorso al Tribunale alla forma del detto Articolo.

La cognizione degl' incidenti del giudizio di prima istanza, l' Appellazione de' quali sia stata cumulata con quella sul merito principale, devolve al Tribunale in conformità di quanto è stato disposto superiormente al N. 44.

63. Saranno attenti li Giudici, o Tribunali di non ammettere Appellazioni all' effetto sospensivo nei casi, nei quali è proibito dalle vigenti Leggi, e segnatamente nei seguenti casi, cioè:

(*a*) nelle Cause di alimenti futuri, mercedi di Operaj, salarj di Servitori, e simili, giusta il §. 3, Tit. VIII, Lib. I del vigente Codice.

(*b*) nelle Controversie insorte per contratti nelle Fiere e Mercati, giusta il §. 3, Tit. XIV, Lib. I.

(*c*) nelle Cause di Redibitoria, giusta il §. 13, Tit. XVI, Lib. I.

(*d*) nel semplice Possessorio sommariissimo, giusta il §. 7, Tit. XXVII, Lib. I.

Nei Decreti di mera esecuzione, e negl' Interlocutorj vigileranno alla esatta osservanza delle massime stabilite dal Codice, e dalle prescrizioni delle presenti Aggiunte, come pure delle massime prefisse per gli Appelli nelle Cause *Esecutive*, e nelle *Minori*.

64. Non saranno appellabili all' effetto sospensivo neppure le cause di alimenti prete-

Digitized by Google

riti, che non oltrepassino l' importo di Lire cinquecento di Modena, conchè però sia assicurata la restituzione della somma, in caso di soccombenza, mediante idonea cauzione.

65. Nelle Cause delle Vedove, dei Pupilli, e dei Poveri, da trattarsi sommariamente a termini del §. 1. Tit. VII, Lib. I, del Codice non avrà luogo l' Appello, ma solo il ricorso in Revisione; e non ostante il detto ricorso potranno le indicate persone chiedere ed ottenere la esecuzione provvisionale della Sentenza che sia stata a loro favore proferita, conchè però venga assicurata la restituzione della somma, o cosa, in caso di soccombenza, mediante idonea cauzione.

66. Deve l' Appellante esibire al Giudice Relatore la copia dei Processi della prima istanza avanti che sia spirato il termine in Causa; altrimenti, a richiesta della Parte appellata, gli verrà assegnato un termine perentorio ad averla presentata; e qualora detto termine scorra infruttuosamente sarà dichiarata deserta l' Appellazione, e saranno rimesse le Parti al Giudice *a quo*.

67. Deve l' Appellante, dopo concretato il fatto e dubbio, effettuar' Egli il deposito per le Tasse competenti al R. D. Erario, entro il termine perentorio che gli prefiggerà il Giudice Relatore, o Deputato, con Decreto da stendersi a piedi del foglio di fatto e dubbio: scorrendo infruttuosamente questo termine avrà parimenti luogo la deserzione dell' Appello, e la remissione delle Parti, come sopra. In entrambi

Digitized by Google

questi casi la deserzione dell' Appello e la remissione delle Parti si pronuncia dal Giudice Relatore, o Deputato, alla forma dell' Art. 2 della Notificazione 20 Ottobre 1817.

68. Qualunque volta l' appellata Sentenza venga intieramente confermata, e l' Appellante sia condannato nelle spese tanto del giudizio di Appello, che di prima istanza, sarà inoltre condannato a pagare, a titolo di multa, un quarto di più della Tassa dovuta al Regio Erario.

69. Analoghe massime si osserveranno davanti il Supremo Consiglio, tanto per li Ricorsi in Revisione, che in quelli per Restituzione in intiero.

Al Titolo Delle Tutele, e Cure, e dell' Amministrazione dei Beni dei Pupilli, ecc.

Lib. II, Tit. I, §§. 9, 10, 15, 16.

70. Se il Pupillo, o Minore, sia di condizione rustico, od artigiano, e non posseda beni stabili, nè abbia alcun fondaco o negozio di merci, o manifatture, l' Inventario prescritto dal §. 9, Tit. I, Lib. II, potrà validamente farsi anche senza rogito di pubblico Notaro, mediante però l' opera di una persona proba a tal' uopo delegata dal Giudice sopra istanza di qualche Attinente, e dopo che avrà estragiudizialmente verificato il concorso dei detti estremi.

Digitized by Google

L' inventario fatto in tal guisa dovrà, entro un congruo termine da assegnarsi dal Giudice medesimo, essere rilasciato alla Cancelleria della Giusdicenza, ed ivi con giuramento riconoscersi, e confermarsi tanto dalla suddetta Persona delegata, quanto dai due Attinenti, o Persone probe, che assisterono al medesimo. Sarà conservato nell' Archivio della Giusdicenza, e sarà esente da ogni Tassa, salvo soltanto il rimborso delle spese di scritturazione e Carta bollata.

71. Quando il Tutore legittimo di un Pupillo, in cui si verifichino le suddette circostanze, non sia idoneo a cautare del proprio l'interesse del Pupillo medesimo, potrà il Giudice, se lo riconosce atto d'altronde ad essere confermato nella Tutela, dispensarlo dall' obbligo di prestare Sigortà con sostituirvi la cauzione giuratoria, e con prescrivere ancora a suo regolato arbitrio, giusta le circostanze, o la realizzazione ed investimento delle sostanze Pupillari, in tutto od in parte, o quelle altre cautele e misure assicurative, che riconoscesse essere più convenienti.

72. Contro i Decreti di destinazione in Tutore, o Curatore, di denegata dispensa da tali Uffizj, e di rimozione dai medesimi, compete il solo ricorso in via economica davanti il Supremo Consiglio; questo ricorso non sospende la esecuzione, e quindi se è per denegata dispensa non esimerà interinalmente il destinato Tutore, o Curatore dall' assumere l'Uffizio e dall' essere responsabile dei danni ed in-

Digitized by Google

teressi, che potessero venir occasionati dalla sua ommissione.

Alli Titoli De' Contratti de' Pupilli ecc. de' Minori, e delle Donne.

Lib. II, Tit. III, e IV.

73. Per li Contratti de' Pupilli, ed altre Persone contemplate al Tit. III del Libro II del Codice, come pure per li Contratti dei Minori e delle Donne, il Giudice di Autorità competente sarà quello del Luogo, ove è il domicilio rispettivo delle suddette Persone.

Qualora per un ragionevole motivo, da riconoscersi tale dal Giudice suddetto, il Contratto dovesse celebrarsi fuori del Circondario di giurisdizione del medesimo, dovrà Esso mediante lettera d' Uffizio cedere le sue veci al Giudice di Autorità, o Giusdicente, residente nel luogo del Contratto. In questo caso dovranno intervenire al Contratto, od essere citati alla forma del §. 4. Tit. IV que' Congiunti, i quali dovrebbero intervenire se il Contratto si celebrasse nel luogo del domicilio, ancorchè la loro abitazione fosse distante sei miglia dal luogo destinato alla celebrazione del Contratto, quando pure quivi non esistessero Congiunti prossimiori. La interpellazione di cui al detto §. 4, non che la destinazione di altro parente in luogo del contumace spetterà sempre al Giudice del luogo del domicilio.

Digitized by Google

74. La Donna rimasta Vedova, e che non abbia oltrepassata l' età d' anni 55 non potrà distraere, ed obbligare parte alcuna delle sue Doti senza l'Approvazione, e Dispensa Sovrana.

75. La Donna nubile, che non abbia oltrepassata l' età d' anni 55, e che abbia conseguita la Legittima dalla Eredità del Padre, o di altro Ascendente predefunto, non potrà senza l' Approvazione, o Dispensa medesima, che è prescritta per la Dote delle Donne maritate, distraere od alienare più della metà della detta Legittima, ferma però stante la facoltà alla medesima di costituirsi la Dote in somma maggiore, o minore di detta metà all' occasione del Matrimonio.

Sarà carico dei Fratelli, ed altri Debitori della Legittima, d' interporre l' Ufficio del Giudice nel caso di pagare o consegnare la Legittima, acciocchè almeno la metà di essa sia posta in salvo pel caso di futuro Matrimonio.

In coerenza pertanto de' citati Sovrani Decreti viene ordinata a Chiunque spetta la piena ed esatta osservanza delle premesse Disposizioni, le quali dovranno attendersi, ed eseguirsi incominciando dal giorno primo di Agosto p. v.; con dichiarazione che le Disposizioni relative alle Questioni incidenti dovranno osservarsi anche negl' Incidenti delle Cause che si troveranno a tal' epoca pendenti; e le Disposizioni tutte concernenti le Appellazioni, ed i Ricorsi in Revisione contro Decreti, tanto interlocutorj, che definitivi, dovranno similmente osservarsi in tutte le Ap-

Digitized by Google

pellazioni, e Ricorsi in Revisione, che saranno interposti dopo il suddetto giorno, ancorchè concernenti Cause dapprima contestate e decise; TALE ESSENDO LA SOVRANA MENTE E VOLONTA'.

Modena 28 *Maggio* 1819.

IL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.

DOTT. GIAMBATISTA CHIOSSI *Cancell.*

---

(27)

CIRCOLARE

DEL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.

Modena 22 *Giugno* 1819.

Sua Altezza Reale è benignamente discesa ad approvare mediante venerato Rescritto in data 11 corrente sopra Elenco N. CCLXXXXIV le seguenti Dichiarazioni all' Art. 5 del Regolamento 4 Luglio 1815 per le Cancellerie dei Tribunali e Giusdicenti, cioè.

1. Gli Attuarj non Notari restano abilitati, in coerenza della pratica già invalsa, alla confezione degli Inventarj per l' adizione delle Eredità beneficiate, ferme stanti nel rimanente le disposizioni dell' Articolo 5 del Regolamento 4 Luglio 1815.

2. I predetti Inventarj, come pure il Decreto che dichiara beneficiato l' Erede, a senso anche dell' Articolo 101 del Regolamento sul

Digitized by Google

Notariato 14 Settembre 1815, saranno soggetti all' obbligo di denunzia e presentazione all' Archivio.

3. L' Inventario e Decreto predetti saranno per la loro presentazione considerati e tassati come un atto solo non suscettibile di estimabilità; e perciò la competenza dovuta all' Archivio sarà quella portata dall' Articolo 5 della T ssa 20 Dicembre 1315.

Affinchè pertanto sortano il dovuto effetto le premesse Sovrane Disposizioni si partecipano con la presente anche a cotesto Ufficio, che resta quindi incaricato di osservarle, e di farle osservare in ciò che lo riguarda.

VERATTI Presidente.
SPEZZANI Mensuale.

Dott. G. B. Chiossi Cancell.

(N. 28)

IL GOVERNATORE

Della Provincia della Garfagnana.

AVVISO.

Tolta, colla Convenzione 4 Marzo p. p. qualunque controversia giurisdizionale fra Stato, e Stato riguardo ai Confini dei Comuni di Pieve Fosciana, e di Castiglione, interessa il paterno Cuore di S. A. R. il graziosissimo Nostro Sovrano che sia rimossa del pari qualunque occasione di differenza fra gli Abitanti dell' uno, e dell' altro Comune, e che a tale

Digitized by Google

oggetto sia determinata una linea di confine fra i due Comuni che fissi il termine giurisdizionale di essi, e nel medesimo tempo quello fra le Giusdicenze di Castelnuovo, e Castiglione.

E sebbene S. A. R. per usare i possibili riguardi al Comune di Castiglione abbia determinato di aggregare al medesimo in via provvisoria, e nella circostanza dell' attuale riunione di quel Territorio alla Provincia della Garfagnana, una parte della Roncagliana, intende e vuole nonostante, che per tale provvisoria aggregazione non possa venire, segnatamente nel possibile scioglimento della Convenzione 4 Marzo, alterazione veruna non meno ai diritti di Sovranità ad Essa spettanti sull' intiera Roncagliana, che a quelli di qualsiasi Particolare. Inerendo pertanto alle Sovrane Disposizioni del giorno 8 Giugno p. p. rendo noto:

1. Il Confine fra i Comuni di Pieve Fosciana e Castiglione cominciando dal Termine presso Pontardeto sarà la corrente del Fiume detto di Castiglione fino al punto in cui con una linea perpendicolare si arrivi alla Via Ducale in faccia alla Maestaina di Campori, poscia tal linea, indi la via Ducale dalla Maestaina fino alla Strada della Capannaccia, in seguito detta Strada, e poi la Semitola fino all' incontro di essa col Canale della Capannaccia, ossia rio di Bieri, o Fojonco, poscia il Canale medesimo fino all' incontro dei Pioppi, che fanno il Confine Toni, poscia detto Confine

Digitized by Google

lungo la buca del Belvedere sino alla Via Ducale presso al punto d'unione della medesima colla strada vecchia al di sopra di Campori. Da tal punto la Via Ducale dividerà i due Comuni fino al di sopra di Chiozza, e da questo punto il Confine sarà una linea che traversando perpendicolarmente il Colle su cui esistono i Poderi della Penna e Gianchiaruccia arrivi sino al Fiume del Sillico. Apparterrà a Castiglione tutto il tratto di Roncagliana situato superiormente alla linea, che dall' unione della Via fredda posta al Fiume del Sillico, e tutto quello che ascendendo verso San Pellegrino rimane alla sinistra dell' indicato andamento del Confine; ed apparterrà alla Pieve Fosciana tutto quello che rimane inferiormente alla linea, ed alla destra dell' andamento del Confine.

2. La Pesca del Fiume al disotto dell' incontro che fa col Fiume stesso la suddetta linea perpendicolare per arrivare alla Strada Ducale apparterrà esclusivamente alla Comune della Pieve Fosciana.

3. Non potrà mai essere impedito alla Comune della Pieve Fosciana di deviare l' acqua del Fiume anche al di sopra della linea di demarcazione per servizio dei suoi molini.

4. Colla presente demarcazione di Confini fra i due Comuni non s' intenderà derogato ai consueti rispettivi diritti sul così detto Livello della Roncagliana.

5. Niun Fondo o individuo potendo godere esenzione dalle pubbliche Imposizioni, ognuno

Digitized by Google

dei Proprietarj ed Abitanti dell' indicato tratto di Paese dovrà pagare le Imposte Reali, e Personali nel Comune, cui si troverà dietro la presente demarcazione aggregato, e dovrà pure alle occorrenze rivolgersi alla Giusdicenza, e Comunità rispettiva.

Castelnuovo 3 Luglio 1819.

GIUSEPPE MOLZA.

G. Gherardi Segret.

(N. 29)

IL MINISTRO

Di Pubblica Economia.

Informata S. A. R. il Clementissimo Nostro Sovrano, dietro le verificazioni eseguite da questo Ministero, della precisa entità del residuale vistoso debito contratto dallo Stato in causa delle somministrazioni Militari che ebbero luogo nel 1814, si è degnata di stabilire le seguenti massime pel più sollecito, regolare, ed immancabile indennizzo di ogni classe de' rispettivi creditori.

1. Esistendo tuttavia un debito dello Stato a favore dei censiti della Provincia di Modena per requisizione ordinata a peso loro nel 1814 dalla Commissione delle sussistenze Militari nella regola di L. 1, 62 per soldo d'estimo, sarà la correspettiva somma consolidata ripartitamente in altrettante quote di debito fruttifero il 5 per cento decorribile dal primo Luglio dell' anno corrente a favore delle Co-

Digitized by Google

muni della Provincia di Modena in ragione del rispettivo soldario già gravato per la relativa requisizione, ed in sollievo dei contribuenti nell' annua determinazione delle sovrimposte Comunali.

2. Tutte le partite non minori di Lire cinquecento L. 500. a favore di creditori per somministrazioni Militari fatte nel 1814 ai Magazzini esistenti nelle attuali Provincie degli Stati Estensi, e giustificate da Vaglia, e Boni richiamati colla Ministeriale Notificazione 24 Ottobre 1818 saranno ad arbitrio de' creditori stessi, o consolidate presso questo Ministero colla rendita perpetua in regola del 5 per cento annuo, o pagate entro dieci anni colla corresponsione del frutto interinale del 2 1/2 per cento annuo. Nell' un caso, e nell' altro il frutto relativo decorrerà dall' epoca del primo Luglio corrente, e sarà pagato di semestre in semestre posticipato.

3. Affinchè nei Registri del debito consolidato pel titolo enunciato non abbiasi una rendita perpetua minore di L. 25, saranno saldati intieramente tutti i creditori, de' quali il complessivo credito si troverà minore di L. 500. Il pagamento sarà effettuato in quattro rate. Nella prima verranno saldati tutti i crediti da L. 1 a L. 200 inclusivamente; nella seconda tutti i crediti da L. 200 a L. 300; nella terza da Lir. 300 a L. 400; e nella quarta i restanti crediti minori di L. 500. Le rispettive scadenze di dette rate di pagamento vengono fissate col giorno trenta Agosto, 30 Ot-

Digitized by Google

tobre, e 30 Dicembre corrente anno, e col giorno 28 Febbrajo del venturo.

4. Le Cartelle di rendita perpetua da emettersi per la parte del debito che và a consolidarsi, non potranno dividersi nè per contratto, nè per eredità a favore di più persone, qualora la divisione stessa dovesse produrre qualche rendita perpetua minore delle L. 25, e che il nuovo proprietario di questa non fosse disposto di versare nella Cassa il Capitale occorrevole per supplire alla differenza nella regola del cento per ogni cinque della differenza medesima.

La dichiarazione da emettersi dai creditori in conseguenza del disposto dall' Articolo 2 dovrà essere da essi presentata entro il prossimo venturo Ottobre all' Uffizio di Liquidazione del debito pubblico, da cui sarà loro reso ostensibile un Elenco generale dei creditori, per somma non minore di L. 500 contemplati dalla presente Notificazione. Intanto si previene ciascuno degl' interessati che il Ministero riguarderà come consolidati i debiti dello Stato, in ordine ai quali non sarà stata fatta entro il prefisso perentorio termine la suddetta dichiarazione.

Non sono compresi nelle disposizioni portate dagli Articoli 2, 3, 4 i crediti dell' esposta natura, i quali però non vennero per anche denunciati siccome richiedeva l' adempimento della succitata Ministeriale Notificazione 24 Ottobre 1818, e dell' altra 16 Gennajo anno corrente, con cui fu accordata una

Digitized by Google

proroga alla già imposta correlativa denuncia. Si escludono pure dal beneficio delle stesse provvidenze quei crediti contro lo Stato, i quali quantunque essi pure della qualità contemplata dalla presente Notificazione, e già denunciati, non lo furono dalle persone intestate nei recapiti prodotti, ma da altre che si riservarono di giustificare l' acquistata proprietà dei crediti stessi. Si avrà solamente un conveniente riguardo a quegl' Individui che abbiano denunciato sotto il nome generico di Eredi degl' Intestati nei rispettivi Vaglia, e Boni da essi prodotti, purchè entro il termine perentorio di un mese comprovino legalmente nel proprio loro nome l' asserita qualità. In generale poi per queste due Classi d' Individui che non hanno soddisfatto alle rispettive obbligazioni, i quali perciò voglionsi riguardare, in parte almeno, decaduti dai loro diritti, S. A. R. si riserva di adottare quelle particolari misure che potrà meritare la diversità dei casi, e delle circostanze.

Dal Palazzo del Ministero di Pubblica Econom. questo giorno 24 Luglio 1819.

L. RANGONI.

G. Ferrari Segret. Gen.

(N. 30)

NOTIFICAZIONE.

In virtù di Sovrano Venerato Rescritto del 24 corrente ad Elenco N. CCC. si deduce a pub-

Digitized by Google

blica notizia che analogamente al disposto nell' art. 31 della Notificazione 28 Maggio ultimo scorso rimane stabilito per i premj, e le Tasse degli atti dell' Uffizio di Conciliazione il seguente speciale Regolamento.

1. Il Premio per la Conciliazione sarà.

1.° Per le Cause il di cui merito non ecceda le Modonesi L. 200 simili L. 2. —

2.° Dalle L. 200 alle L. 2000 sarà di un uno per cento.

3.° Dalle L. 2000 fino alle 5000, ritenute le L. 20 per le prime L. 2000, sarà di bolognini dieci per ogni L. 100.

4.° Dalle L 5000 fino alle L. 10,000, ritenute le L. 35 per le prime L 5000, sarà di bolognini cinque per ogni L. 100.

5.° Dalle L. 10,000, fino alle L. 100,000, ritenute le L. 42.20 per le prime L. 10,000, sarà di bolognini due, denari sei per ogni L. 100, ossiano bolognini venticinque per ogni L. 1000.

6.° Dalle L. 100,000 in sù non si darà alcun aumento di Tassa nel Premio.

7.° Per la prestazione del Giuramento il Premio sarà di Modonesi . . „ 3. —

8.° Per l'assegnazione del termine in confesso, qualora per convenzione delle Parti oltrepassi li giorni 30, il Premio consisterà nella metà di quanto è superiormente tassato riguardo alle Conciliazioni propriamente tali. Se poi l' assegnazione del termine sa-

Digitized by Google

rà fatta dal Conciliatore d' Ufficio, e non oltrepassi li giorni 30, il Premio sarà di . . . . . L. 3. —

9.° Per le questioni relative a servitù, gius, e simili oggetti non suscettibili di estimazione, il Premio sarà di . . . . . „ 7. 10

2. Dei suddetti Premj due terzi spetteranno al Conciliatore, ed un terzo al Cancelliere.

3. La Tassa sarà calcolata sulla somma promessa od obbligata nell' Appuntamento, e non sulla somma addimandata; e qualora l' Appuntamento comprenda più capi, o partite, queste saranno tutte calcolate complessivamente come una somma sola.

4. In mancanza di patto speciale la Tassa incombe per metà all' Attore, od Attori, e per l' altra metà al Reo, o Rei Convenuti; deve però essere anticipata per intiero da chi primo voglia copia dell' Appuntamento seguito.

In ogni caso il Premio deve essere soddisfatto entro giorni 8 da quello della seguita Conciliazione, e contro il debitore moroso competerà all' Uffizio l' esazione privilegiata.

5. Competeranno al Cancelliere

1.° Per ogni atto di citazione, o intimazione a comparire in Conciliazione . . . . . „ —. 10

2.° Per ogni Certificato di non se-

Digitized by Google

guita Comparsa, o di non seguita Conciliazione . . . . . L. 1. —

3.° Oltre le suddette Tasse sarà dovuto al medesimo il rimborso delle spese vive di Carta, e di Scritturazione.

6. Al Messo o Nunzio, per la intimazione degli Atti di citazione sarà dovuta l' istessa Tassa, che è in corso per gli Atti Giudiziali di egual natura.

Modena 26 Luglio 1819.

IL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.

Dott. G. B. Chiossi Cancell.

(N. 31)

NOTIFICAZIONE.

Per effetto delle Sovrane Venerate Determinazioni abbassate al Supremo Consiglio di Giustizia mediante Rescritto dell' 11 Giugno ultimo scorso, restano soppressi col primo giorno di Agosto prossimo venturo i Fori delle Vicegerenze di Rubiera nella Provincia di Modena, e di Castelnuovo di Sotto nell' altra di Reggio.

In conseguenza, il Circondario della Vicegerenza di Rubiera rimane dal predetto giorno in avanti intieramente aggregato alle due Giusdicenze Civile, e Criminale in questa Capitale, per gli oggetti di rispettiva loro competenza; e similmente rimane aggregato alle due Giusdicenze in Reggio il Circondario del soppresso Foro di Castelnuovo predetto.

Digitized by Google

Tanto si deduce a pubblica notizia per norma di Chiunque possa avervi interesse.

Modena 26 Luglio 1819.

IL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.

Dott. G. B. Chiossi Cancell.

(N. 32)

Circolare.

IL GOVERNATORE

Alle Comunita' della Provincia di Modena.

Alcune Comunità di questa Provincia osservano un diverso metodo nella Costituzione de' Consigli comunali, e nella spedizione de' relativi atti al Governo, verosimilmente per l' incertezza in cui si trovano fra le varie disposizioni spettanti a quest' oggetto, e non comprese sotto una sola norma generale. Riconoscendo però la convenienza di riunire le medesime, e di provvedere contemporaneamente ad altri casi non per anche contemplati, si è proceduto alla compilazione delle unite Istruzioni, le quali d' ora in avanti serviranno di regola uniforme in tutti i Comuni per quanto risguarda i Consigli sovraccennati.

Incarico le SS. VV. di eseguirne l' opportuna comunicazione ai Consigli per l' esatta osservanza in ogni parte; e dichiaro loro la distinta mia stima.

Modena 7 Ottobre 1819.

COCCAPANI.

Parenti Vice-Segret.

Digitized by Google

Istruzioni

Pei Consigli Comunali.

1. I Consigli comunali si tengono nella residenza della Comunità senza pubblicità di seduta, ed alla presenza di un Delegato Governativo.

2. Il Delegato dovrà essere presente anche alla provvisoria costituzione del Consiglio comunale.

3. La convocazione è indicata al Pubblico con avviso, dieci giorni prima. Il giorno poi dell' adunanza si annunzia col suono della campana maggiore del Capo-Luogo.

4. Il Presidente provvisorio del Consiglio comunale sarà il più vecchio fra' Consiglieri, ed il Presidente stabile sarà eletto a pluralità di voti, mediante schede segrete.

5. Il Presidente del Consiglio cesserà dalle sue funzioni col terminare della seduta.

Nel caso però, che una stessa convocazione richieda più sedute successive, non vi sarà bisogno nelle medesime della rielezione del Presidente, qualora continui ad intervenire la persona, che ha presieduta l' adunanza immediatamente antecedente.

6. I Consigli dei Comuni di primo rango sono composti di 40 Individui scelti fra i 120 maggiori Estimati del Comune; quelli di secondo rango di trenta, scelti fra i 90 maggiori Estimati. Tanto i primi, che i secondi sono nominati dal Sovrano, sopra triple formate dal

Digitized by Google

Consiglio. Quelli poi di terzo rango sono composti di venti individui scelti sopra i 60 maggiori Estimati; e parimenti sopra triple del Consiglio vengono nominati dal Governatore.

7. I Consiglieri comunali dovranno possibilmente essere tratti dai maggiori Estimati di ciascuna sezione; ed a quest'oggetto verrà indicato a quale rispettivamente appartengono i proposti per possidenza o domicilio.

8. Sono esclusi dal far parte dei Consiglieri comunali, quantunque maggiori Estimati, i Sacerdoti, i Minori, gl' Interdetti, le Donne, e qualunque Individuo non Cattolico.

9. Possono far parte di uno stesso Consiglio anche gl' Individui parenti fra di loro. Nei casi però in cui occorrano straordinarie misure, il Governo opportunamente provvede.

10. I Consiglieri comunali possono farsi rappresentare da un mandatario munito di lettera a tale oggetto diretta al Consiglio comunale.

11. I Mandatarj non possono rappresentare più di un Consigliere, e dovranno avere le stesse qualità dei Consiglieri comunali, a riserva della possidenza.

12. Nessuno può dispensarsi dalle funzioni di Consigliere comunale, eccettuati i Consiglieri di Stato. Se però questi accettano la nomina di Consiglieri comunali, sono tenuti ad intervenire alle radunanze personalmente o per mezzo di Mandatarj come tutti gli altri, a riserva di quelli che, trovandosi attualmente rivestiti di una carica superiore ed im-

Digitized by Google

mediatamente dipendente dal Sovrano, dovranno essere senz' altra indagine considerati, nel caso di mancanza, come impediti da rilevante e legittima causa.

13. Le ordinarie e straordinarie convocazioni dei Consigli comunali devono essere regolarmente notificate dalle Comunità con lettera ai Consiglieri otto giorni prima. Le lettere saranno recapitate col mezzo del Cursore comunale ai Consiglieri domiciliati in Comune, ed a quelli fuori di Comune con sussidiaria a' rispettivi Podestà e Sindaci del domicilio.

I cursori dovranno ritirar ricevuta della lettera dai Consiglieri comunali o da qualcuno della loro famiglia, ed in mancanza sarà giudicata veridica la relazione dei detti cursori per l' eseguita consegna, purchè munita della firma di un testimonio degno di fede.

14. I Consiglieri che mancassero d' intervenire anche per mezzo di Mandatario alle convocazioni del Consiglio, senza comprovare una giusta e legittima causa, saranno multati in L. 30 per ciascuna mancanza, se appartengono ai Comuni di primo rango; in L. 20, se di secondo rango; ed in L. 10, se di terzo. Le multe cederanno a favore del Comune, e saranno esatte dai Ricevitori comunali col privilegio delle imposte comunali.

15. Il Presidente del Consiglio comunale, scorsa un' ora da quella fissata per la convocazione, ordina l' appello nominale degl' Indi-

Digitized by Google

vidui intervenuti. Ciò eseguito, il Consiglio decide su i ricorsi che fossero stati presentati, ed applica la multa ai mancanti.

16. Nel caso che il Consiglio non si potesse per mancanza di Consiglieri costituire legalmente, il Podestà o Sindaco fa seguire l' appello prescritto al superiore §. 15, e la Comunità in seduta collegiale giudica in tal caso invece del Consiglio.

17. Il Consiglio delibera collegialmente a scrutinio segreto sopra ciascun oggetto; e riguardo ai piani preventivi, e consuntivi, articolo per articolo separatamente. Le sue deliberazioni sono legittime, purchè v' intervenga il terzo almeno dei Consiglieri.

18. Nel caso che la seduta del Consiglio si dovesse prorogare ad altro giorno, dovrà sempre tenersi nel successivo (eccettuate le Feste) di modo che fra una seduta e l' altra non siavi interruzione di giorno, fuori dell' accennato caso.

19. I Consiglieri comunali si rinnovano per numero eguale d' anno in anno entro un quinquennio dalla instituzione. Nei primi quattro anni decide la sorte; in seguito cessano quelli che hanno compito il quinquennio.

I Consiglieri sono sempre rieleggibili.

20. Mancando per morte, o per altro motivo qualcuno dei Consiglieri non compresi nel numero di quelli che cessano entro l' anno di far parte del Consiglio, saranno formate delle triple separate pel loro rimpiazzo.

I Consiglieri rimpiazzati saranno collocati nella classe dei defunti od esentati.

Digitized by Google

21. I Consigli comunali si radunano due volte l' anno: la prima in Marzo per l' esame del Conto consuntivo, e la seconda in Ottobre per la formazione del preventivo.

22. Devono pure radunarsi i Consigli comunali ai primi di Giugno per la rettificazione del Ruolo dei collettabili per la tassa personale, da trasmettersi al Governo entro lo stesso mese.

23. Ogni qual volta occorresse di unirsi straordinariamente fuori dell' epoche predette, dovranno le Comunità chiedere l' approvazione del Governo, indicando l' oggetto dell' adunanza.

24. Tanto i Conti consuntivi, che i preventivi, devono essere rimessi in duplo al Governo per la sua approvazione, muniti delle opportune pezze all' appoggio.

25. Nelle adunanze autunnali i Consigli si occupano ogni biennio della rinnovazione dei Podestà e Sindaci, ed ogni anno della metà degl' Individui della Comunità e del quinto del Consiglio.

26. Propongono ancora le duple per gli Agenti comunali in tutte le sezioni dove possono riescire utili, spettandone poi la nomina al Governo; e si occupano pure dell' esame dei recapiti prodotti dai ricorrenti per la coltivazione del riso.

27. Ove si tratti di affari di parenti, non hanno voto quei consiglieri che fossero congiunti, se ascendenti, o discendenti, in qualunque grado, se affini fino al secondo, e se collaterali fino al quarto grado inclusivamente.

Digitized by Google

28. Similmente non votano quei membri che avessero comunione d' interessi con quegl' individui, o famiglie alle cui persone o affari si riferisce la votazione.

29. I componenti delle Comunità non votano per gli affari di economica amministrazione nel Consiglio, ma soltanto negli atti di nomina e di mera prerogativa; ed in tal caso il Podestà o Sindaco ha un duplice voto.

30. Un individuo compreso in una tripla per le funzioni di Podestà o Sindaco, Conservatore, Amministratore, Anziano, Consigliere, ed in una dupla di Agente comunale non può essere compreso in altra tripla o dupla per la stessa identica carica.

31. La Comunità, oltre la trasmissione dei recapiti prescritta al §. 24, dovrà trasmettere al Governo tanti separati rapporti quanti sono gli oggetti che non fanno parte dei titoli del preventivo e consuntivo, come sono i seguenti.

1.° Le triple per le nomine delle Autorità comunali, e per la rinnovazione del quinto del Consiglio, e le duple per la nomina degli Agenti comunali.

2.° Le nomine per nuovi impiegati.

3.° Le domande per la coltivazione delle risaje.

4.° Le domande relative a qualunque innovazione per oggetti stradali.

5.° Le domande per riparazione alle Chiese parrocchiali.

6.° Qualunque domanda finalmente estranea all' ordinaria Amministrazione, tanto se riguardi il pubblico, che il privato interesse.

Digitized by Google

(N. 33)

AVVISO.

Si deduce a pubblica notizia, che inerentemente alla determinazione di questa Comunità 18 Agosto p. p., approvata dal Governo li 16 corrente Ottobre il *Calmiere* del Pane venale sì *Bianco* (di fiore) che *Inferigno* (a tutta farina) sarà dal venturo Novembre in avanti formato a tanti centesimi la libbra, la mezza libbra, e le quattr' oncie di peso reggiano su gli elementi di calcolo nell' anno scorso temporalmente stabiliti, dal Governo parimenti approvati, e attualmente in osservanza.

Sarà quindi formato colle norme della infrascritta Tariffa disposta sopra i detti Elementi, solo integrate o trascurate nella libbra le frazioni del centesimo secondochè queste giungono, o no alla metà; e così o integrate, o trascurate nel Pane di mezza libbra, e di quattr' oncie secondochè giungono esse, o no a due millesimi, perciocchè questo pane più piccolo porta più opera nel farlo, più spesa nel cuocerlo, e ben cotto riesce di minor peso. Qualunque pane però sia venduto, e rispettivamente comprato in quantità di una libbra o più, tanto il Venditore che il Compratore avranno diritto, che il prezzo ne sia ragguagliato a libbra per ogni libbra.

I Fornaj saranno tenuti a mantenere i loro forni, e *Postari* bastantemente provveduti di Pane sì *Bianco*, che *Inferigno* di buona fari-

Digitized by Google

na, e ben condizionato secondo i loro Capitoli; e mancando dell' *Inferigno* saranno tenuti a dare in sua vece il *Bianco,* che abbiano, allo stesso peso, e prezzo: come pure procureranno, che vi sia per chiunque lo voglia il Pane di libbra, mezza libbra, e quattr' oncie dell' una, e dell' altra qualità.

Il Pane poi sia di bontà inferiore all' *Inferigno*, sia di *Lusso* non è sottoposto a *Calmiere.*

Reggio dalla Residenza della Comunità
23 Ottobre 1819.

G. CUGINI PODESTA'.

F. GUIDOTTI Segret. in Capo.

Digitized by Google

TARIFFA DEL PANE.

BIANCO						INFERIGNO					
Prezzo del Frumento a moneta Italiana per ogni Sacco misura di Reggio			Costo del Pane a Centesimi per ogni Peso di Reggio			Prezzo del Frumento a moneta Italiana per ogni Sacco misura di Reggio			Costo del Pane a Centesimi per ogni Peso di Reggio		
			Libbra	Mezza Libbra	4 Oncie				Libbra	Mezza Libbra	4 Oncie
L. 15	50	---	9	5	3	L. 16	50	---	8	4	3
,, 18	---	---	10	5	3	,, 19	---	---	9	5	3
,, 20	50	---	11	5	4	,, 22	---	---	10	5	3
,, 23	---	---	12	6	4	,, 25	---	---	11	6	4
,, 25	50	---	13	7	4	,, 28	---	---	12	6	4
,, 28	---	---	14	7	5	,, 30	50	---	13	7	4
,, 30	50	---	15	8	5	,, ---	---	---	---	--	--

Digitized by Google

(N. 34)

NOTIFICAZIONE.

In seguito di Ricorso presentato a questa Generale Intendenza Camerale dai Conduttori, e Proventuarii delle Pesche ne' Luoghi, e Fiumi della Provincia della Garfagnana, ne' quali è riservato alla R. Ducal Camera tale diritto, ad oggetto di ottenere non solo la ripubblicazione della relativa Notificazione Camerale in varii tempi emanata, ma ben anche le opportune provvidenze per rimuovere quegli abusi, che in grave pregiudizio dell' accennato diritto sono stati introdotti, è stata l' Intendenza stessa da S. A. R. abilitata ad esaudire le Suppliche dei Ricorrenti.

E però inerentemente anche a quanto fu prescritto cogli Editti 3 Dicembre 1761, 4 Febbrajo 1783, e 3 Dicembre 1812 si proibisce, e resta a ciascuna Persona di qualsiasi grado, e condizione proibito di pescare, o far pescare in ogni tempo dell' anno, ed in qualunque modo sia, di prendere Pesce nei Fiumi riservati a S. A. R., cioè in quelli della Torrite da Castelnovo sino al Molino di Sassi, nel Fiume del Poggio dalla bocca del Serchio sino al Molino di Careggine, sempre inclusivamente, e nel Fiume del Trassilico dal Molino di Trambacco in giù sotto pena d' Italiane Lire cento per ciascheduna Persona, e volta che pescherà, od avrà pescato, o fatto pescare senza licenza in iscritto del Conduttore della rispettiva Pesca.

Non potendo il Contravventore pagare detta pena incorrerà quella della Carcere in re-

Digitized by Google

gola di giorni uno per ogni Lire cinque di penale non pagata.

Incorrerà poi nel doppio della suindicata pena chiunque ardirà di dare, o far dare Pasta, Calce, od altra qualsiasi cosa, o materia atta a far morire, o ad impedire la conservazione, e moltiplicazione del Pesce in tutt' i Fiumi, ed Acque di detta Provincia bandite, e non bandite, restando soltanto lecito a tutti il pescare, fuori delle suddette bandite, liberamente ne' soliti, ed usati modi, e nei tempi non proibiti.

Non potendosi nemmeno tollerare l' effrenata Licenza colla quale alcuni si fanno lecito di levare, o far levare per loro particolare uso, e senza verun riguardo li Sassi anche in mezzo all' Alveo de' Fiumi stessi, ed altri di gettare nella corrente dell' acqua materie immonde, o corrodenti dalle quali ne soffrono, e tal volta restano persino uccisi i Pesci, si dichiara, che d' ora innanzi non sarà lecito a chi si sia di levare Sassi dai suddetti Fiumi, d' immergervi, o collocarvi materie immonde onde lavarle o purgarle, e molto meno Calcinacci, e Liscivie se non se presso le ripe, e fuori della corrente, e ne' tempi opportuni, cosicchè questa resti sempre intatta, illesa, e pura, a meno che non intervenga espressa licenza in iscritto dal Conduttore della Pesca di contenersi diversamente; altrimenti chiunque contravverrà cadrà nelle pene sopra prescritte.

Nelle medesime rispettive pene incorreranno anche quelli, che coopereranno nel pesca-

Digitized by Google

re, o fare alcun'altra delle indicate operazioni contro i suddetti divieti.

E siccome è noto all' Intendenza, che alcuni costruendo de' manufatti in danno delle Pesche, abbiano prima d' ora contravvenuto alle surriportate disposizioni, che erano già in vigore sino dal 4 Febbrajo 1783, e che furone rinnovate li 3 Dicembre 1812, così resta loro assegnato il termine di giorni trenta, da quello in cui verrà pubblicata la presente Notificazione, a rimettere le cose in pristino, altrimenti verrà ciò eseguito dalla Regia Ducal Camera a spese dei Contravventori, i quali saranno d' altronde sottoposti alle pene di sopra stabilite.

Si eccettuano però da questa disposizione quelli, che potranno giustificare di aver riportata dalla competente Superiore Autorità abilitazione alle commesse innovazioni.

Le anzidette pene pecuniarie si applicheranno per due terzi alla Congregazione di Carità di Castelnovo in Garfagnana, e per l' altro terzo all' Accusatore, od Inventore.

E perchè la presente disposizione venga osservata restano incaricati i R. Dragoni di presidio nella Garfagnana d' invigilare per l'esatta osservanza della medesima denunciando i trasgressori al Giudice Locale.

Dall' Intendenza Generale dei Beni Camerali, Allodiali, ed Ecclesiastici Modena 6 Novembre 1819.

LUIGI CONTE GUICCIARDI.

GIOVANNI FRANCHINI Segret.

Digitized by Google

(N. 35)

IL MINISTRO

Di Pubblica Economia e d' Istruzione.

Intento questo Ministero a regolare mediante un sistema uniforme il preliminare insegnamento della Gioventù, ha sottoposto alla cognizione di S. A. R. il seguente Piano intorno alle Scuole private di Lingua Latina, e di Umane Lettere, che munito della Sovrana Sua approvazione deduce quindi per regola di ognuno a pubblica notizia.

1. Chiunque d' ora in avanti vorrà aprire o continuare a tenere Scuola privata, cioè una Scuola diversa, e distinta da altra che fosse stata eretta dalla pubblica Autorità, e nella quale concorrano Individui di più famiglie, dovrà ottenere speciale analoga autorizzazione da questo Ministero, il quale determinerà pure la qualità d' insegnamento a cui possa il medesimo essere abilitato o dietro la conosciuta di lui capacità, o in seguito di un esame da sostenersi innanzi ad una Delegazione del Ministero stesso.

2. La concessione a Chiunque accordata di tenere Scuola privata s' intenderà personale, nè potrà quindi un Maestro privato prendere altri Aggiunti o Cooperatori fuorchè quelli che, oltre all' essere da questo Ministero riconosciuti idonei all' insegnamento, saranno pure dal medesimo creduti necessarj all' uopo di coadjuvarlo.

Digitized by Google

3. Nessuno Scolare potrà passare ad una Scuola privata, comunque approvata, dentro l' intervallo dell' anno scolastico incominciato presso una pubblica Scuola.

4. Molto meno potrà essere ammesso in una qualunque Scuola privata quello Scolare che partendosi da una pubblica Scuola non fosse munito dal Direttore, o Maestro di essa di un attestato comprovante ch' egli vi avesse osservata la stabilita disciplina.

5. Quegli Scolari che dietro il risultato dell' esame d' avanzamento non fossero riconosciuti meritevoli di progredire allo studio di una classe superiore delle pubbliche Scuole, volendo passare in una Scuola privata, dovranno in questa rimanere per un intero anno nella classe inferiore cui prima appartenevano.

6. Nessuno Scolare di una pubblica Scuola potrà in verun caso allontanarsene per abbreviare il corso d' insegnamento prescritto nella medesima. Dovrà quindi nella Scuola privata in cui fosse passato in tempo debito compiere gli studj mancanti collo stesso metodo, e nello stesso periodo di tempo in cui avrebbe potuto compierli nella prima.

7. Qualunque Maestro abilitato a tenere una Scuola privata non potrà dare ne' suoi insegnamenti di Lingua Latina, e di Umane Lettere un corso più breve di quello che rispettivamente è stabilito pel R. Ginnasio di Modena.

8. Ogni Maestro privato prima di applicare un nuovo Scolaro ad una classe della sua Scuo-

Digitized by Google

la, dovrà assicurarsi ch' egli abbia regolarmente, e pel tempo prefisso nel Piano di questo R. Ginnasio percorsi con profitto gli studj preliminari.

9. Dovrà poi regolarmente in fine di ogni anno Scolastico istituire un esame di tutti gli Scolari delle diverse classi della sua Scuola in presenza di due Delegati del Ministero, i quali ad esso uniti daranno il loro voto per l' avanzamento di ciascun Scolaro ad una classe superiore.

10. Sarà finalmente obbligato ogni Maestro privato di far assistere in ogni giorno di Scuola tutti i suoi Scolari uniti alla Santa Messa, e di dar loro in ogni Domenica la conveniente istruzione di Dottrina Cristiana, intorno alla quale dovranno pure i detti Scolari dar Saggio nell' occasione degli esami.

Dal Palazzo del Ministero di Pubblica Economia, e d' Istruzione questo giorno 18 Novembre 1819.

L. RANGONI.

G. Ferrari Segret. Gen.

(N. 36)

CIRCOLARE

DEL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.

Modena 20 Novembre 1819.

In aggiunta alle Massime e Discipline per le Procedure contro Persone Militari, portate

Digitized by Google

dalla Circolare 18 Marzo 1817, essendosi Sua Altezza Reale degnata di sanzionare con Venerato Rescritto del 15 corrente ad Elenco N. CCCXVIII. alcune prescrizioni dirette a togliere il dubbio occorso intorno all' Art. 5 di dette Massime, ed a stabilire un regolamento correlativo alla fatta risoluzione, si deducono perciò le prescrizioni istesse col mezzo della presente a generale notizia dei Tribunali e Giusdicenti, affinchè le facciano osservare ed osservino, rispettivamente, siccome parte integrante delle Massime e Discipline surriferite.

Tali ulteriori prescrizioni sono del tenore seguente;

1. Ritenute le precedenti Massime per i casi di Militari imputati di delitto infamante, o di delitto commesso in complicità con Borghesi, negli altri casi dove si verifichi non complicità, ma connessione, o continenza di Causa, il giudizio devolva al Consiglio di Guerra.

2. Il Processo però nei detti casi sia fatto con partecipazione del Procuratore Fiscale, il quale dia in iscritto il suo Voto da leggersi al Consiglio di Guerra.

3. Competa la facoltà di domandare la Revisione nanti il Consiglio, tanto al Procuratore Fiscale, che al Reo Borghese condannato, ed alla Parte querelante o aderente al Fisco.

4. La Revisione si faccia mediante la ispezione degli atti da trasmettersi al Consiglio di Giustizia, e con una Relazione votiva del Con-

Digitized by Google

siglio, che il medesimo rassegnerà a Sua Altezza Reale.

5. Gli Articoli 2, 3, e 4 si osservino ancora ne' casi, nei quali il Consiglio di Guerra giudica soli Militari, ma per delitti nei quali sia querelante o aderente al Fisco un Borghese.

VERATTI Presidente.
SPEZZANI Mensuale.

Dott. G. B. Chiossi Cancell.

(N. 37)

IL MINISTRO

Di Pubblica Economia e d'Istruzione.

Sua Altezza Reale il Clementissimo Nostro Sovrano informata dei gravissimi abusi, ai quali va soggetto l' esercizio di ognuna delle professioni appartenenti all' arte salutare è venuta nella determinazione di por freno ai medesimi, e di prevenirli per l' avvenire sanzionando colla Sovrana Sua autorità le seguenti discipline.

1. Chiunque eserciti attualmente la professione di Medico, Chirurgo, Farmacista, o Levatrice sarà tenuto a presentare entro un mese decorrendo dalla data della presente Notificazione que' recapiti, o documenti pe' quali ritenga di essere abilitato all' esercizio di una, o più delle dette professioni.

2. I recapiti, documenti, o matricole da

Digitized by Google

presentarsi in conformità dell' Articolo precedente saranno valutati per la continuazione del libero esercizio rispettivo qualora vengano riconosciuti per rilasciati dall' Autorità competente, avuto riguardo all' epoca della loro emissione.

3. Rimane espressamente vietato a Chiunque il quale voglia applicarsi allo studio teorico tanto Medico, che Chirurgico di intraprenderne, o continuarne il corso fuorchè presso la R. Università. Riguardo poi al corso pratico di Medicina dovrà esso pure essere intrapreso, e compiuto presso la R. Università, ammenochè in qualche particolarità di caso, e di circostanze non giudicasse questo Ministero di dover permetterne il Supplemento nello Spedale di Reggio, e qualora trattisi della pratica relativa ad una Chirurgia secondaria da stabilirsi con apposito Piano potrà essa eseguirsi pure in uno de' maggiori Spedali dello Stato, che verranno determinati da questo Ministero. Si rammenta inoltre che niuno potrà in seguito ottenere la matricola corrispondente alla Classe de' semplici Chirurghi minori, o Flebotomisti implicitamente aboliti dal Piano della R. Università, da cui vengono soltanto tollerati quelli che esistevano antecedentemente alla sua attivazione.

4. Essendo non infrequente l' abuso per cui gl' individui matricolati nella sola Flebotomia, o bassa Chirurgia si arroghino la facoltà di eseguire operazioni proprie dell' alta Chirurgia, a togliere un tanto disordine combinabil-

Digitized by Google

mente ai riguardi che possono meritare coloro ne' quali un lungo esercizio pratico può avere in qualche modo supplito il difetto delle opportune cognizioni teoriche viene stabilito, che i Flebotomisti, i quali hanno nelle Città, o ne' luoghi principali dello Stato esercitata l' alta Chirurgia per un corso non minore di anni dodici con pubblica soddisfazione, e senza reclamo formale contro di essi, siano abilitati a proseguire nell' esercizio proprio de' Chirurghi maggiori. Lo stesso privilegio è concesso a que' Flebotomisti che pel corso non interrotto di sei anni abbiano esercitata la maggior Chirurgia in uno Spedale, od in altro Stabilimento pubblico con approvazione de' rispettivi Direttori. Sì gli uni, che gli altri de' suddetti Esercenti saranno però obbligati a giustificare presso questo Ministero i titoli suespressi onde ottenere dipendentemente dai medesimi la coerente legale abilitazione. Riguardo poi ai Flebotomisti che nelle Città od in altri luoghi, e fuori degli Spedali, e di altri pubblici Stabilimenti abbiano esercitata l' alta Chirurgia per un corso minore di anni dodici, e maggiore però di anni cinque non potranno essi continuare ad eseguire le operazioni correlative senza essersi prima assoggettati ad un esame da cui risultino capaci di sostenere il magistero Chirurgico. E finalmente riguardo a coloro che per qualunque modo, ed incompetentemente, e per un corso minore di anni cinque abbiano professata la Chirurgia maggiore, si prescrive che debbano

Digitized by Google

cessare immediatamente dall' esercizio della medesima.

5. Le norme dell' Articolo precedente si applicheranno precisamente a coloro, i quali senza alcuna abilitazione abbiano esercitata anche la sola Flebotomia, o bassa Chirurgia, i quali in conformità delle medesime, e non altrimenti potranno ottenere la correlativa, e ristretta legale abilitazione.

6. Le operazioni unicamente permesse ai Flebotomisti saranno specificate da apposito Piano, diffidandosi intanto i medesimi fin d' ora dall' esercizio di qualunque parte di Ostetricia.

7. Non potranno gli Aspiranti all' esercizio della professione Farmaceutica ottenerne la facoltà in altro modo che col far precedere allo studio pratico presso un esercente approvato gli studj teorici prescritti dal Regolamento della R. Università, cosicchè il solo studio sia teorico, che pratico eseguito privatamente non potrà mai costituire un titolo per essere ammesso all' analogo esame, e riportare la conseguente necessaria abilitazione.

8. Dovranno gli Speziali esercenti sotto la più stretta loro responsabilità tenere a vista del Pubblico un esatto Elenco degl' Individui legalmente abilitati all' esercizio Medico o Chirurgico, il quale di anno in anno verrà loro rilasciato dall' Uffizio del Rettore della R. Università, e sarà di norma per la regolare spedizione delle ricette a sola ordinazione degl' Individui descritti nel detto Elenco, ed

Digitized by Google

avuto riguardo alle rispettive competenze, restando loro espressamente vietato lo spedire le ricette emesse da chiunque non fosse in quello compreso.

9. Alle Donne che intendono di abilitarsi alla professione di Levatrice viene prescritto per unico mezzo lo studio analogo da farsi o presso la R. Università, o presso il R. Liceo di Reggio. Non potranno esse perciò esercitare qualora dall' Università stessa non abbiano riportata l' opportuna Matricola, la quale però, previo un esame, il di cui risultato riesca favorevole, verrà pure rilasciata a quelle che avessero sin quì esercitato senza legale abilitazione.

10. Niun Medico, Chirurgo, o Speziale forestiere potrà anche dopo aver preso domicilio nello Stato esercitare la rispettiva professione se prima non ne abbia chiesta la facoltà a questo Ministero, il quale dietro l' esame de' recapiti che gli verranno esibiti potrà accordarla immediatamente, o in dipendenza di un esame a cui venga assoggettato il postulante, od anche negarla secondo la diversa natura dei casi, e delle circostanze. Una tale concessione non potrà giammai aver luogo a favore di Flebotomisti stranieri che non possono avere alcun titolo alla tolleranza accordata ai nazionali.

11. Non sono eccettuati dall' obbligo di denunziare i titoli del rispettivo esercizio que' Medici, o Chirurghi forestieri, i quali fossero stati condotti al servigio di qualche paese

Digitized by Google

dello Stato senza essere conosciuti da questo Ministero.

Tutti coloro, i quali non si uniformeranno alle premesse disposizioni incorreranno irremissibilmente nella pena della sospensione dal rispettivo esercizio, oltre al soggiacere a que' maggiori castighi che la Sovrana giustizia riconoscerà dovuti alla specialità delle trasgressioni.

Data in Modena dal Palazzo del Ministero di Pubblica Economia, e d' Istruzione questo giorno 4 Dicembre 1819.

L. RANGONI.

G. Ferrari Segret. Gen.

(N. 38)

NOTIFICAZIONE.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

A rendere più estesi i vantaggi risultanti dall' Abolizione del Diritto d' Albinaggio già fra questi Stati stabilita, ed il Regno delle Due Sicilie, i due Ministeri degli Affari Esteri sono convenuti nelle massime contenute nella seguente Dichiarazione, la quale viene per Ordine Sovrano pubblicata.

Dichiarazione.

Il sottoscritto Consigliere e Segretario di Stato Ministro degli Affari Esteri di Sua Maestà

Digitized by Google

il Re del Regno delle Due Sicilie, in virtù dell' autorizzazione che ha ricevuta dal Suo Augusto Sovrano dichiara, che i Sudditi di Sua Altezza Reale il Duca di Modena saranno esenti dal Diritto di Detrazione (*Jus Detractus*) nel Regno delle Due Sicilie, allorchè in caso di Successione, Legati, Donazione, o Vendita vi sarà luogo a traslocazione di beni dal suddetto Regno ne' Dominj Estensi, e viceversa, in guisa che i Sudditi de' due Stati che dovranno ereditare, acquistare, o esportare de' Beni non saranno sottoposti ad altre imposizioni, o tasse, se non a quelle, che per causa di Successione, Vendita, o Mutazione di qualunque proprietà sono pagate da' Sudditi stessi de' due Governi, in forza delle Leggi, Regolamenti, ed Ordinanze esistenti, o che potranno essere in seguito emanate.

Il sottoscritto dichiara inoltre, che i Contratti, i Testamenti, ed ogni altro Atto, o Disposizione sì tra vivi, che di ultima volontà fatti negli Stati Estensi, e rivestiti delle formalità, e condizioni richieste per la loro validità negli Stati medesimi, avranno egualmente il loro effetto nel Regno delle Due Sicilie, quando anche si richiedessero in questo Regno per detti Atti, o Disposizioni, formalità, o regole maggiori, o differenti; ben inteso che con ciò non s' intende derogare alle Leggi vigenti, o che in avvenire saranno promulgate ne' rispettivi Stati riguardo agli effetti legali, ed alla legale esecuzione de' mentovati Contratti, e Testamenti, come pure riguardo

Digitized by Google

alle Leggi personali concernenti lo stato, e la capacità delle persone.

Questa dichiarazione, munita della firma e del suggello del sottoscritto, sarà cambiata con una Dichiarazione dello stesso tenore del Ministro degli Affari Esteri di Sua Altezza Reale il Duca di Modena, ed avrà forza e vigore negli Stati rispettivi.

Napoli 24 Ottobre 1819.

L. ✠ S. IL MARCHESE DI CIRCELLO.

Eguale Dichiarazione è stata fatta per parte di questo Ministero in favore dei Sudditi del Regno delle Due Sicilie sotto la data del 5 Novembre 1819.

Modena 4 Dicembre 1819.

CONTE GIACOMO BIANCHI MUNARINI.

Avv. SOLIERI *Segret.*

(N. 39)

FRANCESCO IV.

Per la grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc. Arciduca d'Austria, Principe Reale d'Ungheria e di Boemia.

L'importante oggetto della spedita amministrazione della Giustizia nei giudizj Criminali non meno che nei Civili, richiama sempre la costante Nostra cura e sollecitudine intenta a conciliare il pronto sollievo degl' innocenti, e

Digitized by Google

la pronta esemplarità della punizione de' rei, con la osservanza di quelle forme, che sono indispensabili alla rettitudine dei giudizj.

A tale oggetto pertanto, e sentito il parere del Supremo Nostro Consiglio di Giustizia, ordiniamo, e comandiamo quanto segue, derogando a qualunque precedente Legge e Regolamento nelle parti che vi si oppongano.

1. Nelle Cause Criminali, che a termini dell' Articolo 1 del Nostro Decreto datato li 25 Marzo 1816 saranno decise in prima istanza da un Giusdicente, ed in grado di Appello da una Sezione del competente Tribunale di Giustizia, giusta l' Art. 4 della Notificazione 20 Ottobre 1817, non si ammetterà ricorso in Revisione al Nostro Supremo Consiglio se non quando la Sentenza pronunciata in appello sia difforme da quella di prima istanza, oppure quando sia bensì conforme, ma col dissenso di uno dei Giudici del Tribunale.

2. Nelle Cause Criminali che a termini del citato Art. 4 della suddetta Notificazione 20 Ottobre 1817 saranno decise in prima istanza da cinque, o da tre Giudici di un Tribunale, si ammetterà sempre l' immediato ricorso per Revisione al Supremo Consiglio di Giustizia, ommesso l' Appello, a somiglianza di quanto era già prescritto nel caso speciale contemplato dall' Art. 10 del Nostro Decreto 25 Marzo 1816.

Il ricorso per Revisione dovrà però sempre essere interposto entro il termine, e nel modo prescritto dagli Articoli 13 e 14 del Re-

Digitized by Google

golamento annesso ad altro de' Nostri Decreti 28 Agosto 1814.

Se la Sentenza di prima istanza contenga la condanna alla pena di morte, la Revisione avrà sempre luogo *ipso jure* in conformità dell' Art. 6 del testè riferito Regolamento.

Nel preaccennato caso di condanna a pena di morte non si procederà però alla intimazione della Sentenza al condannato secondo le formalità generali prescritte dal precitato Art. 6; ma invece il Cancelliere intimerà al Condannato, che il giudizio è devoluto al Supremo Consiglio di Giustizia per essere egli stato dal Tribunale giudicato Reo del delitto contestatogli, e lo certificherà della facoltà che gli compete di conferire col suo Difensore.

3. Ogni Appellazione dovrà essere accompagnata dalla esposizione dei motivi e dei rilievi, che la Parte appellante giudicherà influenti ad ottenere la revoca o riforma della Sentenza: se tale esposizione non potrà essere presentata contestualmente all' atto di appellazione, il Giudice assegnerà un ulteriore termine congruo giusta le circostanze, non però maggiore di giorni otto, per la presentazione della esposizione medesima, la quale dovrà poi essere notificata alla Parte appellata, se questa sia il Reo, o un aderente al Fisco con l' assegnazione di termine congruo, non però mai maggiore di giorni otto, ad avere esibita la sua risposta, che si unirà agli atti da trasmettersi al Tribunale Superiore.

Digitized by Google

4. Egual metodo si praticherà nei ricorsi per Revisione contro le Sentenze pronunciate dai Tribunali di Giustizia, ed in tal caso i motivi del ricorso, che fosse presentato dal Reo dovranno essere notificati anche al Procuratore Fiscale presso il Tribunale medesimo *a quo*.

5. Nelle appellazioni dalle Sentenze Criminali di un Giusdicente, e nei ricorsi in Revisione dalle Sentenze proferite da una Sezione di tre Giudici nei Tribunali, non avrà luogo d' ora innanzi la destinazione *ex officio* di un Difensore.

Sarà deputato *ex officio* un Difensore al Condannato solamente quando si tratti di Causa che sia stata decisa in prima istanza da cinque Giudici, ossia da un pieno Tribunale, come pure quando l' Appello, o ricorso in Revisione sia stato introdotto dal Fisco, o dalla parte aderente al Fisco.

6. Nei casi, nei quali non vi sia Difensore nominato dal Reo, o deputato *ex officio*, il Tribunale Superiore procede al giudizio in Sessione dopo sentito il voto Fiscale, e il Rapporto del Relatore, ed esaminati gli atti, prescindendo dal Contraddittorio.

7. In coerenza dell' Art. 5 delle Istruzioni per Nostro Comando diramate dal Supremo Consiglio di Giustizia con Circolare 10 Dicembre 1818, le Appellazioni, e li ricorsi per Revisione interposti, sia dal Fisco o suo aderente, sia dal Reo, continueranno a produrre l' effetto, che, non ostante il silenzio della

Digitized by Google

Controparte, s' intenda che anche questa abbia appellato, o chiesta Revisione; cosicchè nel nuovo giudizio debba la Causa conoscersi *ex integro* con pronunciarsi dal Tribunale Superiore quella Sentenza che troverà di ragione, tanto a favore, quanto contro la intenzione della Parte, che abbia appellato, o chiesta la Revisione.

In conseguenza dovrassi, nelle intimazioni da farsi alle Parti delle Sentenze Criminali, proseguire a notificare ad Esse la predetta Disposizione per loro regola.

8. Le premesse norme dovranno osservarsi per tutte le Cause Criminali, nelle quali non sia ancora seguita contestazione di reato al momento della pubblicazione del presente Nostro Decreto.

Il Nostro Supremo Consiglio di Giustizia invigilerà pel puntuale adempimento di queste prescrizioni: Tale essendo la precisa Nostra Mente e Volontà.

Dato in Modena dal Nostro Ducale Palazzo questo giorno 6 Dicembre 1819.

FRANCESCO.

(N. 40)

CIRCOLARE

DEL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.

Modena 11 *Dicembre* 1819.

Avendo Sua Altezza Reale mediante Venerato Decreto del giorno 6 corrente sopra Elen-

Digitized by Google

co N. CCCXXV. approvate alcune prescrizioni in aggiunta e modificazione della Tariffa 30 Marzo 1816 sulle competenze de' Messi, o Nunzj, si deducono perciò le medesime colla presente a notizia de' singoli Uffizj giudiziarj, perchè siano all' opportunità esattamente osservate, ed eseguite. Tali prescrizioni sono le seguenti.

1. Per il porto di citazioni, che non siano a termine decorribile dal giorno della intimazione, ma siano a giorno fisso come quelle per l' esperimento della Conciliazione, i Nunzj de' Giusdicenti e Conciliatori conseguiranno la tassa di bolognini sette per ciascun miglio di distanza dall' uffizio al luogo della consegna dell' atto.

2. La stessa regola si osserverà per il porto delle citazioni, e intimazioni che non siano a giorno fisso, ma per le quali sia fatta espressa dimanda che la esecuzione segua entro le 24 ore dal giorno della produzione, semprecchè la esecuzione sia poi effettivamente fatta entro tal tempo.

3. Li Nunzj de' Tribunali, e quelli de' Giusdicenti, e Conciliatori di Modena, e di Reggio, per il porto delle citazioni e intimazioni entro la distanza di un miglio conseguiranno la tassa di bolognini dieci.

4. Inoltre i Nunzj de' Tribunali predetti per il porto delle intimazioni e citazioni a distanza maggiore del miglio conseguiranno un quarto di più di quel tanto, che ne' rispettivi casi è fissato per li Nunzj delle Giusdicenze; con

Digitized by Google

dichiarazione però che le citazioni, e intimazioni da eseguirsi nel Circondario delle Giusdicenze Forensi debbano eseguirsi per mezzo di sussidiaria al Giusdicente, e Vicegerente locale, e dal Nunzio del medesimo, che ritraerà la tassa prescritta per quella località, salvo il caso nel quale la Parte facesse specificamente istanza, perchè la citazione o intimazione fosse portata dal Nunzio del Tribunale.

5. Nelle Cause minori non ha luogo la tassa dell' Art. 1 se non quando la Parte per avere la fissazione di un giorno a breve termine facesse istanza, perchè la citazione fosse portata per viaggio espresso dal Nunzio.

Parimenti nelle Cause minori di Modena, e Reggio, la tassa per il porto delle citazioni resterà di soli bolognini sette nel caso dell' Art. 3.

VERATTI Presidente.
SPEZZANI Mensuale.

Dott. G. B. Chiossi Cancell.

Modena 30 *Marzo* 1816.

Il Supremo Consiglio di Giustizia in esecuzione del Venerato Decreto di Sua Altezza Reale datato il giorno 22 cadente sopra Elenco N. XXVII. ordina, che la seguente Tabella portante la riforma della Tassa per le competenze dovute ai Messi, o Nunzj, per la intimazione delle citazioni ed altri Atti Civili, venga stampata e trasmessa ai Tribunali, Giu-

Digitized by Google

sdicenti, e Vicegerenti dello Stato, affinchè sia fatta affiggere dai medesimi nelle rispettive Cancellerie, e sia posta, e mantenuta in piena osservanza a datare dall'atto di tale affissione nei diversi Ufficj.

VERATTI Presidente.
VANDINI Mensuale.

Dott. G. B. Chiossi Cancell.

Digitized by Google

Tabella degli Emolumenti ai Messi, o Nunzj, per porto di Citazioni, ed altri Atti Civili.

DISTANZE	COMPETENZE a Moneta di Modena			
Entro 1. Miglio	Lir.	0. =	Ss. 7.	den. 0.
. . . . . 2. Miglia	,,	0. =	15	,, 0.
. . . . . 3. Miglia	,,	0. =		,, 0.
. . . . . 4. Miglia	,,	0. =		,, 0.
. . . . . 5. Miglia	,,	0. =		,, 0.
. . . . . 6. Miglia	,,	=	0.	,, 0.
. . . . . 7. Miglia	,,	1. =	0.	,, 0.
. . . . . 8. Miglia	,,	=	0.	,, 0.
. . . . . 9. Miglia	,,	1. =	10.	,, 0.
. . . . . 10. Miglia	,,	=		,, 0.

(N. 41)

FRANCESCO IV.

Per la Grazia di Dio

Duca di Modena, Reggio, Mirandola ecc. Arciduca d'Austria, Principe Reale d' Ungheria, e di Boemia.

L'attuale stato delle Nostre Montagne ormai spogliate de' Boschi, e d' Alberi fruttiferi, che ne formavano altre volte l' ornamento, e la ricchezza, e prive dei numerosi Armenti, ch' erano l' oggetto di utilissimo commercio non può certamente ad altro attribuirsi che alla mal' intesa speculazione, che indusse a distruggere detti Boschi, per porne a coltura il Terreno, il quale, accade dippoi, che si perda insieme colla speranza d' ogni prodotto avvenire.

Da questa dannosissima coltivazione contesa dalla stessa natura del suolo derivano molte ruinose Lavine, e le straordinarie piene dei Fiumi divenute sempre più frequenti, le quali portano alla Pianura i più luttuosi disastri, oltre l' aggravare lo Stato di un enorme dispendio nel rinforzo, e nella costruzione d' Argini per contenerle.

Volendo Noi quindi riparare a tante funeste conseguenze avvenute per l' innosservanza delle saggie Leggi emanate in proposito dai Sovrani Nostri Antenati, e non trovando giusto, nè conveniente, che le Terre dai possessori destinate ad innocue, e adattate produzioni siano soggette agli stessi carichi, come quelle, che vengono inavvedutamente coltiva-

Digitized by Google

te per l' avidità di maggiore, benchè precario, e d' altronde pregiudicevole profitto, abbiamo determinato di adottare le più efficaci disposizioni per provvedere stabilmente a così importante oggetto.

Prima però di sanzionare le definitive Nostre risoluzioni stimiamo necessario di conoscere pienamente la quantità delle Terre coltivate a grani, legumi, ed altri vegetabili di annua riproduzione nelle Montagne delle Provincie di Modena, e Reggio, e quindi Ordiniamo, che tutti i Proprietarj di fondi soggetti all' Estimo composto in dette Provincie ed attualmente lavorati pei sovraindicati prodotti, ne denuncino la precisa quantità, e confinazione alla locale Comunità entro il mese di Marzo prossimo venturo, e che tali denuncie siano indilatamente trasmesse al rispettivo Governo, onde ce ne venga sottoposto colla possibile sollecitudine il risultato.

Chiunque poi si rendesse mancante, od infedele nelle denuncie stesse, non avrebbe che ad ascrivere a propria colpa quelle spiacevoli misure, che venissero in seguito adottate per conseguire il bramato intento del pubblico bene.

I Nostri Governatori di Modena, e Reggio sono incaricati della coerente esecuzione, per cui prescriveranno le più opportune discipline; Tale essendo la Sovrana Nostra Mente, e Volontà.

Dato in Modena dal Nostro Reale Palazzo questo giorno 14 Dicembre 1819.

FRANCESCO.

Digitized by Google

(N. 42) *Regolamento penale Militare.*
(Vedi in fine.)

(N. 43)

IL MINISTRO
DI PUBBLICA ECONOMIA E D' ISTRUZIONE.

Essendo mente di S. A. R. che non debbansi quindi innanzi rilasciare da alcuna Autorità le matricole per l' esercizio della sola Flebotomia, o Chirurgia minore, ma volendosi però dalla prefata A. S. ovviare al temibile inconveniente, che per tale misura possa mancare il numero de' Chirurghi maggiori richiesto dal pubblico bisogno, e specialmente delle campagne a cagione delle difficoltà, e del lungo studio che richiede il conseguimento del Magistero Chirurgico, si deduce a pubblica notizia il Piano dalla Sovrana Sua Autorità approvato per gli studj, e per gli attributi di una nuova Classe di Chirurghi che saranno detti secondarj.

Vengono quindi prescritte riguardo agli aspiranti ad un tal grado Chirurgico le seguenti discipline.

1. Il corso pe' Chirurghi secondarj sarà di quattro anni distribuito come quì sotto.

Anno 1.° Anatomia, Fisiologia, Clinica ed Operazioni chirurgiche.

2.° Anatomia, Clinica ed Operazioni chirurgiche, Istituzioni chirurgiche.

3.° Anatomia, Clinica ed Operazioni chirurgiche, Istituzioni chirurgiche, ed Ostetricia teorica.

4.° Di pratica. Clinica, Ostetricia pratica,

Digitized by Google

Istruzione speciale intorno all' assistenza agli Asfittici, e ai Sommersi.

2. Gli aspiranti al grado di Chirurgo secondario sono dispensati dal corso del biennio filosofico, e basterà loro onde essere ammessi all' Università dipendentemente però dai Regolamenti della medesima di aver compiuto lodevolmente, e secondo le discipline prescritte il corso di Umane Lettere.

3. Gli esami prescritti a tali aspiranti in conformità delle generali discipline alle quali sono soggetti tutti gli scolari dell' Università verseranno sulle seguenti materie.

1.° Su le più semplici operazioni che sono state permesse fin quì ai Flebotomisti.

2.° Sulle ferite semplici, e modo di denunciarle al Fisco, sulle fratture semplici, lussazioni, e modo di riporle, sulla cura de' tumori non esigenti operazioni di prima classe, sulla Taxis nelle Ernie, e costruzione de' convenienti ripari, sul modo di estrarre i denti, e curarne le più comuni malattie.

3.° Sul modo di assistere gli Asfittici, ed i Sommersi.

4.° Sulle operazioni che appartengono ad un intero corso di Ostetricia.

4. Gl' Individui contemplati negli Articoli precedenti qualora si riconoscano istruiti nelle indicate dottrine, potranno essere approvati come Chirurghi secondarj abilitati all' esercizio corrispondente alle dottrine medesime. Dovranno però dipendere nell' esercizio delle loro funzioni dal Medico Locale, o da un

Digitized by Google

Chirurgo maggiore se trovasi nella Comune, a cui ricorreranno ogni qual volta una malattia Chirurgica avrà origine da causa interna, o esigerà medicatura parimenti interna, come pure ricorreranno ad uno di essi, quando un' Ernia non si riponga sollecitamente per mezzo della Taxis, e così ancora quando una malattia Chirurgica proceda troppo a lungo, ovvero presenti sintomi in certo modo straordinarj.

5. Sarà vietato a questi Chirurghi il prescrivere ricette per uso interno.

6. Affinchè poi l' esercizio competente ai Chirurghi secondarj rimanga sempre distinto da quello de' semplici Flebotomisti si prescrive nuovamente, che questi debbano attenersi alla giusta circoscrizione de' loro attributi limitati al Salasso, all' estrazione dei denti, all' apposizione delle Ventose, delle Sanguisughe, de' Clisterj, de' Vessicanti, e de' Cauterj, ed alla rispettiva medicatura.

Dal Palazzo del Ministero di Pubblica Economia e d' Istruzione questo giorno 19 Dicembre 1819.

L. RANGONI.

G. Ferrari Segret. Gen.

Digitized by Google

(N. 44)

CIRCOLARE

DEL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.

Modena 24 Dicembre 1819.

Mediante Sovrano Decreto sopra Elenco N. CCCXXIII. è discesa Sua Altezza Reale ad approvare, in ordine all' assoggettamento degl' Individui che godono privilegio di Foro militare, alle regole generalmente prescritte pel ricorso in Conciliazione, le seguenti disposizioni, le quali per la coerente osservanza si deducono a notizia de' Tribunali, Giusdicenti, Conciliatori, e Vicegerenti; e che sono

1. Che le Guardie Nobili d' onore, e generalmente gl' individui, i quali godono il privilegio del Foro Militare, purchè siano residenti in Modena, o in Reggio, debbano per debiti Civili essere chiamati dal loro Creditore all' esperimento della Conciliazione davanti al Comandante il Corpo, a cui appartengono, e non davanti il Conciliatore, eccettochè nel caso ove si trattasse di un debito comune all' Individuo Militare con uno, o più Borghesi; giacchè in tal caso, se il Creditore chiama tutti li Condebitori davanti al Conciliatore, dovrà anche il Militare comparire presso il Conciliatore istesso.

2. Che il privilegio surriferito s' intenda ristretto al solo caso di un Creditore, che voglia agire contro le suddette persone con azio-

Digitized by Google

ne personale per debito civile; e quindi non si estenda agli altri casi di azioni reali, o miste, come sarebbero petizioni di eredità, rivendicazione di stabili ecc.

3. Che le Cause dichiarate esenti dall' esperimento di Conciliazione in via di massima generale dal Regolamento 28 Maggio 1819, siano esenti egualmente dall' esperimento della Conciliazione davanti al Comandante del Corpo, a cui appartiene il Militare privilegiato.

4. Che riuscendo la Conciliazione, e riducendosi in iscritto l' appuntamento, ossia atto di Conciliazione, qualunque volta questo sia scritto in Carta bollata, sottoscritto dalle Parti, e dal Comandante del Corpo, nanti il quale seguì, avrà forza esecutiva al pari degli atti di Conciliazione alla forma dell' Art. 22 del Regolamento sovraccitato, semprecchè sia trasmesso d' Ufficio ed accompagnato con lettera del Comandante al Giudice competente.

5. Che non riuscendo la Conciliazione il Comandante rilascj il Certificato di non eseguita Conciliazione, il quale non potrà essere ritardato oltre i dieci giorni da quello, in cui il Creditore avrà fatta al medesimo la partecipazione della sua pretesa di credito.

6. Ogni qualvolta le Guardie Nobili d'onore, e gli altri Individui aventi l' indicato privilegio siano domiciliati, o stazionati fuori delle Città di Modena, e Reggio, saranno soggetti alle prescrizioni del Regolamento 28 Mag-

Digitized by Google

gio 1819 sull' esperimento di Conciliazione, come se non godessero alcun privilegio di Foro.

VERATTI PRESIDENTE.
SPEZZANI Mensuale.

Dott. G. B. CHIOSSI Cancell.

(N. 45)

NOTIFICAZIONE.

In coerenza di Sovrana Determinazione di Sua Altezza Reale diretta al provido oggetto del più celere corso della Giustizia, dovendosi dai Tribunali e Giusdicenti de' suoi Dominj corrispondere con li Tribunali e Giudici dell' Impero Austriaco per la reciproca parità di trattamento in materia d' intimazione di atti civili, non meno che di esecuzione dei giudicati, giusta le norme stabilite in esso Impero con Sovrana Risoluzione di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica, perciò si deducono quì a pubblica notizia le medesime norme, quali vennero già pubblicate dai Governi del Regno Lombardo-Veneto, e che sono del seguente tenore.

1. Quelle Autorità Giudiziarie, e quei Magistrati i quali sono composti di più Consiglieri approvati, possono carteggiare direttamente in oggetti Civili e Criminali colle Autorità estere di eguale rango, anche con quelle residenti nella Capitale. Questa norma vale anche per le Preture nel Regno Lombardo-Ve-

Digitized by Google

neto, e per i Giudizj Distrettuali di Sovrana Nomina nel Tirolo, Voralberg, Salisburgo, e nel circolo dell' Inn e Hausruck.

2. Agli altri Giudizj è permesso di carteggiare direttamente coll' estere Autorità soltanto in oggetti Criminali, ed in oggetti ove può esservi pericolo nella dilazione. Eccettuati questi due casi devono essi far pervenire la loro Requisitoria col mezzo del Regio Tribunale d' Appello.

3. Il carteggio colle Autorità estere di differente rango deve farsi sempre col mezzo del Tribunale di Appello, ove pressante pericolo non richieda particolare sollecitudine.

4. Rispetto a quegli Stati esteri ove il carteggio coi Giudici Austriaci, e l' accettazione di Requisitorie è permesso alle Autorità soltanto sotto particolari restrizioni e forme, si continuerà il modo di carteggio finora usato, fino a tanto che mediante comune concertazione verrà altrimenti stabilito.

5. Sopra le sentenze pronunziate in estero Stato e passate in cosa giudicata, li Giudici nel Regno Lombardo-Veneto devono accordare la esecuzione, sia che ne venga fatta la domanda dalla Magistratura estera, sia dal Creditore stesso quando però concorrano le seguenti condizioni:

a) che il Giudice estero in forza dei principj legali generalmente adottati sia stato competente rapporto al Reo convenuto, sul quale oggetto si possono in casi dubbj ricercare da lui stesso o alla Parte le occorrenti maggiori dilucidazioni;

Digitized by Google

b) che la Sentenza venga prodotta in originale, e che venga attestato o nella Requisitoria del Giudice che l' ha pronunziata, o mediante Certificato d' Uffizio del Giudice stesso allorchè la domanda di esecuzione è presentata dalla Parte, essere la Sentenza passata in cosa giudicata;

c) l' esecuzione ha luogo allora soltanto quando anche alle Sentenze dei Giudici di questo Regno venga in egual modo e senza veruna difficoltà data esecuzione dai Giudici del Paese, in cui la già detta Sentenza fu pronunziata, ciocchè però si presume fino a tanto che non si abbia un particolare motivo per dubitarne.

6. Se il Giudice di Prima Istanza non trova in tutti questi riguardi difficoltà a determinarsi per la concessione o rifiuto della esecuzione, egli dà corso da se solo alla domanda di esecuzione, senza ricercare le Superiori Istruzioni.

Presentandoglisi poi dei dubbj su' quali nemmeno le maggiori dilucidazioni ricercate previamente alla Parte, o al Giudice estero valessero a tranquillizzarlo, può domandare istruzione al Tribunale di Appello, il quale secondo le circostanze gliela dà immediatamente o sottopone gli Atti al Senato Lombardo-Veneto del Supremo Tribunale di Giustizia.

7. In generale i Giudici del Regno Lombardo-Veneto non procedono mai d' Uffizio per la esecuzione delle Sentenze pronunziate nell' estero, ma unicamente secondo le generali

Digitized by Google

prescrizioni del Regolamento Civile: perciò è a carico del Creditore di chiedere, e di sollecitare i singoli gradi dell' esecuzione, di specificarne esattamente l' oggetto, di procurarsi ciocchè sarà stato riscosso pel suo credito, e di costituire a tal uopo nel luogo del Giudizio un Procuratore nel caso di sua assenza; intorno alle quali cose il Giudice lo istruisce, occorrendo, mediante Decreto attergato alle sue istanze, o comunica i necessarj rilievi nella risposta da darsi al Giudice estero. Se però questo nella Requisitoria ha indicato con precisione l'oggetto da sottoporsi ad esecuzione, fa eseguire senz' altro quella disposizione, che tende ad assicurare al Creditore il diritto di pegno sull' oggetto medesimo.

8. In egual modo anche i Giudici del Regno Lombardo-Veneto nelle cause presso di loro pendenti devono ad istanza delle Parti col mezzo di lettere requisitorie ricercare la esecuzione ai Giudici esteri, quando non sia già noto che siano soliti di ricusare ogni sussidio di giustizia.

Procederanno quindi inesivamente alle prescrizioni surriferite li Tribunali e Giudici di questi Dominj con l' avvertenza però, che qualunque volta emergessero contestazioni, o anche soltanto dubbj in ordine al punto, se abbiasi a concedere, o negare la esecuzione come all' Art. 6 delle sopra riportate Norme, il Tribunale o Giudice dovrà sottoporre gli atti, e domandare istruzione direttamente al Supre-

Digitized by Google

mo Consiglio di Giustizia in Modena: Tale essendo la Sovrana Mente e Volontà.

Modena 30 Dicembre 1819.

IL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.

Dott. G. B. Chiossi Cancell.

La presente andrebbe, secondo la data, di seguito al N. 14, a pag. 74.

CIRCOLARE

DEL SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA.

Modena 15 *Marzo* 1819.

Con Sovrano Rescritto sopra Elenco N.° 260, sono state sanzionate le seguenti Massime e discipline.

I. Qualunque volta i Ducali Subeconomi siano per procedere all' apprensione, ed assicurazione di beni appartenenti ad un beneficio vacante secondo l' ultimo Stato possessorio, dovranno li Giusdicenti, e Vicegerenti prestar braccio ai Subeconomi stessi sopra semplice loro richiesta, se per incontrata resistenza ne abbisogneranno.

II. Dovranno similmente li Giusdicenti, e Vicegerenti prestar braccio ai Subeconomi, semprecchè si tratti di eseguire l' apprensione, ed assicurazione, che sia stata ordinata

Digitized by Google

dalla Intendenza Generale de' Beni Ecclesiastici, purchè venga al Giusdicente, o Vicegerente, esibito e rilasciato l' ordine emanato dalla Intendenza stessa, quando si tratti dell' apprensione in via assicurativa di beni beneficiarj, che da qualche tempo si trovino in terza mano; così pure quando si tratti dell' apprensione, o assicurazione de' beni appartenenti ad un beneficio non vacante, e posseduti dal Beneficiato, che sia stata ordinata per titolo di mancanze da lui commesse, sia che abbia dilapidate le sostanze beneficiarie, o siasi reso contumace nell' inadempimento degli oneri, ed obblighi beneficiarj, o sia stato assoggettato alla privazione delle rendite per misura penale emanata nelle vie regolari dalla competente Autorità.

Lo stesso si praticherà dietro quelle economiche provvidenze, che venissero ordinate dalla Intendenza per debito di restauri, o altre reintegrazioni alla sostanza Beneficiaria, e che fossero da eseguirsi contro il Beneficiato, o suoi Eredi.

3. Chi ritenendosi leso dalle suddette misure assicurative, vorrà reclamare potrà rivolgersi all' Intendenza; inoltre fuori del caso di apprensione ordinata in via di condanna penale, o di apprensione procedente da contumacia nell' inadempimento degli obblighi, ed oneri beneficiarj sarà lecito alle Parti il ricorso in via Giudiziaria, e precisamente davanti il Supremo Consiglio di Giustizia, al quale in virtù del citato Sovrano Rescritto rimane de-

Digitized by Google

legata la cognizione sul merito di tali Cause.

Il medesimo Supremo Consiglio in pendenza della cognizione del merito confermerà, modificherà, o rivocherà, secondo che troverà di ragione, le provvidenze assicurative che come sopra siano state compartite dalla Intendenza, e che in via di fatto sussisteranno finchè non siano da esso Consiglio di Giustizia confermate, o rivocate.

Le Parti saranno avvertite della disposizione di questo terzo articolo nell' atto d' intimar loro la esecuzione de' relativi ordini della Intendenza.

Tanto si partecipa a codesto Ufficio per la coerente esecuzione.

VERATTI Presidente.
CUOGHI Mensuale.

Dott. G. B. Chiossi Cancell.

Digitized by Google

INDICE

16 Gennajo 1819.

Circolare del Supremo Consiglio di Giustizia portante le Convenzioni stabilite per la intimazione in questi Dominj degli atti Civili, che procedono dal Regno Lombardo-Veneto, e viceversa . Pag. 3.

30 Gennajo.

Regolamento promulgato da S. E. il Sig. Governatore di Reggio in ordine alla Ghiajata, mantenimento, e pulizia delle strade, non meno che sulla fazione della Carreggiatura, ossia boattiera . 5.

Capo I. Classificazione delle Strade . ivi.
— *II. Manufatti sulle Strade* . . 7.
— *III. Pulizia e conservazione* . . 9.
— *IV. Ghiajata delle Strade* . . 12.
— *V. Disposizioni generali* . . 17.
— *VI. Strade di Montagna* . . . 20.
— *VII. Boattiera* . . . . . 25.

8 Febbrajo.

Convenzione segnata li 22 Ottobre, e ratificata il 13 e rispettivamente il 19 Dicembre 1818, per la quale resta accordata ai Sudditi Estensi ed Austriaci pensionati dall' un Governo la facoltà di godere la pensione nello Stato dell' altro reciprocamente . . . . . 32.

9 detto.

Ordinanza di S. E. il Sig. Governatore

Digitized by Google

di Reggio, che istituisce presso quella Comunità una Commissione speciale agli affari d' Acque e Strade, e della così detta Bonificazione . . . . . 36.

12 *Febbrajo.*

Circolare ai Podestà ecc. di S. E. il Sig. Governatore di Modena, contenente norme di polizia sul proposito di rappresentazioni ed altri trattenimenti pubblici . 38.

Addì detto.

Notificazione di S. E. il Sig. Ministro agli Affari Esteri portante la Convenzione stabilita dall' Estense col Governo Austriaco per l' arresto e consegna reciproca dei Disertori delle due Potenze. . 41.

18 *detto.*

Decreto Sovrano sulle qualità e prezzo dei Sali di regia privativa . . . . . 49.

15 *Marzo.*

Notificazione di S. E. il Sig. Ministro di Finanza sul diritto di Pedaggio al Ponte di Secchia alla Concordia, con apposita Tariffa . . . . . 51.

Addì detto.

Altra sul diritto di pedaggio al Ponte di Bomporto nel Naviglio, ed apposita Tariffa. . . . . . 54.

Addì detto.

Altra sul diritto di pedaggio al Passo detto del Bacchello *sopra la Secchia, con la relativa Tariffa* . . . . . 58.

Addì detto.

Altra sul diritto di pedaggio al Passo

Digitized by Google

detto del Ponte basso *sopra la Secchia, e relativa Tariffa* . . . . . 60.

15 Marzo.

Altra sul diritto di pedaggio al Passo della Motta su detto Fiume, e sua Tariffa . . . . . 64.

Addì detto.

Altra sul diritto di Pedaggio al Passo di Majagallo presso Campogalliano sul Fiume stesso, e sua Tariffa . . . . 70.

Addì detto.

Altra sul diritto di pedaggio ai Passi di Bomporto, Solara, Camposanto, Cadecoppi e Cabianca sopra l' indicato Fiume 74.

Addì detto.

Circolare del Supremo Consiglio che ordina ai Giusdicenti e Vicegerenti di prestare il loro officio ai Subeconomi per atti assicurativi sopra beni beneficiarii, e stabilisce l' effetto, in certi casi, di relative determinazioni dell' Intendenza Generale . . . . . 198.

27 detto.

Convenzione segnata il 4 e ratificata, rispettivamente, il 17 e 20 detto mese, seguita tra S. A. R. e S. M. la Duchessa di Lucca in ordine alla provvisoria cessione da parte dell' ultima Potenza del Territorio di Castiglione e sue Ville concentrate nel Dominio Estense in Garfagnana . 78.

2 Aprile.

Atto autentico della consegna del Territorio suddetto fatta al Delegato Estense dal Delegato Lucchese . . . . 85.

Digitized by Google

2 Aprile.

Avviso di S. E. il Sig. Governatore della Garfagnana portante l' organizzazione governativa pel suddetto Territorio di Castiglione . . . . . 89.

3 detto.

Avviso della prelodata E. S. sull' attivazione in detto Territorio di varj Regolamenti di Amministrazione o Finanza, e di Polizia, comuni al resto della Provincia di Garfagnana . . . . . 91.

8 detto.

Avviso del Podestà di Pavullo sulla istituzione di un Mercato settimanale pel bestiame in detto Comune . . . . . 94.

15 detto.

Decreto Sovrano sul corso legale delle varie monete nello Stato, e per alcune Provincie in particolare, con la nuova Tariffa delle medesime . . . . . 95.

28 detto.

Avviso di S. E. il Sig. Governatore della Garfagnana sull' Attivazione dei Regolamenti Censuarj, e Camerali, e sull' eseguito Appalto del Dazio di Macello nel Territorio di Castiglione 101

29 detto.

Avviso del Podestà di Pavullo portante le prescrizioni stabilite pel riattamento e manutenzione delle Strade di quella Terra . . . . . 102.

18 Maggio.

Avviso del Podestà di Modena per l' uso

Digitized by Google

regolare delle irrigazioni colle acque del Canale di Marzaglia . . . . . 106.

21 *Maggio.*

Notificazione della Intendenza Generale de' Beni Camerali ecc che regola ed assicura il diritto del nuovo Conduttore delle Decime ecc. nel Mirandolese . . 107.

28 *detto.*

Notificazione del Supremo Consiglio di Giustizia portante Aggiunte e Dichiarazioni al Sovrano Codice, e cioè

Al Titolo dei Giusdicenti 110

— *Del Giudizio Civile* . . . . . *ivi.*

APPENDICE I.

Dell' Uffizio di Conciliazione . . . *ivi.*

Della Conciliazione nelle Cause di competenza del Conciliatore . . 112.

Della Conciliazione nelle Cause che non sono di competenza del Foro del Conciliatore . . . . . 114.

Regole Generali per ogni Conciliazione 117.

Delle Cause esenti dall' esperimento della Conciliazione . . . . . 119.

Disposizione circa i Premj, e le Tasse 122.

APPENDICE II.

Delle Questioni incidenti ed emergenti nel corso di un giudizio Civile . . . . . *ivi.*

Delle Appellazioni o ricorsi contro Decreti interlocutorj . . . . . 124.

Al Titolo dell' Assicurazione dei Giudizj . . . . . 130.

— *Delle Cause esecutive* . . . . 131.

— *Del Sequestro personale* . . . 132.

Digitized by Google

Al Titolo Del modo di procedere in contumacia . . . . . ivi.
— Dei Compromessi . . . . . ivi.
— Delle Prove da farsi ai giudizj Civili . . . . . 133.
— Delle Appellazioni . . . . . 134.
— Delle Tutele e Cure ecc. . . . 139.
— Dei Contratti dei Pupilli ecc., de' Minori ecc. . . . . 141.

22 Giugno.

Circolare del Supremo Consiglio portante Dichiarazioni all' Art. 5 del Regolamento 4 Luglio 1815 . . . . . 143.

3 Luglio.

Avviso di S. E. il Sig. Governatore di Garfagnana che determina per oggetti politici e giudiciarj la linea di confine tra il Comune di Pieve Fosciana, ed il Territorio di Castiglione . . . . . 144.

24 detto.

Notificazione di S. E. il Sig. Ministro di Pubblica Economia in ordine al pagamento del debito dello Stato per somministrazioni al Militare nel 1814 . . 147.

26 detto.

Notificazione del Supremo Consiglio di Giustizia col Regolamento pei premj e le Tasse degli atti di Conciliazione . . 150.

Addì detto.

Altra del predetto Supremo Consiglio, che annunzia la soppressione delle Vicegerenze di Rubiera, e di Castelnovo di sotto . . . . . 153.

Digitized by Google

7 Ottobre.

Circolare di S. E. il Sig. Governatore di Modena ed annesse Istruzioni per la costituzione de' Consiglj Comunali ecc. 154.

23 detto.

Avviso del Podestà di Reggio sulle norme dello stabilito Calmiere del Pane venale dal novembre 1819 in avanti . . . 161.

6 Novembre.

Notificazione della R. Intendenza de' Beni Camerali ecc. cogli ordini da osservarsi circa la pesca riservata alla Ducal Camera ne' Fiumi della Garfagnana 164.

18 detto.

Notificazione di S. E. il Sig. Ministro di Pubblica Economia, contenente un Piano per le Scuole private di Lingua Latina ecc. . . . . 167.

20 detto.

Circolare del Supremo Consiglio dichiarativa dell' altra 18 Marzo 1817 in punto di procedura Criminale contro Persone militari . . . . . 169.

4 Dicembre.

Notificazione di S. E. il Sig. Ministro di Pubblica Economia, portante nuove Discipline per l' esercizio della Medicina, Chirurgia, Farmacia, ed Ostetricia 171.

Addì detto.

Notificazione di S. E. il Sig. Ministro agli Affari Esteri portante Dichiarazioni relative all' abolizione dell' Albinaggio tra questi Stati, ed il Regno delle due Sicilie . . . . . 176.

Digitized by Google

6 Dicembre.

Decreto Sovrano sul numero e regole dei giudizj nelle Cause Criminali . . . . 178.

11 detto.

Circolare del Supremo Consiglio, annessavi l' altra del 30 Marzo 1816, portanti insieme il Regolamento per le Tasse dei Messi o Nunzj presso i Tribunali ecc. . 182.

14 detto.

Decreto Sovrano che ordina la Denunzia delle Terre poste a coltivazione nella montagna . . . . . 187.

15 detto.

Regolamento penale Militare . . . . 189.

19 detto.

Notificazione di S. E. il Sig. Ministro di Pubblica Economia denotante un nuovo Piano d' istruzione e di attributi per la Classe de' Chirurghi secondarj . . . . . ivi.

24 detto.

Circolare del Supremo Consiglio portante Dichiarazioni circa il privilegio del Foro rispetto alle Guardie Nobili d' Onore, ed altri Individui militari, in seguito all' introdotto Piano della Conciliazione 192.

30 detto.

Notificazione del Supremo Consiglio contenente le norme convenute in materia d' intimazione di atti Civili, ed esecuzione di giudicati, negli Stati Estensi ed Austriaci reciprocamente . . . . 194.

99 93930

Digitized by Google